SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 marzo 2020, n. **12**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020, N. 1

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca» e le parole: «e di 80.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 80.000 annui».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso articolo 49, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;

al comma 1, capoverso articolo 50, comma 1, le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione», dopo le parole: «esigenze formative;» sono inserite le seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;», dopo le parole: «programmi operativi» sono inserite le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione», dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» sono inserite le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;» e dopo le parole: «nonché dalla vigente legislazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni»;

al comma 1, capoverso articolo 51, comma 1, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;

al comma 1, capoverso articolo 51-*bis*, comma 1, le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica»;

al comma 1, capoverso articolo 51-*ter*, comma 1, le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;», le parole: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale» sono sostituite dalle seguenti: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», le parole: «in materia universitaria e alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione», le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione delle norme europee e internazionali», dopo le parole: «completamento dell'autonomia universitaria» sono inserite le seguenti: «e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «formazione di grado univer-

sitario» sono inserite le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale», dopo le parole: «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» sono inserite le seguenti: «e accademica», dopo le parole: «sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca», le parole: «comunitario ed» sono sostituite dalle seguenti: «europeo e», dopo le parole: «programmi operativi» è inserita la seguente: «nazionali» e dopo le parole: «diffusione della cultura scientifica» sono inserite le seguenti: «e artistica»;
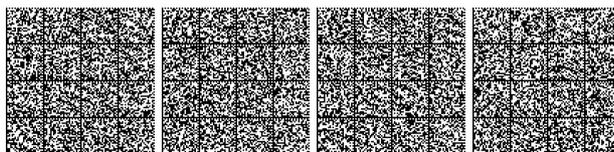
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli *standard* e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro - ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera *a)*, l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a quindici unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti»;

al comma 2, le parole: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»;

al comma 2, dopo le parole: «sono assegnate» sono inserite le seguenti: «le strutture,» e dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «presso il medesimo Dipartimento»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-*ter*. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-*bis*, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»;

i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento

del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza»;

al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti»;

i commi 7 e 8 sono soppressi;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"f-*bis*) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale".

9-*ter*. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis* *(Funzione dirigenziale tecnica)*. — 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, a cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

e) previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;

f) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3-*ter (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)*. — 1. All'articolo 12, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine".

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, lettera e-*ter*), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-*ter*) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso";

c) all'articolo 52, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater".

Art. 3-*quater (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*. — 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso"».

All'articolo 4:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una prevista in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro»;

al comma 3, le parole: «nonché il successivo conferimento degli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché del dirigente di cui al comma 2-*bis*. I predetti Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali

ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca»;

al comma 7, le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate»;

al comma 12, le parole: «regolarità amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «regolarità amministrativa».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-*ter*. All'onere di cui al comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«Tabella A *(articolo 3, comma 3-*bis*)*

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	I area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	322
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	6	130		
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva		190			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	28
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	3	60		
Totale	31	416	2.502	3.153	350

».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1664):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE (Governo Conte-II) il 9 gennaio 2020.

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente, il 10 gennaio 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 3ª (Affari esteri), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 15, il 28 ed il 29 gennaio 2020; il 4, l'11, il 12, il 13, il 18, il 19, il 20 ed il 25 febbraio 2020.

Esaminato in aula il 25 febbraio 2020 ed approvato il 26 febbraio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2407):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 febbraio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni III (Affari esteri), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 27 febbraio 2020 ed il 3 marzo 2020.

Esaminato in aula il 3 marzo 2020 ed approvato definitivamente il 4 marzo 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 138.

20G00027

LEGGE 5 marzo 2020, n. **13**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

al comma 2:

alla lettera *d)*, dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;

alla lettera *f)*, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

alla lettera *o)*, le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

al comma 6:

al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-*quater*» è soppresso il segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2402):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE e dal Ministro della salute Roberto SPERANZA (Governo Conte-II) il 23 febbraio 2020.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 24 febbraio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio e Tesoro), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 24 ed il 25 febbraio 2020.

Esaminato in Aula ed approvato il 26 febbraio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1741):

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) in sede referente, il 27 febbraio 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente il 27 febbraio 2020 ed il 3 marzo 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 4 marzo 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - Edizione straordinaria n. 45 del 23 febbraio 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 151.

20G00028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ariccia (Roma);

Considerato altresì che, in data 12 febbraio 2020, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ariccia (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ariccia (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Roberto Di Felice.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2020, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariccia (Roma).

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01456
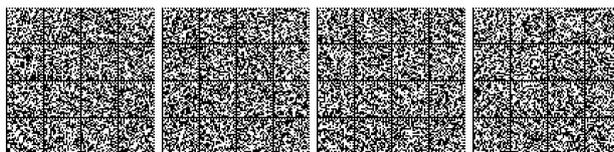
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Ispani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ispani (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ispani (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, 21 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ispani (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 febbraio 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 febbraio 2020.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ispani (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Amendola, in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Giugliano in Campania (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da diciannove consiglieri su trentadue assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Cimmino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 febbraio 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 febbraio 2020.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema dì decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Cimmino, prefetto in quiescenza.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Cuggiono e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cuggiono (Milano);

Vista la delibera n. 1 del 13 febbraio 2020, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del. sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cuggiono (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Falcomatà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cuggiono (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Maria Teresa Perfetti.

In data 18 gennaio 2020, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 1 del 13 febbraio 2020 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 febbraio 2020.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cuggiono (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucia Falcomatà, in servizio presso la Prefettura di Milano.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01457
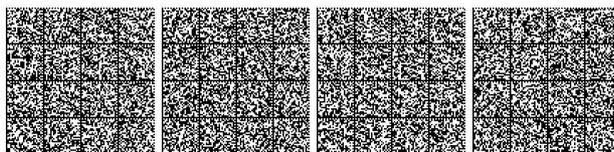
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 il territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, accompagnati anche da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato mareggiate con conseguenti allagamenti, fenomeni di erosione costiera, la caduta di alberature, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività produttive;

Viste le note della Regione Calabria dell'8 e del 28 e del 29 gennaio 2020;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 5 e 6 febbraio 2020 dai tecnici del Dipartimento della Protezione civile insieme ai tecnici della Regione Calabria;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della Protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 9.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

20A01446

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari, di Santa Marina Salina e di Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie, in Provincia di Messina, a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nel mese di dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Lipari e di Santa Marina Salina dell'arcipelago delle isole Eolie, in Provincia di Messina, è stato interessato da forti mareggiate che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato significativi danneggiamenti alle strutture di approdo, alle infrastrutture viarie, nonché danni ad edifici pubblici e privati;

Viste le note della Regione Siciliana del 9 e del 27 gennaio 2020;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nel giorno 8 gennaio 2020 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Siciliana;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione dell'effettivo impatto effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari e di Santa Marina Salina e di Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie, in Provincia di Messina, a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 2.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

20A01447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui

il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato *(stripping)*»;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 febbraio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 23.410 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 26 settembre, 29 ottobre, 28 novembre, 27 dicembre 2019 e 29 gennaio 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranches* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1 ° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di un'undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, avente godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo *(«coupon stripping»)*.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trenta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 marzo 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2020 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, corrispondente al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A01486

DECRETO 27 febbraio 2020.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° marzo 2020 e scadenza 1° agosto 2030, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 febbraio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 23.410 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo 2020 e scadenza 1° agosto 2030;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo 2020 e scadenza 1° agosto 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° agosto 2020, sarà pari allo 0,399313% lordo, corrispondente a un periodo di centocinquantatre giorni su un semestre di centoottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
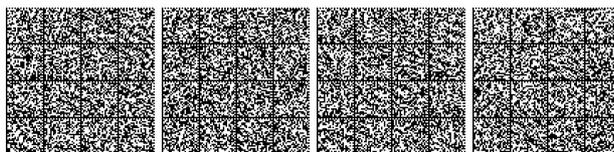
Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 marzo 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2020 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A01487

DECRETO 27 febbraio 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, diciassettesima e diciottesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 febbraio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 23.410 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 27 novembre, 22 dicembre 2017, 26 gennaio, 23 febbraio, 27 marzo 2018, nonché 29 luglio e 29 ottobre 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,95%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla quinta cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,301%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 18, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 febbraio 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della diciottesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 139 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 marzo 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,592% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, Capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2020, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A01488

DECRETO 4 marzo 2020.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da euro 20 commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019, n. 96220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2019, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto 29 ottobre 2019, n. 96220, concernenti le caratteristiche tecniche e artistiche della suddetta moneta d'oro, e l'art. 4 del medesimo decreto che stabilisce il suo corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019, n. 96220, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 10 marzo 2020.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta confezionata in astuccio, è stabilito in euro 20.000,00, pari a n. 1.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 10 settembre 2020, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

on-line sul sito www.shop.ipzs.it

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 5% per ordini superiori alle 60 unità.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tale fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: 800864035;

fax: 06-85083710;

e-mail: infoshop@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:

da 1	a 60	unità	euro 350,00;
da 61	a	unità	euro 332,50;

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, nella richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di via Principe Umberto n. 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A01501

DECRETO 4 marzo 2020.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019, n. 96224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2019, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto 29 ottobre 2019, n. 96224, concernenti le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta, e l'art. 4 del medesimo decreto che stabilisce il suo corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio», in versione *proof*, millesimo 2020, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019, n. 96224, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 10 marzo 2020.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta confezionata in *blister* è stabilito in euro 25.000,00, pari a 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 10 settembre 2020, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

on-line sul sito www.shop.ipzs.it

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *proof* possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 200 unità e del 25% per ordini superiori alle 3000 unità.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tale fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: 800864035;

fax: 06-85083710;

e-mail: infoshop@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:

da 1	a 200	unità	euro 50,00;
da 201	a 3000	unità	euro 45,00;
da 3001	a	unità	euro 37,50.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di via Principe Umberto n. 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

20A01502

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2019.

Disposizioni in materia di pesca del polpo (*octopus vulgaris*), mediante l'impiego di trappole in materiale plastico e/o PVC.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, recante l'istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché la modifica dei regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e l'abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio, ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 25 luglio 1969), recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2012), recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG-FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015), recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016), recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il decreto ministeriale n. 621 del 21 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti e transitorie in materia di pesca del polpo (*octopus vulgaris*) mediante l'impiego di «trappole in materiale plastico»;

Vista la circolare n. 41807 del 22 novembre 2011, recante disposizioni sulla marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

Vista la relazione recante gli esiti dell'indagine scientifica condotta dal CNR — Università di Pisa — con riguardo alla: Caratterizzazione e impatto della pesca del polpo comune, *octopus vulgaris*, con attrezzi assimilabili a «barattoli», nella fascia costiera del Mar Tirreno settentrionale e centrale;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera *a)* del predetto regolamento (UE) n. 1380/2013, tra gli obiettivi della Politica comune della pesca, ricade, tra l'altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le attività di pesca in questione, anche sulla base del citato indirizzo scientifico, al fine di poter meglio determinare l'effettivo impatto delle medesime sulla risorsa ittica interessata;

Decreta:

Art. 1.

Misure tecniche

1. Alle attività di pesca del polpo (*octopus vulgaris*), mediante l'impiego di trappole, in materiale plastico e/o PVC, si applicano, le vigenti normative nazionali e unionali, in materia di attrezzi da pesca fissati e/o sistemati sul fondale.

2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1 e fermo restando il rispetto delle vigenti normative di sicurezza marittima, l'esercizio delle predette attività di pesca è, altresì, subordinato al rispetto delle seguenti limitazioni operative:

ogni imbarcazione autorizzata all'esercizio della pesca professionale, mediante l'impiego di attrezzi fissati e/o sistemati sul fondale, può detenere ed utilizzare un numero massimo di 5 cali/travi;

la lunghezza di ogni calo/trave non può essere superiore ai 4.000 metri ed a ciascuno di esso non possono essere applicati più di 250 «barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC;

ciascun calo/trave e ciascuno dei suddetti «barattoli» o «tubi», devono essere identificati e marcati, in ossequio alla vigente normativa di settore.

3. Nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa, sono consentiti la detenzione e l'impiego di un quantitativo massimo di 2 «barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC, per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. Al termine di ogni attività di pesca, dette trappole dovranno essere recuperate e mantenute a bordo, fino al rientro in porto.

4. Non è consentito l'utilizzo di «barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC, su praterie di fanerogame (posidonia).

5. In caso di perdita di uno o più di «barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC, gli stessi dovranno essere immediatamente e debitamente recuperati, in ossequio all'art. 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, in premessa citato.

6. Qualsiasi utilizzo dei predetti attrezzi è vietato nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto, fatte salve eventuali deroghe stabilite con provvedimento del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su proposta del capo del Compartimento marittimo, competente per territorio, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze operative delle marinerie locali.

Art. 2.

Disposizioni finali

Il decreto ministeriale n. 621 del 21 dicembre 2018, è abrogato.

Il presente decreto, sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo.

Il medesimo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché affisso agli albi delle autorità marittime.

Roma, 30 dicembre 2019

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 48

20A01452

DECRETO 7 febbraio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto dell'11 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 47 del 26 febbraio 2016 con il quale il laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 gennaio 2020 e successivamente perfezionata in data 3 febbraio 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 gennaio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (< 75 %)	Reg. CEE 2568/1991 All II+ Reg. UE 1277/2016 All 1
Perossidi	NGD C35-76

20A01451

DECRETO 17 febbraio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto dell'11 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 51 del 2 marzo 2016 con il quale il laboratorio
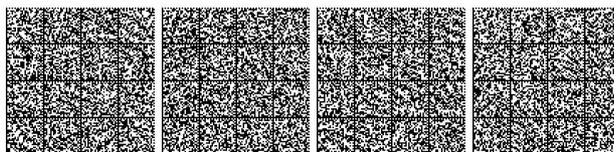
Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 gennaio 2020 e perfezionata il 3 febbraio 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 gennaio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fucà n. 152, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2015
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 par. 4 2009 + OITV-MA-AS311-01A R2009
Sodio	OIV MA-AS322-03A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A Met 4C R2016
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	Reg. CE 479/2008 allegato I pto 16
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2015
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04A R2012
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Sostanze riducenti (zuccheri riduttori)	OIV MA-AS311-01A R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 All XXX

20A01450

DECRETO 26 febbraio 2020.

Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro, qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Considerato che, per le varietà indicate nell'art. 2 del presente dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive delle sotto elencate varietà, iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2028.
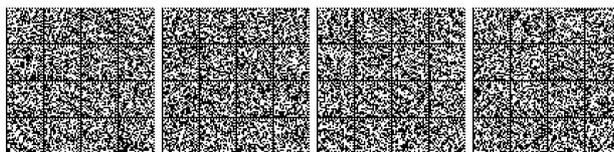
Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile conservazione in purezza**	**Decreto d'iscrizione o di rinnovo**
Anguria	2388	Arriba	Hollar Seeds	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Anguria	2911	Triumph	Hollar Seeds	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Anguria	2943	Diletta	Tomato Colors Soc. Coop.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
AS.p.A.rago	2853	Giove	C.R.A.: Unità Di Ricerca Per L'orticoltura (Montanaso Lombardo, Lo)	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Bietola da coste	2941	Rondinella	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	26/11/2009 - G.U. del 21/12/2009
Bietola da coste	2970	Lusian	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Carota	2389	Tellus	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	26/11/2009 - G.U. del 21/12/2009
Cece	2978	Gigant	S.I.S. Società Italiana Sementi	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Cicoria	2892	Rosa Isontina	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Cipolla	2390	Clara	ISI Sementi S.p.A.	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Cipolla	2391	Densidor	ISI Sementi S.p.A.	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Cipolla	2392	Katty	ISI Sementi S.p.A.	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Cipolla	2393	Nevada	ISI Sementi S.p.A.	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Cipolla	2394	Stustar	Maraldi Daniele	26/11/2009 - G.U. del 21/12/2009
Cipolla	2977	Venere	Maraldi Sementi S.R.L.	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Cipolla	826	Dorata di Bologna	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	17/02/2015 - G.U. del 02/03/2015
Cipolla	916	Gold dens	ISI Sementi S.p.A.	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
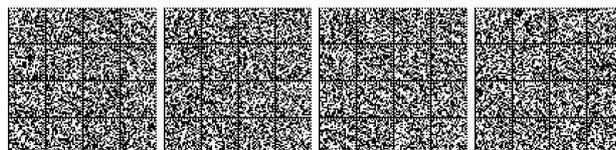
Fagiolo nano	2395	Magico	Blumen Group S.P.A	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Fagiolo nano	2396	Nobel	Blumen Group S.P.A	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Fagiolo rampicante	2397	Marengo	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Fagiolo rampicante	2940	Arechi	C.R.A - Centro Di Ricerca Per Le Colture Industriali	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Finocchio	1716	Fedro	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Finocchio	1717	Marco	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Finocchio	2380	Or Maggiolino	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Lattuga	1721	Classic	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Lattuga	2378	Or Sirte	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Lattuga	2838	Romaserra	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Lattuga	2948	Althea	Blumen Group S.P.A	22/07/2009 - G.U. del 12/08/2009
Lattuga	2950	Nauplus	Blumen Group S.P.A	22/07/2009 - G.U. del 12/08/2009
Lattuga	2951	Laperla	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Lattuga	2925	Cindarella	Meridiem Seeds S.L.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Lattuga	2897	Paisà	Meridiem Seeds S.L.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Melanzana	2949	Lety	Blumen Group S.P.A	22/07/2009 - G.U. del 12/08/2009
Melone	2912	Wrangler	Hollar Seeds	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Melone	2944	Brotmabon	Tomato Colors Soc. Coop	22/06/2009 - G.U. del 23/07/2009
Melone	2896	Bambulè	Meridiem Seeds S.L.	22/06/2009 - G.U. del 23/07/2009
Peperone	2385	Friggitello	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Peperone	2936	Pizzullo	La Semiorto Sementi S.r.l.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009

Peperone	2935	Nicastrese	La Semiorto Sementi S.r.l.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Peperone	2934	LS279	La Semiorto Sementi S.r.l.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Peperone	2918	Busillis	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Peperone	2953	Brace	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Peperone	2954	Tulip	Blumen Group S.P.A	22/06/2009 - G.U. del 23/07/2009
Peperone	2955	Lingotto	Blumen Group S.P.A	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Peperone	2956	Costadoro	Blumen Group S.P.A	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Peperone	2957	Resole	Blumen Group S.P.A	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Pisello a grano rotondo	2937	Cornetto	La Semiorto Sementi S.r.l.	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Pisello a grano rugoso	1733	Stirone	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Pomodoro	2383	Gordon	ISI Sementi S.p.A.	03/03/2010 - G.U. del 29/03/2010
Pomodoro	2382	Morgan	ISI Sementi S.p.A.	22/06/2009 - G.U. del 23/07/2009
Pomodoro	2375	Or Marzanrosso	Blumen Group S.P.A	22/07/2009 - G.U. del 12/08/2009
Pomodoro	2376	Or Miss Betty	Blumen Group S.P.A	22/07/2009 - G.U. del 12/08/2009
Pomodoro	1700	Pomored	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	1703	Soleado	ISI Sementi S.p.A.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2915	Festas	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2893	Don Paco	Meridiem Seeds S.L.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2894	Korado	Meridiem Seeds S.L.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2891	Caronte	ISI Sementi S.p.A.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2899	Spotter	ISI Sementi S.p.A.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
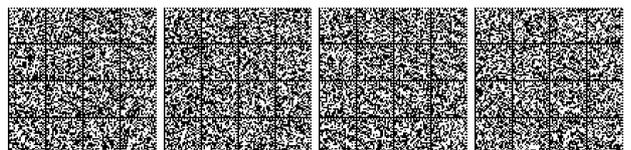
Pomodoro	2900	Pizzico	ISI Sementi S.p.A.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2916	Aramis	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2917	Tancredi	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2919	Reem	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2920	Safa	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2921	Trovatore	Nirit Seeds Ltd	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2922	Érino	Lamboseeds S.R.L.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2923	Rapido	Lamboseeds S.R.L.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2926	Presidente	Southern Seed S.R.L.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2927	Margot	ISI Sementi S.p.A.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2928	Coronel	ISI Sementi S.p.A.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2945	Barone Rosso	Tomato Colors Soc. Coop.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2946	Barbarossa	Tomato Colors Soc. Coop.	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2947	Honey Rosso	Tomato Colors Soc. Coop.	08/05/2008 - G.U. del 11/02/2009
Pomodoro	2958	Molteno	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2959	Mandurio	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2960	Grande	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2961	Folletto	Blumen Group S.P.A	25/05/2009 - G.U. del 23/06/2009
Pomodoro	2962	Verduro	Blumen Group S.P.A	G.U.N. 143 del 23/06/2009
Pomodoro	2964	Grappolino	Nirit Seeds Ltd	G.U.N. 143 del 23/06/2009
Pomodoro	2965	Rigoletto	Nirit Seeds Ltd	G.U.N. 143 del 23/06/2009
Pomodoro	2966	Paduck	Nirit Seeds Ltd	G.U.N. 143 del 23/06/2009
Pomodoro	2881	Casanuova	Lamboseeds S.R.L.	G.U.N. 34 del 11/02/2009
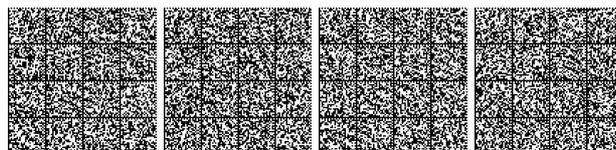
Zucchino	2878	Latino	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	G.U.N. 143 del 23/06/2009
Zucchino	2913	Gioconda	Hollar Seeds	G.U.N. 143 del 23/06/2009
Zucchino	2914	Paloma	Hollar Seeds	G.U.N. 143 del 23/06/2009
Zucchino	2942	Darko	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	G.U.N. 143 del 23/06/2009

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri le varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo d'iscrizione.

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto d'iscrizione o di rinnovo**
Aglio	2889	Bianco delicato	Veneto Agricoltura - Centro Sperimentale "Po Di Tramontana"	22/07/2009 N. 17417
Aglio	2975	Belriguardo	Consorzio Produttori Aglio Di Voghiera	26-11-2009 n.27882; GU 296 del 21-12-2009
AS.p.A.rago	2228	Marte	C.R.A.: Unità Di Ricerca Per L'orticoltura (Montanaso Lombardo, Lo)	25-05-2009 n.12488; G.U.N. 143 del 23/06/2009
Fagiolo rampicante	2841	Billò	Consorzio Per La Tutela E La Valorizzazione Del Fagiolo Di Cuneo	25-05-2009 n.12488; G.U.N. 143 del 23/06/2009
Melone	2930	Maranello	Eugen Seed S.r.l.	17/09/2009 N. 21145, G.U.N. 227 del 30/09/2009
Pomodoro	1583	Ben Hur	Cra-Ora Unità Di Ricerca Per L'orticoltura (Monsampolo Del Tronto)	DM di Rinnovo del 03/03/2010 (N. 4461) - G.U.N. 73 del 29/03/2010
Pomodoro	1584	Rando	C.R.A. - Centro Di Ricerca Per L'orticoltura (Pontecagnano, Sa)	DM di Rinnovo del 03/03/2010 (N. 4461) - G.U.N. 73 del 29/03/2010
Pomodoro	2384	Tomira	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	DM di Rinnovo del 03/03/2010 (N. 4461) - G.U.N. 73 del 29/03/2010
Pomodoro	2929	Estremadura Ty	Eugen Seed S.r.l.	17/09/2009 N. 21145, G.U.N. 227 del 30/09/2009
Pomodoro	2931	Montalbano Ty	Eugen Seed S.r.l.	17/09/2009 N. 21145, G.U.N. 227 del 30/09/2009
Pomodoro	2963	Lunico	Nirit Seeds Ltd	25-05-2009 n.12488; G.U.N. 143 del 23/06/2009
Pomodoro	2967	Desdemona	Nirit Seeds Ltd	25-05-2009 n.12488; G.U.N. 143 del 23/06/2009
Pomodoro	2968	Nuenda	Nirit Seeds Ltd	25-05-2009 n.12488; G.U.N. 143 del 23/06/2009
Lenticchia	2769	Mirta	Stazione Consorziale Sperimentale Di Granicoltura Per La Sicilia	10/03/2009 - G.U. del 11/04/2009
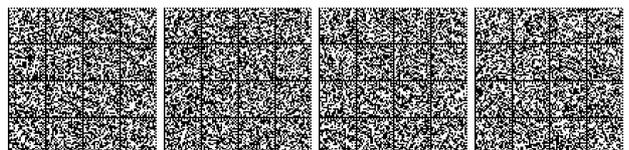
Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte al registro delle varietà di specie ortive con i decreti ministeriali riportati, sono cancellate dal medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopracitato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2022.

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Decreto d'iscrizione o di rinnovo**
Fagiolo rampicante	2381	Pegasus	E.R.S.A. Friuli - Venezia Giulia	DM di Rinnovo del 03/03/2010 (N.4461) G.U.N. 73 del 29/03/2010

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A01445

DECRETO 26 febbraio 2020.

Iscrizioni di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2019, n. 25, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di Bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione della varietà di specie agrarie nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso delle riunioni del 29 novembre 2019 e dell'11 febbraio 2020 del Gruppo permanente per la protezione delle piante – Sezione sementi;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla valutazione delle proposte di denominazioni avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Colza

Codice SIAN	Denominazione defintiva	Responsabile della conservazione in purezza	Tipo di ibrido
18708	Rhodes	Rapsodie s.a.s.	HS
18710	Rythmie	Rapsodie s.a.s.	HS
18711	Jazzie	Rapsodie s.a.s.	HS
18714	Symphonie	Rapsodie s.a.s.	HS
18734	Malika	Maisadour Semences	HS

Soia

Codice SIAN	Denominazione definitiva	Responsabile della conservazione in purezza
18956	Ekam	E.R.S.A Friuli Venezia Giulia
19273	Troubadix	Freiheer Von Moreau Saatzucht GmbH
19195	Asterix	Freiheer Von Moreau Saatzucht GmbH
19309	EM Ghiaccio	Schillinger Genetics Inc., Sipcam Italia S.p.a.
17566	Diamante VSS	Venturoli Sementi s.r.l.
18637	NAV555	Schillinger Genetics Inc., Sipcam Italia S.p.a

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2020

Il direttore generale: GATTO

20A01448

DECRETO 26 febbraio 2020.

Iscrizione di varietà di mais, sorgo e frumento tenero al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le domande presentate al fine dell'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazione proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 5/2019 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
19392	RGT Munxxter	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
19399	RGT Foxxy	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
19420	RGT Decitexx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
19421	RGT Lacteaxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia

19427	Akenaton	200	HT	Caussade Semences - Francia
19432	Avantage	200	HT	Caussade Semences - Francia
19434	Alone	200	HT	Caussade Semences - Francia
19448	CS Casiopi	200	HT	Caussade Semences - Francia
19454	CS Kissmi	200	HT	Caussade Semences - Francia
18831	KWS Cyclopes	700	HS	KWS Saat SE - Germania
18832	KWS Olimpion	700	HS	KWS Saat SE - Germania
18833	KWS Elektro	700	HS	KWS Saat SE - Germania
18167	Ataraxia	200	HS	Syngenta France SAS - Francia
18066	Appli	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano
18070	Azzeti	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano
18093	Crescent	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
17519	Lineade	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
18211	Sparkling	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
18224	Zapotek	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
18484	B3545D	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl - Pessina Cremonese (CR)
18477	B3316C	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl - Pessina Cremonese (CR)
19388	Vallat	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
18387	Erwinga	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
18389	Astringa	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
18386	Shironga	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
16645	M17G17	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
19194	RGT Modernixx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
19350	Beegees	200	HT	Mas Seeds - Francia

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18600	13GS0037	400	HS	S&W Seed Company - USA
19132	RGT Alligator	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
19143	Concerto	400	HS	RAGT 2N S.A.S - Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
18743	Nabucco	Semetica Srl - Montevarchi (AR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A01449

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 gennaio 2020.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, contenente «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 19, che reca disposizioni generali in materia di incarichi di funzione dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, «Regolamento recante la disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni in materia di turismo e di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, nonché per assicurare continuità delle funzioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante il regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2014 di definizione dei criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 di «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2017;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2018, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del segretariato generale del Ministero sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data del 29 gennaio 2019 n. 1-75;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 n. 93, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2019, n. 195, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019 in corso di perfezionamento, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 in corso di pubblicazione, con il quale, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 sono stabiliti termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. cento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e sette unità di personale dirigenziale non generale a tempo indeterminato del Ministero dello sviluppo economico, assegnate alla data del 4 settembre 2019 alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 2013;
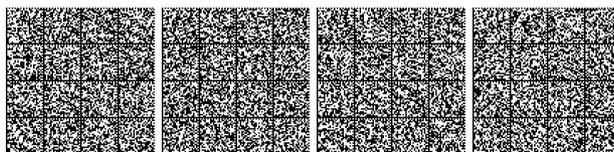
Ritenuto che ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di sette posti di funzione dirigenziale non generale e di cento unità di personale non dirigenziale con contestuale corrispondente riduzione della dotazione organica del personale del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93/2019, occorre provvedere al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all' art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche;

Visto il Piano della p*erformance* 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 31 gennaio 2019, che include la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019;

Visto il Piano nazionale anticorruzione e successivi aggiornamenti;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (PTPCTI) 2019/2021, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 31 gennaio 2019;

Visti i CC.CC.NN.LL. - Dirigenza - Area l, vigenti;

Vista la direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale l'on. senatore Stefano Patuanelli è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Viste le proposte dei direttori generali in merito alla distribuzione di competenze tra gli uffici dirigenziali di livello non generale;

Ritenuto di recepire le proposte di modifica presentate dai competenti direttori generali al fine di definire con il presente decreto, di natura non regolamentare, l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019 ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Sentito il Comitato unico di garanzia;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. I centoventitré uffici dirigenziali di livello non generale, previsti dalla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, in corso di registrazione, rideterminata per effetto del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, sono ripartiti tra il segretariato generale e le direzioni generali come indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, sei posti di funzione sono attribuiti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance, da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.

3. I compiti e le funzioni di ciascuno ufficio dirigenziale di livello non generale, che assume la denominazione di «divisione», sono individuati come riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. Gli uffici periferici della direzione generale per gli incentivi alle imprese sono soppressi e le risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione presso i suddetti uffici sono trasferite agli Ispettorati territoriali della direzione generale per le attività territoriali.

2. Le modalità di trasferimento delle risorse umane attualmente assegnate ai predetti Uffici periferici, sono definite con separato accordo tra le due direzioni generali sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 che cessa di avere efficacia dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio e alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 79
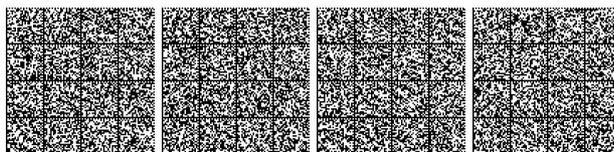
ALLEGATO 1

Elenco Uffici e numero Divisioni delle Direzioni Generali del Ministero dello sviluppo economico

UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI	DIVISIONI
Segretariato generale	6
Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese	11
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	9
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	9
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica	9
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari	10
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione	7
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	7
Direzione generale per le attività territoriali	16
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica	12
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale	8
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio	7
Funzioni dirigenziali presso gli Uffici diretta collaborazione	6
Funzioni dirigenziali presso l'Organismo indipendente di valutazione	1
Incarichi di studio	5
Totale Uffici	123

ALLEGATO 2

Uffici del Segretario generale

Il Segretariato generale si articola nelle seguenti 6 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Indirizzo amministrativo e Affari generali – Struttura di supporto alle attività di Responsabile della Protezione Dati.

- coordinamento dell'attività di audit interno finalizzato alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia della struttura per il miglioramento della gestione ed al buon andamento complessivo della Amministrazione;
- coordinamento dell'attività di comunicazione ed informazione istituzionale del Ministero in raccordo con gli Uffici preposti del Ministero;
- predisposizione degli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
- supporto al Segretario generale per gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del CdR;
- gestione della segreteria della conferenza dei Direttori generali;
- gestione delle risorse umane del CdR;
- rapporti con le organizzazioni sindacali;
- gestione dei flussi documentali e protocollo ed archivio informatico;
- coordinamento, con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, per le attività di promozione delle pari opportunità di genere all'interno e all'esterno dell'Amministrazione;
- affari generali per la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza.
- Supporto al Segretario Generale nell'istruttoria per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro.
- Struttura di supporto al Responsabile delle attività di Responsabile della Protezione Dati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016.

Divisione II – Programmazione economica - finanziaria e della Performance

- elaborazione degli atti di indirizzo dell'azione amministrativa, del ciclo della performance in rapporto con l'OIV;
- esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di bilancio, predisposizione dei documenti economico-finanziari e rapporti con gli organi competenti;
- coordinamento per l'organizzazione e il funzionamento del controllo di gestione del Ministero;
- gestione delle risorse finanziarie e strumentali del CdR;
- coordinamento, in accordo con le Direzioni generali competenti, per la definizione e la verifica periodica dell'assetto organizzativo e la gestione delle risorse strumentali;

- nell'ambito della programmazione economica e finanziaria, predisposizione degli atti finalizzati, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei centri di responsabilità amministrativa, all'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilità, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa delle Direzioni generali;
- coordinamento, in raccordo con le competenti Direzioni generali, dello sviluppo di processi e progetti innovativi finalizzati ad ottimizzare l'organizzazione dell'amministrazione, anche nella prospettiva della transizione al digitale;
- gestione dei patrocini.

Divisione III – Coordinamento delle attività del Ministero aree Impresa e Mercato

- elaborazione, istruttoria e attuazione degli indirizzi e dei programmi strategici definiti dal Ministro nell'ambito delle aree tematiche dell'impresa, mercato in coordinamento con la Divisione II;
- impulso, coordinamento e monitoraggio nell'attuazione del Programma di Governo per le politiche nelle aree tematiche dell'impresa, mercato ed internazionalizzazione;
- coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali volte all'attuazione degli atti di indirizzo e dei programmi del Ministro attraverso la creazione di gruppi di lavoro inter funzionali per la gestione di progetti o processi di particolare rilievo;
- designazioni nei gruppi di lavoro, comitati, commissioni per i quali è prevista la rappresentanza del Ministero inclusi gli organismi collegiali degli enti vigilati e partecipati;
- supporto alle attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi *in coordinamento con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica* (L. 244/2007);
- Supporto al Segretario generale nelle attività connesse alle iniziative legislative, regolamentari, ai provvedimenti generali ed al monitoraggio del contenzioso di particolare rilevanza per l'Amministrazione nell'ambito delle aree tematiche di competenza.

Divisione IV - Coordinamento delle attività del Ministero aree Energia e Comunicazioni

- elaborazione, istruttoria e attuazione degli indirizzi e dei programmi strategici definiti dal Ministro nell'ambito delle aree tematiche dell'energia e delle comunicazioni, in coordinamento con la Divisione II;
- impulso, coordinamento e monitoraggio nell'attuazione del Programma di Governo per le politiche nelle aree tematiche dell'energia e delle comunicazioni;
- coordinamento strategico delle attività delle Direzioni generali volte all'attuazione degli atti di indirizzo e dei programmi del Ministro attraverso la creazione di gruppi di lavoro inter funzionali per la gestione di progetti o processi di particolare rilievo;
- designazioni nei gruppi di lavoro, comitati, commissioni per i quali è prevista la rappresentanza del Ministero inclusi gli organismi collegiali degli enti vigilati e partecipati;
- Supporto al Segretario generale nelle attività connesse alle iniziative legislative, regolamentari, ai provvedimenti generali ed al monitoraggio del contenzioso di particolare rilevanza per l'Amministrazione nell'ambito delle aree tematiche di competenza.

Divisione V – Rapporti con l'Unione Europea e affari internazionali

- coordinamento, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale;
- coordinamento, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia, delle attività del Ministero nei rapporti con gli organi dell'Unione Europea e negli adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 234 del 2012 ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui è titolare il Ministero;
- monitoraggio degli stati di crisi internazionale e predisposizione degli atti per la tempestiva informazione al Ministro circa i conseguenti interventi posti in essere dalle Direzioni generali negli ambiti di rispettiva competenza;
- proposte e attività afferenti le procedure di arbitrato internazionali in raccordo con la Direzione generale competente per materia;
- supporto all'attività di studio ricerca ed indagine anche in raccordo con le Direzioni generali competenti in materia di statistica.

Divisione VI – Coordinamento delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio sugli enti strumentali e società, partecipati e vigilati dal Ministero - Struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

- definizione e verifica periodica dell'assetto organizzativo e delle attività degli enti strumentali e società partecipate e vigilate del Ministero;
- monitoraggio degli obiettivi assegnati agli enti soggetti alla vigilanza, anche avvalendosi dei dati e delle elaborazioni realizzate a cura delle Direzioni generali competenti,
- monitoraggio periodico dei risultati conseguiti dagli enti vigilati dal Ministero;
- cura delle attività, in raccordo con le Direzioni generali interessate, necessarie ad assicurare il concreto esercizio del controllo analogo;
- attività istruttoria, in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero, per l'espressione dei pareri sugli atti e sulle nomine degli enti strumentali e società partecipati e vigilati, dal Ministero;
- coordinamento dell'attività di vigilanza sull'ICE prevista dall' art.2 comma 7, del decreto legge 104 del 2019 nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
- supporto al Segretariato generale per gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.
- Struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le attività finalizzate alla:
  - ✓ promozione delle misure volte alla prevenzione della corruzione e all'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del Ministero in raccordo con il Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione;
  - ✓ coordinamento delle attività delle Direzioni Generali competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n.231;
  - ✓ svolgimento delle attività di audit interno connesse al risk management e alla mappatura dei processi, al fine di migliorare la gestione del rischio di corruzione.
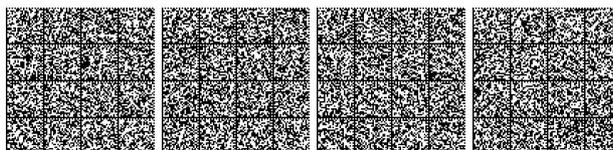
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

La Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese si articola nelle seguenti 11 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I - Affari generali e programmazione interventi

- rilevazione e programmazione dei fabbisogni e coordinamento per la gestione del personale, istruttoria dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti, conferimento di incarichi, gestione amministrativa del personale della Direzione generale, individuazione dei bisogni formativi e proposte per la progettazione di corsi di formazione in raccordo con la Direzione generale risorse, sistemi informativi, organizzazione e bilancio;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rilevazione e programmazione dei fabbisogni di beni e servizi della Direzione in raccordo, per le spese in gestione unificata, con la Direzione generale risorse, sistemi informativi, organizzazione e bilancio. Gestione e aggiornamento procedure informatiche e banche dati;
- rilevazione e programmazione finanziaria, gestione amministrativa e contabile delle risorse economico finanziarie assegnate alla Direzione generale per il funzionamento e relativa attuazione. Supporto alla gestione dei capitoli di bilancio di competenza della Direzione delegati ai titolari degli uffici;
- controllo e monitoraggio della posta in ingresso, coordinamento e gestione della firma degli atti, dell'anagrafe delle prestazioni, del protocollo unificato e dell'archivio;
- predisposizione del budget economico della direzione e rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale; coordinamento delle attività relative al controllo di gestione;
- monitoraggio e analisi dei costi di funzionamento della Direzione e eventuali azioni correttive, in raccordo con la Direzione generale risorse, sistemi informativi, organizzazione e bilancio;
- supporto al Direttore generale per le attività in materia di pianificazione strategica;
- coordinamento delle politiche di bilancio della Direzione generale e supporto alle gestioni dei capitoli di bilancio delegati ai titolari degli uffici;
- rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione - OIV per l'attuazione degli adempimenti in materia di valutazione e performance;
- definizione della nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e predisposizione del rendiconto finanziario per la parte di competenza della Direzione generale;
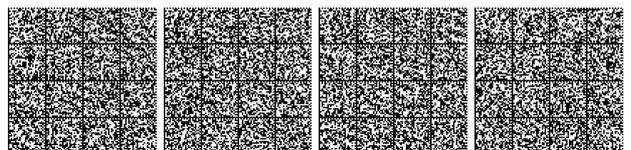
- elaborazione, in collaborazione con le divisioni II e IV, di proposte per il DEF e la legge di stabilità per la parte di competenza della Direzione generale;
- monitoraggio e coordinamento della realizzazione degli obiettivi strategici di cui alla direttiva generale del Ministro e dell'attuazione del programma di Governo;
- rapporti con la Corte dei conti, l'Ufficio centrale di bilancio ed il Segretariato generale;
- comunicazione interna ed esterna, rapporti con la redazione intranet ed internet e con l'URP, promozione di iniziative pubblicitarie ed editoriali e campagne di informazione, organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni in raccordo con la Direzione generale risorse, sistemi informativi, organizzazione e bilancio;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- attività connesse in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
- supporto amministrativo al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettere r) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93, relativamente alla società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A;
- supporto amministrativo al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettera t) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93 tenuto conto di quanto stabilito dall' articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019 n.132;

Divisione II - Affari giuridici e normativi

- rapporti con l'Ufficio legislativo del Ministero e, per quanto di competenza, con gli altri Uffici di diretta collaborazione e con il Segretariato generale sulle materie inerenti norme e regolamenti di competenza della Direzione generale;
- raccordo con la Direzione generale per le risorse l'organizzazione e il bilancio per il contenzioso in materia di personale, e con le Divisioni della Direzione per il contenzioso di loro competenza, con esclusione delle materie assegnate alla Divisione X;
- raccordo con la competente Divisione del Segretariato generale per la verifica della coerenza, uniformità ed unitarietà dell'attività giuridica e legislativa;
- esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie d'interesse della Direzione generale;

- supporto giuridico all'elaborazione di proposte per il DEF e la legge di stabilità per la parte di competenza della Direzione generale, in collaborazione con le altre Divisioni;
- predisposizione di schemi di atti normativi e di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla definizione di accordi di programma per le situazioni di crisi industriale complessa in collaborazione con la divisione IV;
- istruttoria e predisposizione degli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo parlamentare e degli altri atti di indirizzo e controllo parlamentare; elaborazione di studi e ricerche in materia giuridica;
- rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
- pareri, consulenza giuridica e legislativa a supporto di tutte le Divisioni della Direzione generale;
- monitoraggio ed analisi di norme comunitarie, nazionali e regionali;
- monitoraggio ed analisi del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale;
- monitoraggio ed analisi dei lavori parlamentari nazionali e comunitari;
- predisposizione di rapporti periodici sull'attività giuridica e normativa della Direzione generale.

Divisione III – Economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile

- elaborazione di proposte per lo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale e per la promozione dello sviluppo sostenibile e la transizione verso un'economia circolare;
- azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in favore delle imprese per lo sviluppo ecosostenibile;
- definizione di proposte e valutazioni, in collaborazione con la Divisione IV, relative all'utilizzo della domanda pubblica per scopi di politica industriale con particolare riferimento all'economia circolare e alla ricerca e innovazione;
- elaborazione, definizione e monitoraggio, in collaborazione con la Divisione IV, della Strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione in coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le Regioni;
- politiche per la sostenibilità ambientale delle produzioni energivore;
- elaborazione, in collaborazione con la Divisione IV, di proposte per il contributo del Ministero dello sviluppo economico al programma operativo nazionale per la ricerca e l'innovazione;
- definizione di proposte e valutazioni, in collaborazione con la Divisione IV, inerenti alla programmazione dei fondi nazionali ed europei per la ricerca e l'innovazione, per lo sviluppo della competitività e l'integrazione con le politiche territoriali;

- elaborazione, con particolare riguardo alle PMI, anche in collaborazione con la Divisione VI, di proposte per la promozione della green economy;
- studi, analisi ed elaborazione di proposte in merito all'utilizzo del green public procurement come strumento di politica industriale;
- analisi e proposte di intervento per lo sviluppo di tecnologie nell'ambito del settore delle costruzioni e delle infrastrutture - bioedilizia, materiali e costruzioni ad impatto zero, domotica, efficienza energetica;
- partecipazione ai lavori di comitati tecnici, di albi, di commissioni e comitati interministeriali previsti dalle normative ambientali;
- partecipazione ai lavori del sistema di certificazione ambientale e rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di Ecolabel ed Ecoaudit;
- attività di vigilanza e controllo sui consorzi obbligatori per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti e su altri sistemi collettivi ove previsto dalle normative ambientali;
- partecipazione ai procedimenti per la definizione delle migliori tecnologie disponibili (BAT);
- partecipazione ai procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- partecipazione alle attività connesse con i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza dei siti industriali inquinati;
- partecipazione al Comitato tecnico di coordinamento per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del 2006 (REACH) e rapporti con le altre Amministrazioni competenti;
- gestione del servizio di assistenza alle imprese sugli obblighi derivanti dall'attuazione del regolamento CE n. 1907 del 2006 (REACH- art. 124 del regolamento).

Divisione IV - Politiche per l'innovazione e per la riqualificazione dei territori in crisi

- Definizione di proposte per le politiche di sviluppo della competitività, per la promozione della ricerca e dell'innovazione, per la diffusione di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico;
- monitoraggio delle politiche e degli strumenti per la ricerca, l'innovazione e la trasformazione digitale;
- definizione, in collaborazione con la Divisione III, della Strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione in coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le Regioni;
- elaborazione, in collaborazione con la Divisione III, di proposte per il contributo del Ministero dello sviluppo economico al programma operativo nazionale per la ricerca e l'innovazione;

- individuazione e aggiornamento, in collaborazione con la Divisione V, delle specializzazioni intelligenti (smart specialization);
- supporto al Direttore generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, il Vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato in materia di politica industriale, competitività e innovazione;
- supporto tecnico all'elaborazione di proposte per il DEF e la legge di bilancio negli ambiti di competenza della Direzione generale, in collaborazione con le Divisioni I e II e in coordinamento con le altre Divisioni;
- studi, ricerche, rilevazioni e monitoraggio sull'andamento del sistema produttivo nazionale e sulle situazioni di crisi industriale di rilevanza nazionale;
- segreteria e attività di supporto tecnico al Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;
- gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia;
- politiche e programmi di reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi industriale complessa e non complessa, in collegamento con le altre strutture del Ministero e le altre Amministrazioni;
- coordinamento delle attività istruttorie per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa; coordinamento dei gruppi di coordinamento e controllo delle aree di crisi industriale complessa;
- gestione, in collegamento con le altre strutture del Ministero, delle risorse di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio1989, n. 181;
- attività amministrativa relativa alla chiusura della gestione del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (delibera CIPE 24 aprile 2007, n. 22).
- Potenziamento e qualificazione dei servizi innovativi offerti dagli attori del network del trasferimento tecnologico e gestione delle attività finalizzate all'attuazione e sviluppo dei Centri di competenza ad alta specializzazione (legge 232/2016 art. 1, comma115).

Divisione V - Politiche europee e aiuti di stato

- programmazione europea e nazionale in riferimento agli interventi per la competitività e l'innovazione;
- partecipazione ai processi di definizione dei fondi europei relativi alla politica di coesione e relativa programmazione, in collaborazione con le altre Divisioni;
- individuazione e aggiornamento, in collaborazione con la Divisione IV, delle specializzazioni intelligenti (smart specialization) e coordinamento con i livelli regionali;
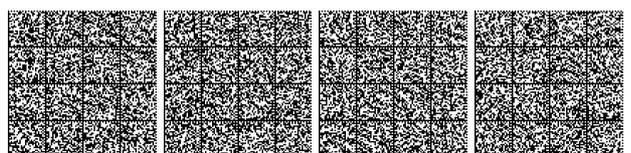
- promozione e attuazione, in collaborazione con le altre divisioni, delle iniziative e degli interventi europei in materia di politiche industriali orizzontali e settoriali, cooperazione industriale, programmazione dei Fondi europei, PMI e politiche economiche tariffarie e commerciali;
- partecipazione ed attuazione di iniziative di politiche industriali in collaborazione con altri Stati membri dell'UE; attività relative alla partecipazione al Consiglio competitività formale ed informale e al Comitato direttori generali industria e dei relativi sottogruppi;
- partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di aiuti di Stato;
- rapporti con organismi nazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo industriale e di aiuti di Stato, in collegamento con le Direzioni generali competenti;
- documentazione, analisi e informazione sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e attività inerenti al Sistema di notifica elettronica interattiva degli aiuti di Stato;
- attività relative alle richieste di sospensioni e contingenti tariffari (art. 31 del Trattato sul funzionamento dell'UE) di cui alla Comunicazione della commissione UE 2011/C 363/02;
- pareri in materia di regimi doganali (trasformazione sotto controllo doganale, traffico di perfezionamento attivo, traffico di perfezionamento passivo) richiesti dall'Agenzia delle dogane;
- partecipazione italiana ai negoziati in ambito OMC e OCSE relativi alla definizione delle tematiche industriali;
- tutela della concorrenza nei settori di competenza e relativi rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie;
- attività concernenti la politica europea dello Small Business Act per le piccole e medie imprese comprese le attività istituzionali nell'ambito dei programmi finanziati dall'Unione europea.

Divisione VI - Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le start up innovative. Responsabilità sociale d'impresa e cooperazione industriale internazionale

- partecipazione italiana all'OCSE e ad altri organismi internazionali - definizione di proposte e valutazioni di politica industriale connesse;
- partecipazione ai processi inerenti agli accordi di cooperazione industriale bilaterale con i Paesi extra UE e attività di Segretariato dei Comitati congiunti o di altri organismi analoghi creati nell'ambito dei MoU di cooperazione industriale bilaterale;
- gestione del Visto Investitori;
- partecipazione al Comitato investimenti e Comitato industria, innovazione e imprenditoria dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);

- gestione e responsabilità del Segretariato del Punto di contatto nazionale art. 39 della L 12 dicembre 2002, n. 273, per la promozione e attuazione delle Linee guida OCSE per le multinazionali in materia di condotta d'impresa responsabile;
- politiche e interventi per la responsabilità sociale d'impresa (RSI) e di imprese e diritti umani, nel quadro delle politiche europee e internazionali;
- Autorità nazionale competente per attuazione del Regolamento UE 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza per gli importatori dell'Unione di taluni minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
- politiche e interventi per la promozione e la competitività delle PMI e delle start up in materia di accesso alla finanza, anche innovativa, accesso alle tecnologie emergenti e green, sviluppo di competenze, anche in collaborazione con le Divisioni III e IV;
- politiche e interventi per il rafforzamento dell'ecosistema nazionale dell'innovazione promuovendo l'open innovation e la diffusione di tecnologie emergenti;
- politiche e interventi per il sostegno alle start up innovative, PMI innovative e incubatori certificati di cui agli art. 25-32 DL n. 179/2012 e all'art. 4 del DL n. 3/2015;
- relazione annuale di monitoraggio, monitoraggio periodico e valutazione delle misure a sostegno Start up innovative delle PMI innovative e degli incubatori certificati;
- gestione e segretariato del Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle start-up innovative;
- gestione e segretariato del Comitato tecnico per il rilascio dei nulla-osta alla concessione dei visti start-up;
- gestione finanziaria dell'Ente Nazionale per il Microcredito, salvo quanto previsto dal DPCM 19 giugno 2019, articolo 3, comma 3, lettera s);
- supporto amministrativo al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettera s) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93, relativamente all'Ente Nazionale per il Microcredito;
- supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n.180, inclusa la redazione della relazione annuale nonché le proposte per lo sviluppo delle PMI;
- gestione di interventi sul territorio in relazione ai distretti co-finanziati e ai centri di sviluppo dell'imprenditorialità;
- politiche e interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo delle imprese anche in collaborazione con le altre Direzioni e con i Ministeri ed altri enti pubblici;
- promozione di attività di studi e ricerche su temi economici e sociali per lo sviluppo e consolidamento del sistema cooperativo.

Divisione VII – Industrie del made in Italy, industrie creative e finanza d'impresa

- elaborazione e attuazione di politiche ed interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori del Made in Italy, quali agroalimentare, orafo, carta, legno e arredo, ceramica, tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature;
- elaborazione e attuazione di politiche per la finanza d'impresa a supporto delle imprese del made in Italy;
- coordinamento con gli uffici competenti per l'elaborazione delle linee d'indirizzo dell'attività promozionale in favore del *Made in Italy*;
- partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- autorità competente per l'attuazione dei regolamenti dell'Unione Europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; autorità di vigilanza dei controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione Europea;
- elaborazione, in collaborazione con la divisione IV, di politiche di avanzamento tecnologico delle filiere nei settori del made in Italy;
- raccordo con la competente Direzione nelle attività relative alla tutela del marchio; raccordo con le altre amministrazioni nelle attività relative alle indicazioni di origine e all'etichettatura di origine alimentare;
- collaborazione con le Amministrazioni competenti nella elaborazione della posizione nazionale per gli accordi commerciali per le materie di competenza;
- rapporti con le altre Amministrazioni e con gli Organismi dell'Unione Europea e internazionali attivi nei settori di riferimento;
- partecipazione alle attività svolte dal punto di contatto italiano del Codex Alimentarius;
- partecipazione al Comitato permanente della Convenzione di Vienna per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi;
- elaborazione e sperimentazione della proposta nazionale della forma di espressione supplementare dell'etichetta nutrizionale;
- organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali;
- attività di segretariato del Consiglio Nazionale Ceramico di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;
- attività di raccordo con le Camere di commercio Industria artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi di cui all'allegato 2 al decreto-legge 31 maggio 2010, n.78;
- raccordo con la competente Direzione sulle questioni attinenti alla tutela del consumatore e alla normativa tecnica nelle materie d'interesse per settori industriali di riferimento;
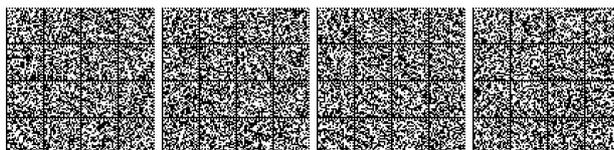
- promozione di azioni ed interventi per la diffusione e valorizzazione dei marchi di qualità specifici per i comparti dell'industria agro–alimentare e raccordo con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la tutela dei prodotti alimentari tipici e a denominazione di origine;
- rapporti con le altre Amministrazioni, con le Associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;
- elaborazione, in raccordo con il Mibact e gli Enti territoriali, di una strategia nazionale per il sostegno delle imprese culturali e creative;
- promozione di interventi a sostegno dell'artigianato artistico;
- promozione di azioni ed interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa – design, entertainment, cultura, multimedia.

Divisione VIII - Politiche per le filiere dell'industria di base e space economy

- elaborazione e attuazione di politiche ed interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori di riferimento: chimica, siderurgia, automotive, cantieristica, elettronica, microelettronica, meccanica, meccatronica e beni strumentali;
- partecipazione italiana in ambito OCSE, UE e G20 ai negoziati relativi ai settori di competenza (GFSEC, STIS e Steel Committee sulla sovraccapacità dell'acciaio);
- analisi e proposte di intervento nell'ambito dei settori produttivi afferenti al benessere ed alla salute delle persone - tecnologie per la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, biomedicale, farmaceutica, biotecnologie e e-health;
- partecipazione all'elaborazione di norme di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale; rapporti con le altre Amministrazioni e con gli Organismi comunitari e internazionali attivi nei settori di riferimento;
- elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo sostenibile e la competitività delle industrie dei settori di riferimento anche in chiave di transizione verso l'economia circolare, in collaborazione con la divisione III;
- supporto nell'attuazione a livello nazionale dei Piani di azione settoriali varati dalla Commissione europea;
- gestione, monitoraggio e verifica degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive di cui alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1, comma 1031 e segg.);
- commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami di cui all'art. 8 della legge n. 509/93.
- elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti ai regolamenti interni e le delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi salvo quanto previsto salvo quanto previsto dal DPCM 19 giugno 2019, articolo 3, comma 3, lettera s);
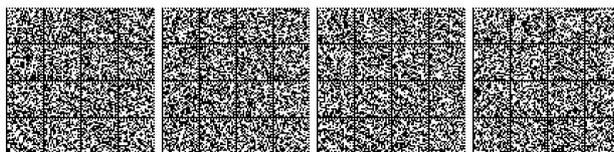
- supporto amministrativo al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettera s) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93, relativamente al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali;
- elaborazione di politiche per le industrie ICT e Agenda digitale;
- supporto alla Direzione generale per la partecipazione del Ministro alle attività del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'art.2 della legge n.7 dell'11 gennaio 2018, anche attraverso la partecipazione ai lavori della "Struttura di coordinamento per le politiche relative allo spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi", istituita con DPCM del 20 dicembre 2018;
- attuazione delle politiche per lo sviluppo della Space Economy Nazionale, anche attraverso il coordinamento delle iniziative del Piano a stralcio Space economy, di cui alla delibera CIPE n.52/2016, del 1 dicembre 2016, e attività di Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del Piano Space Economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017.

Divisione IX - Industrie aerospazio difesa e sicurezza

- partecipazione all'elaborazione di norme di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale, rapporti con le altre Amministrazioni e con gli Organismi comunitari e internazionali nei settori di riferimento;
- organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali;
- programmazione, gestione, controllo e monitoraggio degli interventi finanziari nei settori dell'aerospazio e dell'alta tecnologia per la sicurezza e la difesa;
- gestione degli interventi per l'attuazione dei programmi ad alta tecnologia, anche multinazionali, di fornitura e sviluppo per l'Amministrazione della difesa;
- definizione di proposte di politica industriale connesse alla partecipazione italiana al Patto atlantico, all'Unione europea e agli altri organismi internazionali, in collaborazione con la Divisione V;
- attività relative alla partecipazione italiana agli organismi internazionali operanti in materia di difesa e sicurezza; attività relative a commesse NATO;
- collaborazione con le amministrazioni interessate sulle problematiche connesse alla esportazione dei materiali ad elevato contenuto tecnologico, di impiego militare, duale e civile;
- attività istruttoria preordinata alla partecipazione del Ministro al Consiglio superiore di difesa per le materie di competenza della Direzione;
- segreteria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
- attività connesse alla legge di ratifica della Convenzione di Parigi sul disarmo chimico (legge 496/95 e 93/97) e collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nei rapporti internazionali e bilaterali in tema di disarmo;
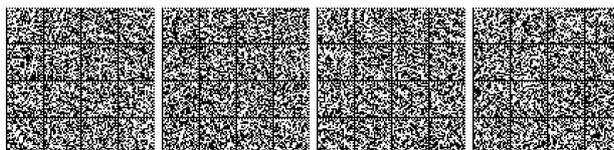
- partecipazione alle verifiche ispettive internazionali e supporto tecnico all'Autorità Nazionale nei rapporti internazionali e bilaterali con i Paesi aderenti alla Convenzione per il disarmo chimico;
- attività relativa all'esecuzione della Convenzione di Ginevra sul controllo delle armi biologiche;

Divisione X - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; decreto legislativo 8 luglio1999, n. 270; decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73;
- attività di vigilanza sulle procedure;
- procedimenti finalizzati all'adozione degli atti, previsti dalla legge, relativi alla fase antecedente l'apertura della Procedura di amministrazione straordinaria;
- procedimenti connessi alla procedura di nomina, sostituzione e revoca dei commissari straordinari e liquidatori; costituzione dei comitati di sorveglianza;
- procedimenti finalizzati dei provvedimenti autorizzativi e di liquidazione dei compensi degli organi della Procedura;
- atti finali delle procedure di amministrazione straordinaria;
- gestione del contenzioso e rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
- monitoraggio e rendicontazione dello stato di attuazione degli interventi e dei relativi effetti sugli assetti produttivi e occupazionali delle imprese interessate;
- supporto giuridico e partecipazione alla elaborazione normativa nella materia della regolazione della insolvenza delle imprese; rapporti con gli altri Uffici, le altre Amministrazioni, Autorità ed Istituzioni e con gli organismi europei;
- supporto tecnico alla gestione delle vertenze sindacali che interessano le materie di competenza.

Divisione XI - Crisi di impresa

- gestione amministrativa e contabile della struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- supporto tecnico al coordinatore della struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- coordinamento con la Divisione II per la risposta agli atti di sindacato ispettivo parlamentare nelle materie di competenza del Ministero in tema di crisi di impresa;

- studi, pareri e proposte di modifica e semplificazione della normativa nella materia della crisi d'impresa, con particolare riguardo alle misure di prevenzione delle crisi;
- predisposizione e aggiornamento della sezione internet dedicata ai tavoli di crisi.

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

La Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si articola nelle seguenti 9 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Affari generali e comunicazione

- elaborazione di proposte per la definizione delle politiche di bilancio; predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario; predisposizione del budget economico della Direzione generale e degli atti collegati; attività connesse alla definizione e all'attuazione del piano della performance nel rispetto della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione; attività connesse con il controllo di gestione e con il conto annuale; gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate; rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale;
- rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con l'OIV, con l'Ufficio centrale di bilancio e con la Corte dei Conti;
- gestione amministrativa del personale; istruttoria dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti; conferimento di incarichi; attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali; programmazione dei fabbisogni di personale, logistici ed acquisti; individuazione dei bisogni formativi;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi di qualità della Direzione generale, in raccordo con le Divisioni interessate;
- supporto alle Divisioni interessate per la definizione di atti contrattuali con soggetti terzi e gestione e monitoraggio degli atti contrattuali di carattere trasversale, ivi incluse le convenzioni con soggetti in house;
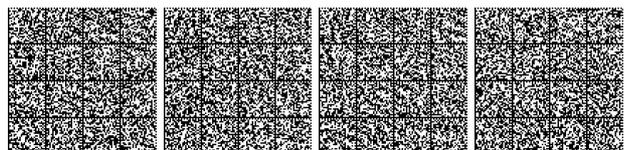
- comunicazione interna ed esterna e rapporti con l'Ufficio stampa e con l'Ufficio del cerimoniale del Ministro;
- realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, di attività editoriali e di campagne informative sui temi della proprietà industriale e sulla lotta alla contraffazione;
- organizzazione e gestione di eventi istituzionali, seminari e convegni;
- redazione del rapporto annuale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e scambio di pubblicazioni con altri uffici brevetti e marchi;
- rapporti con l'Ufficio relazioni con il pubblico.

Divisione II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione

- rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato;
- rapporti con l'Ufficio legislativo del Ministero e, per quanto di competenza, con gli altri Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
- esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie d'interesse della Direzione generale;
- predisposizione di schemi di atti normativi e di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di sindacato;
- monitoraggio ed analisi di norme comunitarie, nazionali e regionali;
- monitoraggio ed analisi del contenzioso nazionale, comunitario ed internazionale;
- monitoraggio ed analisi dei lavori parlamentari nazionali e comunitari;
- definizione delle linee guida per l'esame delle domande di titoli di proprietà industriale, in raccordo con le Divisioni competenti, e predisposizione degli atti di emanazione;
- supporto e segreteria della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- supporto per la redazione del massimario delle sentenze della Commissione dei ricorsi;
- gestione del procedimento di opposizione al rilascio di registrazione di marchi nazionali e internazionali (gestione e coordinamento dell'istruttoria degli atti di opposizione; attività di assistenza e di informazione all'utenza; predisposizione dei provvedimenti definitivi di estinzione della procedura di opposizione; coordinamento delle attività degli esaminatori);
- raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per il contenzioso in materia di personale.

Divisione III – Politiche e progetti per la lotta alla contraffazione

- elaborazione di indirizzi in materia di politiche per la tutela della proprietà industriale e supporto tecnico all'elaborazione dei piani strategici per la diffusione della cultura dell'originale e la lotta al falso;
- promozione della cultura della legalità con riferimento all'acquisto consapevole di prodotti originali, presso il sistema scolastico e universitario nonché presso i consumatori;
- definizione e gestione di misure agevolative e progetti per il contrasto all'Italian Sounding e conseguenti rapporti convenzionali con soggetti terzi;

- rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con i Vice Ministri, con i Sottosegretari di Stato e con il Segretario Generale per le tematiche inerenti la tutela della proprietà industriale;
- supporto tecnico e gestione del segretariato del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding, ivi compresa la redazione del Piano Strategico Nazionale;
- partecipazione ai lavori delle commissioni previste da accordi internazionali, nonché ai gruppi tecnici di lavoro degli organismi internazionali, in coordinamento con la Divisione IV;
- promozione di tavoli di lavoro e di protocolli di intesa con soggetti istituzionali sulle materie di competenza e raccordo con le Forze di polizia, con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con altre amministrazioni pubbliche ed enti impegnati nella tutela della proprietà industriale al fine di garantire la sinergia dell’azione e la realizzazione di azioni, piani e interventi integrati;
- gestione dell’Osservatorio nazionale sulla contraffazione; manutenzione evolutiva del sistema informativo per la raccolta dei dati in possesso delle autorità competenti in materia di contraffazione e gestione della relativa banca dati; analisi ed elaborazione dei dati in possesso delle Associazioni di categoria e delle imprese; predisposizione di rapporti sull'andamento del fenomeno della contraffazione ed elaborazioni statistiche; redazione del rapporto periodico sulle politiche per la lotta alla contraffazione;
- monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione, ivi inclusa la tracciabilità dei prodotti;
- gestione della linea diretta dedicata alla lotta alla contraffazione rivolta a imprese e consumatori svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Divisione IV – Affari europei ed internazionali

- rapporti istituzionali con l’Unione europea, con l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con l’Unione Internazionale per la protezione delle Nuove varietà vegetali (UPOV), con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O-CSE), con l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), con l’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e con l’Ufficio comunitario per le varietà vegetali (CPVO);
- partecipazione ai progetti internazionali ed ai Comitati e gruppi di lavoro tematici presso gli organismi comunitari e internazionali;
- predisposizione, implementazione e gestione degli accordi bilaterali e dei piani di cooperazione con gli organismi comunitari ed internazionali;
- attuazione e coordinamento dei progetti assegnati alle Divisioni competenti per materia all'interno del piano di cooperazione con l’EUIPO e con l’EPO e nell’ambito della cooperazione con la Commissione europea e con l’OMPI;
- partecipazione ai lavori delle commissioni miste bilaterali previste dagli accordi e dai protocolli internazionali sui temi di competenza della Direzione generale;
- rapporti con l’Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro, con il Segretario generale e con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le altre Direzioni generali del Ministero sui temi di competenza;
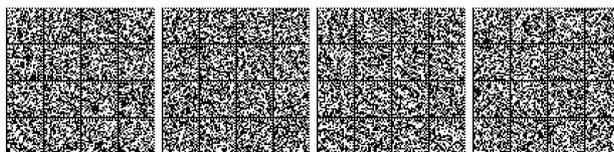
- raccordo con le altre Amministrazioni centrali, la rete diplomatica, gli uffici di ICE agenzia sui temi di competenza;
- coordinamento istituzionale di tutte le missioni internazionali e della partecipazione ai Comitati e gruppi di lavoro internazionali del personale della Direzione generale, per assicurare l'unitarietà della posizione della Direzione nei diversi consessi internazionali;
- attività di informazione al sistema economico circa gli sviluppi internazionali in merito alla proprietà industriale anche per il tramite del Tavolo delle Associazioni delle Imprese e dei Commercianti, d'intesa con la Divisione VI;
- rapporti con organismi comunitari ed internazionali e con gli altri uffici brevetti e marchi nazionali sui temi della lotta alla contraffazione, del contrasto al fenomeno dell'Italian Sounding e ai fini della diffusione della cultura della tutela della proprietà industriale, in raccordo con le rispettive Divisioni competenti;
- programmazione ed attuazione di iniziative congiunte con partner pubblici e privati esteri volte a promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza, l'uso e la tutela della proprietà industriale, in raccordo con le altre Divisioni competenti;
- stipula ed attuazione di protocolli d'intesa bilaterali con gli uffici brevetti e marchi dei Paesi terzi sui temi di competenza della Direzione;
- organizzazione e coordinamento di visite di studio di delegazioni straniere in Italia sui temi della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione in raccordo con le altre Divisioni interessate;
- rapporti con il servizio "Brevetti e proprietà intellettuale" del Ministero della difesa per quanto concerne:
- gestione ed attuazione di accordi internazionali della difesa concernenti la proprietà intellettuale;
- elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali intergovernativi per la protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione tecnico–militare internazionale.

Divisione V – Servizi per l'utenza

- gestione e manutenzione evolutiva del sistema telematico di deposito ed esame dell'UIBM;
- gestione dei depositi postali;
- cura dei bollettini ufficiali in raccordo con le Divisioni competenti per materia;
- gestione e manutenzione evolutiva del sito internet dell'UIBM, e dei siti internet e delle pagine social di competenza della Direzione generale in raccordo le Divisioni competenti sui contenuti;
- gestione e manutenzione evolutiva delle banche dati dell'UIBM sui titoli italiani di proprietà industriale e sviluppo di nuove applicazioni e/o di nuovi sistemi informativi per la diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica; elaborazioni di statistiche sulle domande e sui titoli di proprietà industriale;
- gestione della prima informazione all'utenza sui titoli della proprietà industriale (Contact Center; Sala Pubblico; ecc.);
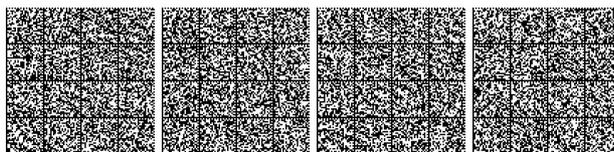
- gestione del servizio di riproduzione e rilascio delle copie della documentazione brevettuale, delle domande depositate, delle domande definite e dei titoli concessi e registrati;
- rilascio della autorizzazione a depositare all'estero domande di brevetto e cura dei rapporti con il Ministero della Difesa per quanto concerne l'acquisizione dei preventivi nulla osta, la gestione dei vincoli al segreto e delle espropriazioni di brevetti di interesse per la difesa nonché per la gestione degli atti brevettuali classificati;
- gestione dei protocolli di intesa con le associazioni di categoria per la fornitura diretta di servizi all'utenza;
- rapporti con il sistema delle Camere di Commercio; coordinamento della rete nazionale delle Biblioteche brevettuali (Patent Library) e dei Punti di Informazione Brevetti (Patent Information Point);
- applicazione delle norme di sicurezza sulla ricezione e conservazione dei documenti digitali delle domande di titoli di proprietà industriale e delle relative concessioni e registrazioni;
- gestione della documentazione brevettuale digitale e cartacea, delle domande depositate, delle domande definite e dei titoli concessi e registrati;
- rapporti con l'Ufficio europeo dei brevetti, con l'EUIPO e con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, limitatamente ai progetti di cooperazione ed alle materie di competenza;
- gestione delle richieste di beni e servizi informatici delle altre Divisioni della Direzione generale;
- servizio di protocollazione e spedizione nonché gestione dell'archivio generale per la Direzione generale.

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

- promozione della cultura della proprietà industriale, anche a livello scolastico e universitario, d'intesa con la Divisione III; elaborazione di protocolli di intesa e accordi con altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della collaborazione inter-istituzionale per lo sviluppo della cultura della proprietà industriale;
- promozione di tavoli di lavoro e di protocolli di intesa con le associazioni di categoria sui temi della proprietà industriale, ivi inclusa la gestione del Tavolo delle Associazioni delle Imprese e dei Commercianti, in raccordo con la Divisione IV per gli aspetti internazionali;
- gestione dell'Accademia UIBM per attività di informazione e di formazione in materia di proprietà industriale;
- elaborazione di proposte per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e conseguenti rapporti con le Università, gli Enti pubblici di ricerca e gli altri organismi interessati;
- proposte per la programmazione delle risorse nazionali da destinare agli interventi di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale; analisi, studio e verifica della possibilità di accesso alle risorse comunitarie per il finanziamento di iniziative per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;
- definizione e gestione di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, in raccordo con le Divisioni interessate, e conseguenti rapporti convenzionali con soggetti terzi;

- definizione e gestione di misure agevolative e progetti per favorire l’accesso al sistema della proprietà industriale da parte delle imprese, in particolare delle start-up, degli spin-off e di quelle di piccola e media dimensione, in raccordo con le Divisioni interessate, e conseguenti rapporti convenzionali con soggetti terzi;
- definizione e gestione di interventi per favorire la realizzazione della fase di prototipazione al fine di agevolare il processo di trasferimento di invenzioni dal sistema della ricerca al sistema delle imprese, in raccordo con la Divisione VII, e conseguenti rapporti convenzionali con soggetti terzi;
- definizione di proposte e valutazioni di nuovi strumenti per la finanza d'impresa con finalità dedicate alla proprietà industriale, in raccordo con le altre Direzioni generali competenti per materia.

Divisione VII – Brevetti

- esame preliminare e classificazione delle domande di brevetto per invenzione industriale da inviare all’Ufficio europeo dei brevetti per la ricerca di anteriorità;
- rapporti con l’Ufficio europeo dei brevetti per l’effettuazione della ricerca di anteriorità e gestione del rapporto ricevuto; monitoraggio dell’esecuzione del Working Agreement sulla ricerca di anteriorità tra l’Italia e l’Organizzazione Europea dei Brevetti;
- esame sostanziale delle domande di brevetto per invenzione industriale e concessione o rigetto del brevetto;
- gestione delle domande internazionali di brevetto per le quali è richiesta l’apertura della fase nazionale di esame, sulla base del Trattato di cooperazione in materia brevetti;
- ricezione delle domande di certificato di protezione complementare relative a prodotti medicinali e fitosanitari. Esame delle domande, concessione o rigetto dei certificati relativi;
- classificazione, esame delle domande di brevetto per modello di utilità e concessione dei brevetti relativi o rigetto delle domande;
- ricezione, esame delle domande e registrazione delle topografie di prodotti a semiconduttori;
- ricezione delle domande di privativa per nuove varietà vegetali e concessione delle relative privative o rifiuto delle domande;
- rapporti con il Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell’esame tecnico delle domande di nuove varietà vegetali;
- ricezione delle domande di nuove varietà vegetali comunitarie e invio all'Ufficio Comunitario per le varietà vegetali;
- rapporti con il Ministero della salute, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con altri organismi nazionali, per le materie di competenza;
- rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali per le materie di competenza;
- partecipazione ai gruppi tecnici di lavoro ed alle manifestazioni promosse in ambito nazionale comunitario ed internazionale per le materie di competenza;
- elaborazione delle linee guida per l’esame delle domande di brevetto;
- rapporti con il servizio “Brevetti e proprietà intellettuale” del Ministero della difesa per quanto concerne l’informazione tecnico–brevettuale specifica ai settori industriali della difesa, a tecnologia avanzata;
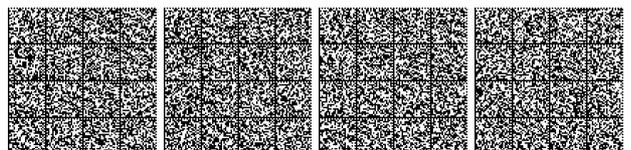
- ricezione ed esame formale delle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) ed adempimenti conseguenti, compresa la trasmissione all'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale);
- ricezione ed esame formale delle domande di brevetto europeo ed adempimenti conseguenti, compresa la trasmissione all'Ufficio Europeo dei Brevetti.
- ricezione, esame e registrazione delle traduzioni dei brevetti europei concessi ai fini della loro validazione in Italia;
- ricezione, esame e registrazione delle traduzioni delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo pubblicate ai fini della protezione provvisoria in Italia;
- ricezione ed esame delle domande di brevetto europeo delle quali è richiesta la trasformazione in domande di brevetto nazionale.

Divisione VIII – Marchi, disegni e modelli

- esame formale e di merito delle domande di registrazione per marchi nazionali d'impresa; registrazioni o rifiuto delle domande;
- concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti esposti in manifestazioni fieristiche o mostre;
- esame formale e di merito delle domande di registrazione internazionali per marchi di impresa, inoltro all'OMPI e relativa classificazione;
- aggiornamento della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
- rinnovo dei marchi nazionali e internazionali;
- ricezione, esame formale e di conformità delle domande di marchio europeo/marchio internazionale da trasformare in domande di marchio nazionale;
- trasmissione all'OMPI delle domande di registrazione internazionale di denominazione di origine e tipiche italiane per la tutela internazionale;
- esame delle domande di estensioni territoriali di marchio internazionale, posteriori alla loro registrazione;
- classificazione, esame formale e tecnico delle domande di registrazione per disegni e modelli; registrazioni o rifiuto delle domande;
- aggiornamento della Classificazione di Locarno dei disegni e modelli industriali e rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
- ricezione, esame e trasmissione delle domande di disegno e modello internazionale all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
- esame dei disegni e modelli internazionali registrati con validità in Italia;
- trasmissione all'EUIPO delle domande di disegno comunitario presentate all'Ufficio;
- rapporti con gli Organismi internazionali ed europei per le materie di competenza, in raccordo con la Divisione IV;
- partecipazione ai gruppi tecnici di lavoro ed alle manifestazioni promosse in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
- elaborazione delle linee guida per l'esame delle domande di marchi, di disegni e modelli;
- tenuta e gestione del Registro dei marchi storici di interesse nazionale.

Divisione IX – Trascrizioni e annotazioni. Nullità e decadenza dei marchi

- trascrizioni di atti concernenti brevetti, marchi e disegni;
- rapporti con l'Agenzia delle entrate e svolgimento delle attività di competenza;
- annotazioni di atti concernenti brevetti, marchi e disegni;
- registrazione dei pagamenti delle tasse e dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale;
- autorizzazione al rimborso di tasse e diritti;
- trascrizioni e annotazioni relative a marchi internazionali;
- rilascio di certificazioni;
- rapporti con l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e relativo Albo anche ai fini dell'esercizio della vigilanza della professione e dell'organizzazione dell'esame di abilitazione;
- supporto all'organizzazione degli esami di abilitazione a mandatario europeo (EQE);
- rapporti con gli Organismi internazionali per le materie di competenza e partecipazione a gruppi tecnici di lavoro, in raccordo con la Divisione IV;
- concessione di licenze obbligatorie e di licenze speciali;
- riconoscimento dei titoli esteri di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;
- gestione dei procedimenti di nullità e decadenza di marchi d'impresa registrati: gestione e coordinamento dell'istruttoria delle istanze, predisposizione dei provvedimenti definitivi di estinzione e di definizione nel merito dei procedimenti, attività di assistenza e di informazione all'utenza.

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola nelle seguenti 9 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Affari generali, rapporti in convenzione, comunicazione

- affari generali: relazioni istituzionali, rapporti con l'OIV, con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con il Segretario Generale, con le altre Direzioni generali e con la Corte dei Conti;
- individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa - gestione del ciclo delle Performance; pianificazione strategica, attività connesse con il controllo di gestione e il conto annuale; redazione note integrative al bilancio per la parte relativa agli obiettivi strategici della Direzione generale;
- contratti di lavoro, conferimento incarichi e valutazione dei dirigenti; gestione amministrativa del personale, attribuzione risorse umane e strumentali agli Uffici dirigenziali; predisposizione degli elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale, logistici e acquisti; individuazione dei bisogni formativi e supporto nell'organizzazione di attività formative interne nelle specifiche materie di competenza della Direzione;
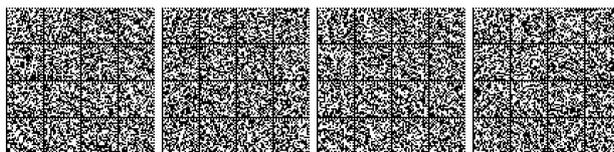
- gestione corrispondenza, cancelleria e servizi logistici della Direzione; supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- elaborazione dei dati per la liquidazione delle competenze accessorie e dei dati relativi al personale per la predisposizione del budget della Direzione generale;
- gestione del flusso delle interdittive antimafia, dei fermi amministrativi e delle richieste di primo accesso e rinnovo alla BDNA a supporto della Direzione generale;
- drafting degli atti di carattere generale di competenza della Direzione generale a supporto delle Divisioni competenti;
- trasmissione degli atti di carattere generale di competenza della Direzione agli organi di controllo e successiva attività connessa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, in raccordo con le Divisioni competenti;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).
- attività connessa allo svolgimento delle verifiche ex articolo 125, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.1303/2013;
- attività connesse al funzionamento della Struttura di supporto al Responsabile per l'attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo;
- attività relative alla trasmissione agli organi di controllo e alla pubblicazione delle convenzioni e\o accordi sottoscritti dalla Direzione, con enti in house, imprese ed enti locali; raccolta dei dati relativi alle rendicontazioni sullo stato di avanzamento delle attività in convenzione con gli enti in house;
- attività informativa verso utenza interna ed esterna per le materie di competenza della Direzione generale, in raccordo con l'URP, con gli Uffici direzionali e con l'Ufficio stampa del Ministro; rapporti con la redazione internet, intranet e con gli Sportelli informativi in ambito territoriale, in raccordo con le altre Divisioni; redazione e trasmissione della Newsletter DGIAI;
- supporto al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettera r) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93;
- supporto amministrativo al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettera t) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93 tenuto conto di quanto stabilito dall' articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019 n.132.
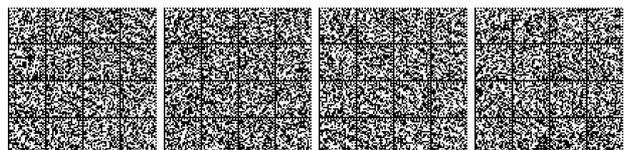
Divisione II – Affari giuridici, normativi e coordinamento amministrativo

- documentazione giuridica e normativa ed elaborazione di studi e ricerche in materia giuridica;
- rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
- raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per il contenzioso in materia di personale;
- esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie d'interesse della Direzione generale;
- pareri, consulenza giuridica e legislativa e supporto alle Divisioni in materia di contenzioso;
- coordinamento giuridico-amministrativo, monitoraggio del contenzioso della Direzione generale, supporto e coordinamento delle divisioni competenti per materia nell'analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali e della normativa europea e dei relativi adempimenti attuativi, nella predisposizione di proposte normative, nella formulazione di osservazioni sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di pareri sui ricorsi alla Corte di Giustizia Europea e sui Trattati internazionali, nella redazione di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo parlamentare e nella predisposizione di elementi per le sedute di organismi istituzionali;
- istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- adempimenti connessi con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dalle imprese e da altri soggetti per contributi revocati, sospensioni e discarichi dei ruoli;
- insinuazioni fallimentari e rapporti con la relativa curatela;
- coordinamento delle richieste istruttorie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e da altri organi di controllo nazionali e comunitari e redazione delle relative risposte e relazioni;
- supporto alla Divisione IV per la trattazione del contenzioso relativo ai progetti cofinanziati;
- supporto al Direttore generale per la predisposizione di direttive e atti generali concernenti l'attività amministrativa e per la redazione di atti regolamentari e attuativi in applicazione di norme di legge.

Divisione III – Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici

- attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;
- coordinamento per la raccolta ed elaborazione dei dati finalizzato alla ricognizione sull'operatività del sistema nazionale di agevolazione alle imprese e alla predisposizione della Relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e all'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive;

- coordinamento e supporto alle Amministrazioni per il censimento, tramite il sistema SARI (State Aid Reporting Interactive), degli aiuti statali, regionali e di altri enti pubblici richiesto dalla Commissione UE per la redazione del "Quadro di valutazione degli aiuti di Stato";
- predisposizione delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- programmazione, monitoraggio, gestione e formazione tecnica del personale utilizzato nelle attività inerenti le verifiche in loco, incluse quelle di I livello sui programmi cofinanziati, in conformità alle singole normative nazionali e comunitarie di riferimento anche avvalendosi del personale degli Ispettorati territoriali in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali;
- coordinamento delle attività inerenti alle verifiche in loco "mirate" su indicazione delle Divisioni competenti per le singole misure agevolative, anche avvalendosi del personale degli Ispettorati territoriali in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali;
- rapporti con la Guardia di Finanza e le altre autorità di controllo in merito alle attività inerenti alle verifiche in loco;
- sviluppo e amministrazione di un sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo anche in funzione dell'evoluzione normativa degli strumenti esistenti e della definizione dei nuovi nell'ambito delle linee di intervento della Direzione generale, in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
- informatizzazione della Direzione generale anche mediante progettazione, gestione e manutenzione evolutiva dei supporti applicativi;
- gestione dei servizi di help desk tecnico e di assistenza agli utenti dei servizi informatici della Direzione generale in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
- gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) finalizzato a garantire il rispetto dei divieti di cumulo e gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
- ricognizione delle esigenze informatiche della Direzione generale ai fini della programmazione dei fabbisogni, dell'acquisizione di beni e servizi e della gestione da parte della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio e supporto alla medesima Direzione generale per l'implementazione e la conduzione di sistemi informativi dedicati.

Divisione IV – Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie

- supporto alla Direzione generale nell'esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei fondi strutturali comunitari nella titolarità del Ministero;
- segreteria tecnica dei comitati di sorveglianza e del comitato di indirizzo e di attuazione dei Programmi operativi nazionali (PON) a titolarità della Direzione generale;
- monitoraggio e programmazione delle risorse liberate e del Fondo sviluppo e coesione e della programmazione complementare ai fondi strutturali;
- elaborazione di proposte, in raccordo con le altre Divisioni coinvolte, per la definizione, la programmazione e l'attuazione dei programmi operativi nell'ambito dei programmi cofinanziati, della programmazione complementare, del Fondo sviluppo e coesione e del Fondo per la crescita sostenibile;
- rapporti con la Divisione V per la gestione delle risorse provenienti dall'Unione europea a cofinanziamento di programmi e interventi agevolativi;
- monitoraggio e rendicontazioni periodiche degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea. della programmazione complementare e del Fondo sviluppo e coesione;
- definizione di iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento;
- documentazione, analisi e informazione sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato con particolare riferimento agli incentivi;
- adempimenti connessi alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione UE dei regimi di aiuto e dei programmi di investimento, in raccordo con le Divisioni competenti della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;
- adempimenti connessi alle procedure per esenzione e notifica degli aiuti e relativo monitoraggio;
- adempimenti connessi all'antidumping e all'antisovvenzione proposte da Paesi terzi;
- gestione, monitoraggio e controllo delle convenzioni di assistenza tecnica alla Direzione generale a valere su risorse comunitarie e nazionali, in raccordo con le Divisioni interessate;
- coordinamento delle attività di controllo di I livello, amministrativo e in loco, sugli interventi cofinanziati con risorse comunitarie.

Divisione V – Programmazione e gestione risorse finanziarie

- monitoraggio finanziario del Fondo per la crescita sostenibile;
- predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario, predisposizione del budget economico della Direzione generale e rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale;
- gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, proposte per la definizione delle politiche di bilancio;
- gestione e monitoraggio delle contabilità speciali per gli interventi agevolativi attuati dalla Direzione generale, compresa l'esecuzione delle registrazioni contabili, dei pagamenti e delle rendicontazioni;

- gestione e monitoraggio delle registrazioni contabili e dei pagamenti relativi agli interventi agevolativi in contabilità ordinaria di competenza della Direzione generale;
- gestione delle attività relative alle missioni di servizio, in raccordo con le Divisioni interessate;
- disciplina attuativa degli interventi di competenza, compresa la predisposizione di atti e provvedimenti amministrativo-contabili da sottoporre alla firma del Ministro.

Divisione VI – Accesso al credito e incentivi fiscali

- gestione e monitoraggio del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della 28 dicembre 2015, n. 208;
- attività connesse alla gestione degli interventi del Fondo nazionale per l'innovazione di cui all’articolo 1, commi 206 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- attività connesse alla gestione degli interventi volti alla diffusione e al rafforzamento dell’economia sociale sul territorio nazionale;
- gestione degli interventi volti a favorire l'accesso al credito e il rafforzamento patrimoniale delle PMI;
- attività connesse alla gestione e al monitoraggio del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Sezioni speciali e delle Riserve dello stesso Fondo di garanzia;
- gestione di misure di intervento tramite concessione ed erogazione di contributi rapportati agli interessi relativi a finanziamenti bancari alle imprese;
- gestione degli interventi di cui all’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, a sostegno di processi di capitalizzazione delle PMI;
- gestione degli interventi per le imprese vittime di mancati pagamenti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e degli interventi per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- altri interventi per la promozione dell'accesso al credito e al mercato di capitali;
- rapporti con B.E.I. ed altre istituzioni finanziarie comunitarie e definizione dei relativi accordi di finanziamento, in raccordo con la Divisione IV;
- gestione degli interventi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a sostegno degli investimenti delle PMI in nuovi macchinari, impianti e attrezzature tramite la concessione ed erogazione di contributi rapportati agli interessi su finanziamenti bancari;
- gestione e coordinamento di interventi volti a favorire l’innovazione e l’ottimizzazione dei processi operativi delle PMI tramite la concessione di incentivi e il sostegno all’accesso al credito;
- gestione, monitoraggio e controllo degli interventi per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei Confidi di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 47;
- gestione dei programmi e degli interventi volti a favorire l’accesso al credito delle imprese per il tramite del sistema dei Confidi o altri intermediari finanziari;

- gestione e monitoraggio delle partecipazioni detenute dal Ministero ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e degli adempimenti connessi al relativo censimento;
- gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle società cooperative e dei loro consorzi e attività di supporto alle iniziative ministeriali in tema di crisi d' impresa, con particolare riferimento alle operazioni di workers buy out in coordinamento con le società di promozione e sviluppo della cooperazione partecipate dal Ministero;
- gestione, coordinamento e regolamentazione, per la parte di competenza della Divisione, del FRI - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese;
- disciplina attuativa degli interventi di competenza, ivi inclusa la predisposizione degli atti normativi e comunque a carattere generale da sottoporre alla firma del Ministro, relativamente agli aspetti di competenza;
- coordinamento, vigilanza e monitoraggio sulle attività gestite da soggetti incaricati dalla Direzione generale dell'istruttoria ed erogazione ovvero della gestione di interventi di competenza della Divisione e sulle relative Convenzioni.

Divisione VII – Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento

- gestione di programmi e interventi di ricerca e sviluppo e di innovazione, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile anche cofinanziati con risorse comunitarie, ivi inclusi gli interventi di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- attività connesse, per la parte di competenza del Ministero, all'attuazione degli appalti precommerciali e di innovazione, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, compresi gli interventi per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet delle cose;
- gestione degli interventi per favorire il trasferimento tecnologico alle imprese;
- rapporti con Cassa depositi e prestiti in relazione alle attività del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per la parte di competenza;
- rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e con enti pubblici di ricerca;
- attività connesse alla gestione dell'Albo Esperti in innovazione tecnologica;
- attività di programmazione delle risorse finanziarie in raccordo con la Divisione IV, indirizzo, monitoraggio e controllo dei Contratti di sviluppo, nonché ulteriori attività di gestione degli stessi;
- attività di valutazione e negoziazione di Accordi di programma e di Accordi di sviluppo nell'ambito dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
- disciplina attuativa degli interventi di competenza, ivi inclusa la predisposizione degli atti normativi e comunque a carattere generale da sottoporre alla firma del Ministro, relativamente agli aspetti di competenza;
- coordinamento, vigilanza e monitoraggio sulle attività gestite da soggetti incaricati dalla Direzione generale dell'istruttoria ed erogazione ovvero della gestione di interventi di competenza della Divisione e sulle relative convenzioni.

Divisione VIII – Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale

- gestione di programmi e interventi volti, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale in favore di aree e settori che versano in situazioni di crisi, ivi inclusi gli interventi di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;
- rapporti con comitati e organismi competenti in materia di aree di crisi e partecipazione ai tavoli di crisi aziendale in rappresentanza della Direzione generale in raccordo con le altre Direzioni Generali interessate;
- ristrutturazione e riconversione dell'industria della difesa di cui all'articolo 6 della legge 19 luglio 1993, n. 237;
- gestione delle attività relative ai Contratti di localizzazione e ai Contratti di programma;
- gestione dei programmi agevolati di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 nonché degli altri interventi agevolativi volti al sostegno straordinario del Mezzogiorno;
- gestione stralcio degli interventi agevolativi alle imprese nelle aree terremotate di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- gestione dei contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate a interventi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
- attività propedeutica alla definizione degli Accordi di programma quadro (APQ) e coordinamento dei relativi adempimenti anche con riguardo a specifiche misure inserite negli APQ delegate al Ministero dalle regioni;
- procedimenti collegati alla chiusura agevolata dei Patti Territoriali (PT) e dei Contratti d'Area (CA) ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ivi compresi i rapporti con le Regioni interessate;
- gestione dei programmi infrastrutturali inseriti nelle rimodulazioni dei Patti territoriali e dei Contratti d'area e corresponsione del Contributo globale ai Soggetti responsabili;
- monitoraggio degli interventi inseriti nei Patti territoriali e nei Contratti d'area e rapporti con la Cassa depositi e prestiti e altri soggetti coinvolti nella gestione;
- gestione stralcio degli interventi per il commercio elettronico di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la razionalizzazione del comparto delle fonderie di cui all'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per i settori minerario ed energetico e con finalità ambientale;
- disciplina attuativa degli interventi, ivi inclusa la predisposizione degli atti normativi e comunque a carattere generale da sottoporre alla firma del Ministro, relativamente agli aspetti di competenza;
- coordinamento, vigilanza e monitoraggio sulle attività gestite da soggetti incaricati dalla Direzione generale dell'istruttoria ed erogazione ovvero della gestione di interventi di competenza della Divisione e sulle relative convenzioni.

Divisione IX – Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese

- gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno della competitività e della promozione della loro presenza sui mercati esteri;
- gestione degli interventi per l'attrazione degli investimenti esteri e per la promozione in ambito internazionale della politica industriale; supporto al Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- gestione degli interventi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile per la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- interventi agevolativi per il supporto all'internazionalizzazione delle PMI;
- attuazione dell'Azione integrata per l'internazionalizzazione – Piano export Convergenza;
- gestione degli interventi volti al sostegno agli investimenti produttivi innovativi;
- gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;
- gestione degli interventi di sostegno all'innovazione industriale e alla competitività, ivi compresi i progetti di innovazione industriale ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
- gestione degli interventi sotto forma di «voucher» di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese;
- gestione degli interventi sotto forma di «voucher» a beneficio del micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;
- gestione degli interventi di cui all'articolo 29, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 a sostegno dei progetti di trasformazione digitale delle PMI;
- gestione degli interventi per la promozione e l'assistenza tecnica e finanziaria dei programmi per l'avvio e il consolidamento di imprese innovatrici tramite strumenti di incubazione di impresa di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- gestione degli interventi di agevolazione in favore delle imprese localizzate all'interno delle Zone Franche Urbane;
- gestione dei Programmi regionali per il commercio e turismo, di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266; gestione stralcio degli interventi per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per i mercati agroalimentari di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le PMI delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, sotto forma di incentivi fiscali automatici di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonché dei residui interventi in materia di commercio;
- disciplina attuativa degli interventi di competenza, ivi inclusa la predisposizione degli atti normativi e comunque a carattere generale da sottoporre alla firma del Ministro;
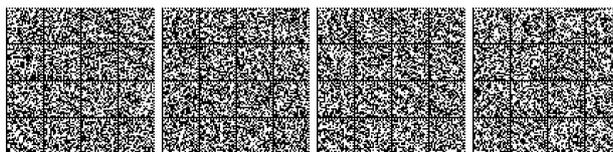
- coordinamento, vigilanza e monitoraggio sulle attività gestite da soggetti incaricati dalla Direzione generale dell'istruttoria ed erogazione ovvero della gestione di interventi di competenza della Divisione e sulle relative convenzioni.

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica si articola nelle seguenti 9 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Affari generali e controllo programmi di incentivazione

- trattazione degli affari generali e di attività specifiche direzionali;
- rapporti con la Corte dei Conti, l'Ufficio centrale di bilancio, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Segretariato Generale, i Sottosegretari e l'OIV per le materie di interesse generale della Direzione;
- supporto al direttore generale per le attività di pianificazione strategica e di elaborazione e di monitoraggio degli obiettivi, attività connesse con il controllo di gestione;
- supporto e coordinamento all'elaborazione di proposte per il documento di politica economica e finanziaria per le materie di competenza della Direzione;
- predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario, politiche di bilancio, predisposizione del budget economico della Direzione generale e rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale; gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, gestione dei capitoli di bilancio;
- attività di economato e contrattualistica, missioni del personale;
- coordinamento giuridico-amministrativo e del contenzioso della Direzione, pareri giuridici agli uffici della direzione, analisi degli atti normativi nazionali, regionali e comunitari, predisposizione di proposte normative e di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo nelle materie di competenza, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con gli uffici di diretta collaborazione;
- contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti; conferimento di incarichi, gestione amministrativa del personale, attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale ed individuazione dei bisogni formativi;
- informatizzazione, protocollo informatico ed archivio della Direzione generale;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).
- comunicazione interna ed esterna in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio e con l'Ufficio stampa; rapporti con la redazione intranet ed internet e con l'URP;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promozione di programmi di formazione e informazione sulle materie di competenza della Direzione
- attività di controllo amministrativo dei programmi di incentivazione nazionali ed interregionali a finanziamento europeo, di competenza della Direzione, fatte salve le attribuzioni della Divisione VIII;
- supporto al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettera r) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93;

Divisione II – Mercati energetici

- norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di mercato interno dell'energia, in coordinamento con la Divisione competente della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- disciplina generale di organizzazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, tenendo conto dell'evoluzione dell'offerta e della domanda, degli obiettivi di diversificazione delle fonti e di efficienza del mix produttivo e di altri sistemi energetici europei; approvazione della disciplina del sistema organizzato di scambi dell'energia elettrica e del gas, del mercato della capacità e sviluppo del mercato dei derivati;
- disciplina delle piattaforme di scambio centralizzate in materia di logistica petrolifera e prodotti petroliferi;
- valutazione del grado di effettiva liberalizzazione nei segmenti dei mercati energetici esposti alla concorrenza; predisposizione e adozione di misure a favore della concorrenza e dell'efficienza di mercato;
- analisi sull'andamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas e strategie di approvvigionamento; rapporti sui prezzi all'ingrosso e sui prezzi retail e comparazioni con i principali paesi europei; analisi del mercato internazionale del petrolio e dei suoi derivati e strategie di approvvigionamento;
- analisi del mercato europeo dell'energia elettrica e del gas ed impulso alle dinamiche di integrazione del mercato nazionale con il mercato interno e con quelli regionali ed internazionali, ivi inclusi i Paesi non comunitari, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, con particolare attenzione alla promozione degli scambi transfrontalieri di energie rinnovabili e alla riduzione dei prezzi;
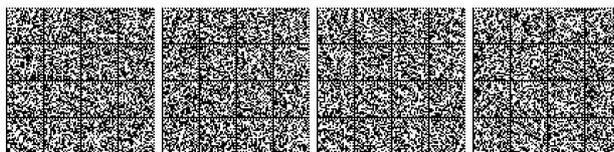
- provvedimenti in materia di importazione, esportazione e vendita di energia elettrica e gas naturale nel territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari per gli aspetti di sicurezza;
- organizzazione dei servizi ancillari per il funzionamento del mercato e all'acquisizione delle relative risorse, secondo criteri di efficienza;
- disciplina per la promozione e per la gestione di nuovi sistemi di accumulo dell'energia, inclusi i pompaggi, secondo criteri di efficienza e sviluppo del mercato;
- elaborazione di indirizzi e direttive nelle materie di competenza alle società: Terna Spa; Gestore dei mercati energetici Gme Spa; Gestore dei servizi energetici – Gse Spa; Acquirente unico Spa, Snam Rete gas Spa, Stogit Spa;
- provvedimenti in materia di esenzione dall'accesso dei terzi o di allocazione prioritaria delle capacità di trasmissione, trasporto, rigassificazione e stoccaggio di energia elettrica e gas naturale;
- disciplina ed interventi sui mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas;
- promozione della partecipazione attiva dei consumatori al mercato, delle forme di aggregazione della domanda e delle comunità energetiche;
- disciplina dei sistemi di tutela per i consumatori e di misure di contrasto alla povertà energetica; forme di bonus per specifiche categorie svantaggiate;
- misure per la competitività dei settori industriali, regimi speciali e sistemi di salvaguardia;
- rapporti con Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le materie di rispettiva competenza;
- relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- accordi ed intese con le Regioni e le amministrazioni territoriali nelle materie di competenza;
- gestione del contenzioso amministrativo nelle materie di competenza;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della Divisione.

Divisione III – Energie rinnovabili

- definizione e gestione dei piani e degli strumenti di attuazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per usi termici ed elettrici;
- valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza degli strumenti e monitoraggio del grado di raggiungimento dei target nazionali, anche in collaborazione con Divisione IX;
- analisi del mercato nazionale ed europeo dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, degli strumenti di sostegno messi in campo e delle buone pratiche;
- norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di fonti rinnovabili di energia, in coordinamento con la Divisione competente della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- norme, standard e regolamenti per la produzione, importazione, esportazione, trasporto e utilizzo delle fonti e vettori energetici rinnovabili;

- sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell'autoproduzione e promozione della partecipazione attiva degli impianti a fonte rinnovabile al mercato;
- rilascio delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia rinnovabile, di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
- promozione, coordinamento e verifica di accordi e di intese con Regioni e amministrazioni locali, in materia di fonti rinnovabili di energia, ai fini dell'armonizzazione degli obiettivi, di criteri omogenei di localizzazione degli impianti e della semplificazione delle procedure di autorizzazione, incluse quelle per modifiche e miglioramenti tecnologici degli impianti esistenti;
- rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per le materie di competenza;
- relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- indirizzi e direttive operative al Gestore dei servizi energetici, per la gestione dei programmi e delle norme di incentivazione, il monitoraggio sulle realizzazioni e l'organizzazione delle attività di supporto, ivi inclusa la gestione del contenzioso;
- indirizzi all'ENEA per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze scientifiche in materia e per la definizione di specifiche linee di attività dedicate alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- indirizzi e misure per lo sviluppo e la formazione di una capacità imprenditoriale nazionale nel settore delle fonti rinnovabili di energia e di collegamenti internazionali;
- partecipazione a collaborazioni e ad intese in ambito europeo e internazionale, per la promozione delle fonti rinnovabili e dell'innovazione tecnologica;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della divisione;
- gestione del contenzioso amministrativo nelle materie di competenza, anche in coordinamento con il Gestore dei servizi energetici

Divisione IV – Efficienza energetica

- definizione e gestione dei piani e degli strumenti di attuazione per la promozione dell'efficienza energetica e per la riqualificazione energetica dell'edilizia;
- valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza degli strumenti e monitoraggio del grado di raggiungimento dei target nazionali, anche in collaborazione con Divisione IX;
- analisi delle politiche nazionali ed europee per l'efficienza energetica e degli strumenti di sostegno;
- norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di efficienza e risparmio energetico, in coordinamento con la Divisione competente della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- norme, standard e regolamenti per l'incentivazione dell'efficienza e del risparmio energetico nei settori civile, industriale e dei trasporti, in coordinamento con le altre Amministrazioni di settore e con le altre strutture ministeriali;

- promozione di campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione in materia di efficienza e risparmio energetico, anche in collaborazione con associazioni, enti di ricerca, altre organizzazioni nazionali;
- indirizzi e misure per la formazione, per la crescita di imprese di servizi (ESCO) e per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore dell'efficienza energetica;
- promozione, sviluppo e diffusione di strumenti per mobilitare maggiori investimenti privati in efficienza energetica;
- sviluppo di sistemi energetici distribuiti, in particolare di sistemi d'utenza cogenerativi ad alta efficienza, teleriscaldamento, reti energetiche locali e loro integrazione nel sistema energetico centralizzato;
- indirizzi e direttive operative all'ENEA per le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica e monitoraggio sulle attività svolte; formulazione di indirizzi per altri soggetti pubblici operanti nel settore, inclusi i gestori delle reti energetiche;
- indirizzi e direttive operative al Gestore dei servizi energetici, per la gestione dei programmi e delle norme di incentivazione e il monitoraggio sulle realizzazioni, ivi inclusa la gestione del contenzioso;
- rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per le materie di competenza;
- collegamenti con le amministrazioni responsabili e le organizzazioni interessate per il sistema di certificazione ambientale in materia di "ecolabel" ed "ecoaudit" nel settore degli usi civili dell'energia; attività in materia di etichettatura energetica, in coordinamento con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;
- promozione, coordinamento e verifica di accordi e di intese con Regioni e amministrazioni territoriali, in materia di efficienza e risparmio energetico, anche an termini di integrazione con i programmi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della divisione;
- gestione del contenzioso amministrativo nelle materie di competenza.

Divisione V – Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

- norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di sicurezza e salvaguardia negli impieghi pacifici dell'energia nucleare;
- Norme ed atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di detenzione, commercio, trasporto ed impiego di materiali nucleari e radioattivi;
- predisposizione degli atti per la costituzione degli organi di sicurezza nucleare e per la loro organizzazione;
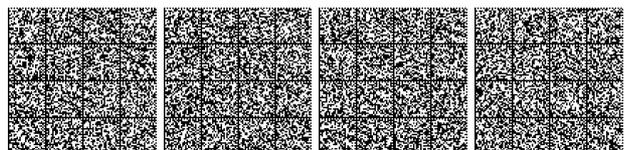
- promozione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di ricerca europei ed internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane necessarie;
- indirizzi per la gestione e sistemazione delle diverse categorie di rifiuti radioattivi, compresi gli elementi di combustibile nucleare irraggiato e i materiali nucleari presenti sul territorio nazionale;
- controllo e verifica di attuazione;
- elaborazione di indirizzi all'ENEA per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze scientifiche in materia nucleare;
- provvedimenti di autorizzazione in materia di detenzione, commercio, trasporto ed impiego di materiali nucleari e radioattivi e di smantellamento degli impianti nucleari dismessi;
- provvedimenti di autorizzazione dei siti provvisori e del deposito nazionale dei rifiuti;
- priorità e indirizzi per lo smantellamento degli impianti nucleari dismessi ed il recupero dei siti;
- elaborazione di indirizzi e direttive alla Società gestione impianti nucleari (Sogin Spa) e ad altre imprese o soggetti attivi nel settore;
- rapporti con l'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente per le materie di competenza;
- promozione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti europei e internazionali, nel campo della gestione e sistemazione di rifiuti radioattivi e dello smantellamento degli impianti nucleari dismessi;
- provvedimenti di autorizzazione in materia di importazione ed esportazione di sorgenti, di residui radioattivi e di combustibile esaurito;
- gestione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione russa, nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005, n. 160;
- relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della divisione;
- gestione del contenzioso amministrativo nelle materie di competenza.

Divisione VI – Carburanti e mobilità sostenibile

- disciplina in materia di distribuzione e vendita di oli minerali, caratteristiche e qualità dei prodotti;
- ristrutturazione e adeguamento della rete di distribuzione carburanti, anche in coordinamento con i piani di sviluppo delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e relative attività gestionali. Supporto tecnico alla gestione delle vertenze sindacali nel settore della rete di distribuzione dei carburanti;

- definizione e gestione dei piani e degli strumenti di promozione di vettori energetici e tecnologie avanzate in ordine allo sviluppo della mobilità sostenibile, quali mobilità elettrica, biometano, idrogeno, sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto GNL, nel trasporto su gomma, marittimo e ferroviario;
- norme, standard tecnici e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di mobilità sostenibile e uso di carburanti alternativi, in coordinamento con le altre amministrazioni statali competenti;
- integrazione della mobilità elettrica nella rete e nei servizi alla rete elettrica; integrazione dei carburanti alternativi nella rete del gas;
- promozione dell'utilizzo del GNL e dell'idrogeno, anche per usi industriali, di nuovi combustibili e delle infrastrutture distributive per l'offerta dei servizi all'utenza, in coordinamento con i piani di sostegno delle nuove tecnologie della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- definizione degli strumenti di promozione, gestione operativa e monitoraggio del grado di efficacia e di raggiungimento dei target nazionali, anche in collaborazione con Divisione IX;
- rapporti con gli enti di normazione tecnica e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per le materie di competenza;
- indirizzi e direttive operative al Gestore dei servizi energetici per la gestione dei programmi e delle norme di incentivazione ed il monitoraggio sulle realizzazioni, ivi inclusa la gestione del contenzioso;
- promozione di programmi, anche in collaborazione con altre Divisioni, amministrazioni, centrali e locali per lo sviluppo di sistemi di trasporto efficienti e della mobilità sostenibile;
- disciplina in materia di biocarburanti ed esercizio delle competenze operative e gestionali relative all'impiego dei biocarburanti nel settore dei trasporti per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti sostenibili;
- partecipazione ai gruppi di lavoro tecnici nazionali ed europei in materia di carburanti alternativi e mobilità sostenibile;
- accordi e intese con le Regioni e le amministrazioni locali per iniziative di promozione della mobilità dolce, della mobilità condivisa e del trasporto pubblico locale con carburanti alternativi, con particolare riferimento alle città;
- relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della Divisione;
- gestione del contenzioso amministrativo nelle materie di competenza.

Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

- definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo per la ricerca e la produzione di idrocarburi e provvedimenti ad essi inerenti;

- rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi previa istruttoria tecnica della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi e geominerari; redazione e attuazione, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilità delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi;
- promozioni di accordi, intese e relazioni con le amministrazioni centrali, le regioni e le amministrazioni locali;
- organizzazione e Segreteria della sezione c) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);
- ufficio unico per gli espropri in materia di energia: istruttorie inerenti alle istanze volte all'emanazione dei decreti ablativi, di ordinanze di deposito cauzionale per la Ragioneria territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze o di pagamento delle indennità di espropriazione e l'integrazione dei depositi o gli svincoli degli importi depositati conseguenti alla definizione delle indennità;
- adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; istruttorie inerenti alla valutazione della riduzione delle aliquote in attuazione del comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 625/1996;
- monitoraggio dei versamenti effettuati dagli operatori in materia di royalties; statistiche in materia di royalties; azioni amministrative correlate all'attuazione dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- coordinamento con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai fini delle determinazioni in merito al valore dell'indice del prezzo della materia prima energetica, quota energetica del costo della materia prima gas
- rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore;
- promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;
- predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della divisione;
- gestione del contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione VIII – Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile

- definizione di programmi di incentivazione nazionali anche a finanziamento europeo, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile;
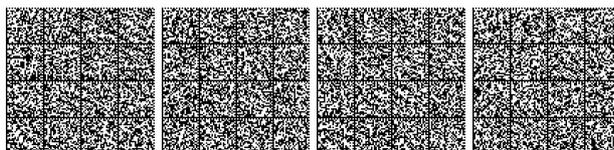
- definizione dei contenuti, dei meccanismi e degli strumenti di attuazione dei programmi, anche in connessione con altri strumenti di programmazione e sistemi di incentivazione nazionali e regionali e secondo le priorità della politica nazionale di settore;
- gestione amministrativa e contabile dei programmi di incentivazione finanziati nell'ambito della politica di coesione attribuiti alla Direzione generale, anche in qualità di Autorità di gestione dei Programmi stessi, nel rispetto dei principi di separazione richiesti dai regolamenti europei;
- collegamenti e accordi con le Regioni e con eventuali organi di partenariato per la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle misure oggetto di finanziamento. Rapporti con le altre Autorità e amministrazioni coinvolte nei programmi e con la Commissione Europea;
- monitoraggio delle attività finanziate, organizzazione e gestione del sistema informatico di tenuta dei dati contabili;
- attività di controllo sui programmi di incentivazione a finanziamento nazionale e comunitario attuati nell'ambito della politica di coesione, attribuita alla Divisione;
- promozione delle attività di informazione e comunicazione connesse ai programmi di incentivazione a finanziamento nazionale e comunitario attuati nell'ambito della politica di coesione attribuiti alla Direzione generale predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della divisione;
- gestione del contenzioso amministrativo nelle materie di competenza della divisione.

Divisione IX – Piani di attuazione e misure per la sostenibilità, mercato della CO2

- monitoraggio dei progetti e delle azioni connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) per le materie di competenza della Direzione; rapporti periodici sullo stato di realizzazione del PNIEC e relazioni al Parlamento e alla Commissione europea, in coordinamento e collaborazione con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; incontri con le parti coinvolte dall'attuazione, proposte e indirizzi per il miglioramento dell'efficacia del processo;
- definizione dei calendari attuativi delle misure connesse alle politiche di decarbonizzazione, con particolare riferimento al processo di phase out dal carbone per la produzione di energia elettrica, in condizioni di sicurezza e in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- analisi e proposte di misure di semplificazione amministrativa dei procedimenti di autorizzazione per le opere necessarie alla transizione energetica, inclusa la riqualificazione tecnologica di impianti esistenti, in coordinamento e collaborazione con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; accordi ed intese con altre Amministrazioni statali, Regioni ed enti locali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comuni, finalizzate alla migliore localizzazione degli impianti e delle opere previste nel Piano nazionale integrato energia e clima;
- studi e strumenti per la competitività del sistema energetico nazionale; relazioni, promozione e gestione di accordi con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e definizione di modelli previsionali per l'evoluzione dei si-

stemi energetici nazionali ed europei, in collaborazione con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
- analisi di impatto e proposte sulla fiscalità dei prodotti energetici, in un'ottica di sostenibilità e di orientamento della domanda;
- analisi e valutazione del funzionamento del mercato europeo dei permessi ad emettere CO2 e delle strategie europee e internazionali di risposta al cambiamento climatico;
- partecipazione agli organismi nazionali preposti alla definizione dei piani di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e all'assegnazione delle quote di emissione;
- accordi e intese con Regioni e amministrazioni locali in materia di programmi e misure per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
- promozione di collaborazioni internazionali in campo energetico nel settore dello sviluppo sostenibile; promozione, anche in coordinamento con altre Amministrazioni centrali, degli strumenti di sostenibilità energetico-ambientale presso le imprese nazionali;
- promozione di iniziative per la riduzione delle emissioni nelle imprese italiane, anche in collaborazione con altre Direzioni interessate ed altre Amministrazioni centrali e locali;
- relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività, in coordinamento con la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza.
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della divisione;
- gestione del contenzioso amministrativo nelle materie di competenza della Divisione.

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

La Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari si articola nelle seguenti 10 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Affari generali

- trattazione degli affari generali e di attività specifiche direzionali;
- rapporti con la Corte dei Conti, l'Ufficio centrale di bilancio, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Segretariato Generale, i Sottosegretari e l'OIV per le materie di interesse generale della Direzione;
- supporto al direttore generale per le attività di pianificazione strategica e di elaborazione e di monitoraggio degli obiettivi, attività connesse con il controllo di gestione;
- supporto e coordinamento all'elaborazione di proposte per il documento di politica economica e finanziaria per le materie di competenza della Direzione;
- predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario, politiche di bilancio, predisposizione del budget economico della Direzione generale e rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale;

- gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, gestione dei capitoli di bilancio;
- attività di economato e contrattualistica, missioni del personale;
- coordinamento giuridico-amministrativo e del contenzioso della Direzione, pareri giuridici agli uffici della Direzione, analisi degli atti normativi nazionali, regionali e comunitari, predisposizione di proposte normative e di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo nelle materie di competenza, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con gli uffici di diretta collaborazione;
- contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti; conferimento di incarichi, gestione amministrativa del personale, attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale ed individuazione dei bisogni formativi;
- informatizzazione, protocollo informatico ed archivio della Direzione generale, gestione dell'anagrafe delle prestazioni;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).
- supporto al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettere r) e t) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93.
- comunicazione interna ed esterna in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio e con l'Ufficio stampa; rapporti con la redazione intranet ed internet e con l'URP;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promozione di programmi di formazione e informazione sulle materie di competenza della Direzione.

Divisione II – Relazioni comunitarie e internazionali in materia di energia e geo risorse

- coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e gli organismi comunitari nel settore energetico e delle geo risorse, anche in materia di sviluppo energetico sostenibile e di risposta ai cambiamenti climatici, in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- partecipazione al processo di formazione di direttive, norme e regolamenti europei nei settori dell'energia e delle geo risorse, in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
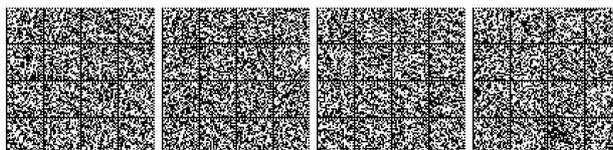
- preparazione dei Consigli dei Ministri dell'energia e delle riunioni informali dei Ministri dell'energia in ambito europeo e predisposizione degli elementi per i Consigli europei su argomenti di interesse dell'energia;
- norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza della Direzione, in collaborazione con le Divisioni della Direzione competenti per materia, e supporto per i lavori di recepimento delle direttive di competenza della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- richiesta deleghe legislative per il recepimento degli atti dell'Unione europea per i settori dell'energia e delle geo risorse, in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, e monitoraggio lavori parlamentari della legge europea e della legge di delegazione europea;
- risposte a procedure di infrazione comunitaria e ai casi EU-PILOT, per i settori dell'energia e delle geo risorse, in collaborazione con le Divisioni della Direzione competenti per materia e in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- gestione dei rapporti con gli Uffici della Commissione nella fase di notifica dei casi di aiuto e gestione dei casi di aiuto non notificati e/o dichiarati incompatibili con il Trattato sull'Unione europea e supporto alla notifica aiuti di Stato da parte della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- rapporti con l'Ufficio legislativo, l'Avvocatura di Stato e con il Ministero affari esteri sui casi della Corte di Giustizia Europea in materia di energia e geo risorse;
- predisposizione della documentazione per gli incontri bilaterali del Ministro e dei Sottosegretari su questioni di interesse comunitario;
- informazione qualificata al Parlamento in materia di energia e di geo risorse, in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- rapporti con le altre Amministrazioni e predisposizione di documenti in materia di energia e di geo risorse nell'ambito del Semestre europeo, in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- coordinamento della partecipazione a programmi comunitari di collaborazione in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia, delle geo risorse e dello sviluppo energetico sostenibile, in coordinamento con la Divisione VI;
- collaborazione con la Divisione V del Segretariato generale per il mantenimento di un quadro armonizzato dei rapporti italiani, europei e internazionali in materia energetica e di geo risorse;
- relazioni bilaterali e multilaterali con Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi per la definizione e l'attuazione di accordi e collaborazioni in materia energetica e di geo risorse;
- rapporti con Paesi esportatori di materie prime energetiche e minerarie finalizzati al mantenimento della sicurezza degli approvvigionamenti del Paese;
- informazione su iniziative e programmi comunitari e internazionali alle Divisioni della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica sui temi di rispettiva competenza;
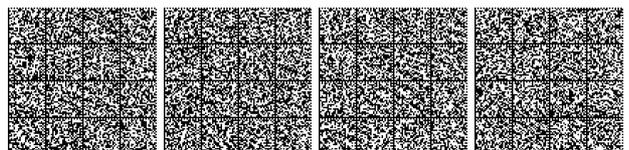
- rappresentanza e partecipazione alle attività dell'International Energy Forum, del G7, G20, OCSE, UN, UNECE, Global Geothermal Alliance, dell'Energy Charter, dell'International Energy Forum, del Central and South Eastern Europe Gas Connectivity, dell'Energy Community e delle altre organizzazioni e forum internazionali e intergovernativi per le materie energetiche e minerarie, in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica per i temi di rispettiva competenza e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- promozione e coordinamento delle iniziative nazionali finalizzate alla formazione di un mercato integrato dell'energia per la regione euro mediterranea e altre aree geografiche di interesse strategico per il Paese;
- rapporti e collaborazione con l'Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro, con il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle tematiche comunitarie e internazionali di interesse energetico;
- promozione in ambito internazionale di programmi di formazione e informazione sull'energia primaria, sulla sua produzione, approvvigionamento, trasformazione e uso efficiente;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato ispettivo.

Divisione III – Analisi, programmazione e studi settore energetico e geo risorse

- raccolta ed elaborazione statistica di dati per il settore energetico, in particolare sulla produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasmissione, accumulo, stoccaggio, trasformazione ed uso delle fonti di energia (petrolio e i suoi prodotti, carbone, gas naturale, fonti rinnovabili e biocarburanti in collaborazione col GSE, energia elettrica in collaborazione con TERNA);
- indirizzi agli operatori e agli enti in materia di dati e analisi nel settore dell'energia e delle geo risorse;
- statistiche, in materia di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale e di CO2;
- monitoraggio per le materie di competenza della Direzione dei progetti e delle azioni connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima; rapporti periodici sullo stato di realizzazione;
- definizione degli strumenti di attuazione e monitoraggio del grado di raggiungimento dei target nazionali in materia di sicurezza energetica e di interconnessioni;
- proposte per l'elaborazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano Nazionale Integrato energia e Clima, in coordinamento e collaborazione con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, con riferimento a obiettivi di breve e lungo periodo, per quanto attiene all'approvvigionamento di energia primaria, alla sicurezza delle forniture e dei sistemi energetici nazionali e alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili, compresa l'elaborazione di scenari di riferimento con previsioni di offerta e domanda di energia a livello nazionale, in collaborazione con ENEA e RSE;
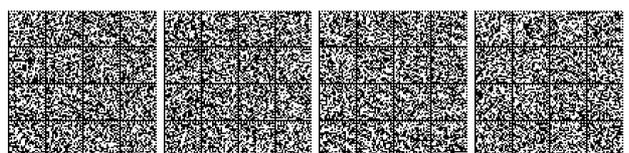
- definizione di strategie, priorità, linee guida e programmi di sviluppo delle geo risorse;
- analisi dei mercati internazionali delle materie prime e materie prime seconde ai fini della sicurezza di approvvigionamento;
- rilevazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, del GPL, del gas naturale e dell'energia elettrica in collaborazione con ARERA, e loro confronto con i corrispondenti prezzi negli altri Stati membri della Unione europea;
- statistica sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
- gestione e pubblicazione del Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e del geo risorse (BUIG);
- sistemi informativi geografici, cartografia nazionale dei titoli minerari e delle infrastrutture energetiche in terraferma ed in mare e inventario dei siti energetici;
- verifiche tecnico cartografiche sui titoli minerari, sulle linee di base e di delimitazione della piattaforma continentale con altri Stati, comprese le verifiche relative a interferenze delle campagne oceanografiche e dei transiti navali con le attività minerarie;
- preparazione e pubblicazione del Bollettino petrolifero trimestrale, del Bilancio energetico nazionale, e della Relazione sulla situazione energetica nazionale;
- gestione di modelli e formulari statistici e rapporti con l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), con la Commissione europea e con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza;
- pubblicazione delle informazioni sul sito web del Ministero in materia di risorse minerarie ed energetiche e rapporti con la redazione intranet ed internet in raccordo con l'URP;
- sviluppo e gestione delle pagine del sito web del Ministero per quanto concerne l'informazione statistica in materia di energia e la pubblicazione di informazioni e dati e servizi web per i procedimenti relativi a istanze e titoli minerari, digitalizzazione delle informazioni di competenza;
- supporto informatico alle Divisioni della Direzione;
- rapporti con OCSIT e Acquirente Unico per quanto concerne la gestione e la manutenzione del Sistema informativo per le statistiche dell'energia I-Sisen, anche in collaborazione con la Divisione IV per quanto riguarda la gestione delle scorte petrolifere;
- rapporti con l'ISTAT e con gli altri Uffici del Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato ispettivo;

Divisione IV – Sicurezza approvvigionamenti

- determinazione delle infrastrutture critiche energetiche;
- individuazione degli Operatori di Servizi Essenziali nel settore energetico;
- rapporti e collaborazioni con altri Stati in materia di protezione delle infrastrutture critiche, in collaborazione con la Divisione II;
- sicurezza informatica delle reti e dei sistemi energetici, in collaborazione con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- applicazione della normativa relativa all'esercizio dei poteri speciali per gli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico;

- elaborazione di scenari di evoluzione della produzione elettrica nazionale, tenendo conto degli obiettivi di diversificazione delle fonti e di efficienza del mix produttivo;
- analisi e comparazione del parco produttivo elettrico nazionale con quello di altri sistemi elettrici europei ai fini della sicurezza delle forniture;
- valutazione e interventi in materia di adeguatezza e di efficienza del parco produttivo nazionale in relazione al fabbisogno, ivi incluse le misure per promuovere la realizzazione di impianti e la adeguata disponibilità di capacità produttiva e la valutazione delle condizioni di sicurezza per la messa fuori servizio definitiva degli impianti di generazione di energia elettrica, ivi inclusi quelli per il processo di phase out dal carbone, in coordinamento con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- interventi e indirizzi in materia di dispacciamento dell'energia elettrica ai fini della sicurezza;
- analisi di scenari critici di produzione (fattori tecnico-economici - situazioni meteoclimatiche, crisi di energia primaria), in raccordo con i gestori delle reti di trasmissione e distribuzione elettrica;
- indirizzi al gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale in ordine ai piani di emergenza e dei servizi ancillari per la sicurezza di funzionamento, la prevenzione e la gestione di eventuali situazioni di crisi nel sistema elettrico;
- supporto alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica relativamente ai provvedimenti in materia di importazione, esportazione di energia elettrica e gas naturale e in materia di esenzione dall'accesso dei terzi delle capacità di trasmissione, trasporto, ri-gassificazione e stoccaggio di energia elettrica e gas naturale, per gli aspetti di sicurezza dei sistemi energetici;
- elaborazione di indirizzi e direttive nelle materie di competenza alle società che gestiscono reti di trasporto, trasmissione, stoccaggio, rigassificazione e accumulo di energia;
- gestione delle vertenze sindacali, ivi inclusi gli stati critici per quanto attiene la producibilità di energia elettrica nei siti di impianti produttivi, nel settore dell'energia elettrica;
- analisi e valutazione della capacità nazionale di raffinazione, lavorazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di prodotti petroliferi e di carburanti;
- analisi e valutazione del mercato internazionale del petrolio e dei suoi derivati e della sua evoluzione; strategie di approvvigionamento in coordinamento con la Divisione II;
- monitoraggio ai fini sicurezza del settore del GPL e del gas compresso per autotrazione;
- collaborazione con Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri in materia di controlli e accertamenti sul rispetto delle norme del settore;
- rapporti con le imprese del settore energetico e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nelle materie di competenza;
- accordi e intese con regioni e amministrazioni locali, nelle materie di competenza;
- analisi, predisposizione e gestione di misure e piani di emergenza ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento e della prevenzione di eventuali situazioni di crisi del sistema nazionale del gas naturale;
- segreteria tecnica del Comitato di emergenza e monitoraggio del gas naturale;
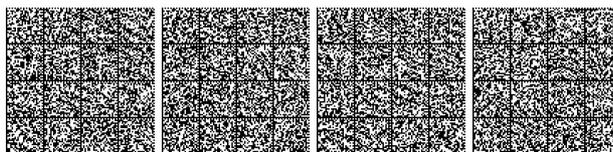
- determinazioni in materia di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione di gas naturale e disciplina di utilizzo dei sistemi di stoccaggio e individuazione dei criteri di allocazione della capacità di stoccaggio;
- provvedimenti amministrativi in materia di concessioni di stoccaggio;
- programmi infrastrutturali per lo sviluppo dell'uso del GNL;
- autorizzazioni in materia di infrastrutture di approvvigionamento di gas dall’estero e depositi di GNL di interesse nazionale;
- autorizzazioni per sistemi di pompaggio di competenza statale;
- provvedimenti e adempimenti in materia di scorte petrolifere di sicurezza di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, monitoraggio degli obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere;
- indirizzi e provvedimenti relativi all'Organismo centrale di stoccaggio italiano - OCSIT e monitoraggio delle relative attività;
- provvedimenti e procedure per l'emergenza petrolifera nell'approvvigionamento, nella lavorazione e nella distribuzione del petrolio e dei suoi prodotti;
- sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi per infrastrutture aeroportuali;
- autorizzazioni in materia di impianti di lavorazione e di depositi di oli minerali e di gas da petrolio liquefatti di interesse nazionale;
- autorizzazioni per impianti di produzione di biocarburanti e riconversione impianti in bioraffinerie;
- segreteria tecnica del Comitato per l'emergenza petrolifera ed energetica;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato ispettivo;
- contenzioso ammnistrativo e rapporti con l'Avvocatura di Stato nelle materie di competenza.

Divisione V – Regolamentazione infrastrutture energetiche

- analisi dei sistemi infrastrutturali energetici europei elettrico e del gas naturale e impulso alle dinamiche di integrazione del sistema infrastrutturale energetico nazionale a livello regionale e con i Paesi terzi, in coordinamento con le Divisioni II e IV;
- analisi e monitoraggio dei programmi di sviluppo della rete di trasmissione elettrica nazionale; definizione di priorità e indirizzi per il suo sviluppo;
- integrazione dei sistemi infrastrutturali elettrico e del gas;
- provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti di competenza statale;
- valutazione delle esigenze di sviluppo della rete elettrica nazionale e dei piani di investimento predisposti dal gestore della rete di trasmissione nazionale e dai gestori delle reti di distribuzione;
- rilascio di concessioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e monitoraggio dell’attività dei concessionari secondo quanto previsto dalle convenzioni approvate dai decreti di concessione;
- attuazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di interconnectors e rapporti con le autorità dei Paesi interessati dallo sviluppo delle nuove infrastrutture, in collaborazione con la Divisione II;

- coordinamento dello sviluppo di infrastrutture di rete per la connessione di poli produttivi;
- disciplina delle reti interne d'utenza e delle reti di distribuzione di soggetti terzi non concessionari;
- procedimenti di autorizzazione alla costruzione, modifica e dismissione di impianti per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW termici e monitoraggio dello stato delle realizzazioni;
- coordinamento sui controlli e sulle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte dai decreti di autorizzazione, per la parte di competenza;
- individuazione della rete nazionale e regionale dei gasdotti e analisi del suo sviluppo e dei collegamenti con reti europee e internazionali;
- provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativi a gasdotti di trasporto del gas naturale della rete nazionale e di interconnessione con altri Stati membri dell'Unione europea;
- programmi e accordi con gli enti territoriali in materia di reti regionali;
- valutazione ed approvazione del Piano annuale di manutenzione della rete di trasporto gas naturale, incluse le interconnessioni con le reti estere;
- attuazione dei programmi di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni: istruttorie per la verifica dei collaudi degli impianti; autorizzazione di nuovi progetti e di varianti;
- direttive alle imprese di trasporto di distribuzione, di ri-gassificazione e di stoccaggio di gas naturale, nonché ad altre società della filiera del sistema del gas naturale, per il funzionamento ottimale della rete dei gasdotti, per le interconnessioni con infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale e la verifica dei piani di sviluppo delle reti;
- determinazioni in materia di ambiti territoriali di distribuzione del gas naturale;
- disciplina e interventi in materia di concessioni di distribuzione di energia e di gas naturale;
- individuazione della rete nazionale degli oleodotti e relativi provvedimenti autorizzativi;
- collaborazione con Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri in materia di controlli e accertamenti sul rispetto delle norme del settore;
- rapporti con le imprese del settore energetico e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nelle materie di competenza;
- accordi e intese con regioni e amministrazioni locali, nelle materie di competenza;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato ispettivo;
- contenzioso ammnistrativo e rapporti con l'Avvocatura di Stato nelle materie di competenza.

Divisione VI – Nuove tecnologie e ricerca nel settore energetico e geo risorse

- disciplina, indirizzi e verifica delle attività di ricerca di sistema nel settore elettrico;
- promozione e gestione di accordi con ENEA, RSE, CNR, istituti ed enti di ricerca, operanti nel settore della ricerca di sistema del settore elettrico;
- analisi e monitoraggio dei programmi e progetti nazionali di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'energia;
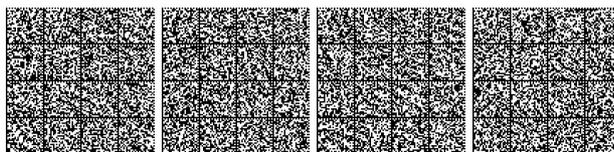
- progetti di sperimentazione sulla innovazione nella gestione delle reti energetiche;
- direttive ai concessionari per l'applicazione delle migliori tecnologie;
- partecipazione a programmi bilaterali, comunitari e internazionali di collaborazione in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia e dello sviluppo energetico sostenibile, in collaborazione con la Div. II;
- partecipazione ai programmi della Clean Energy Ministerial e di Mission Innovation, in collaborazione con la Divisione II;
- promozione e gestione incentivi ai programmi relativi alle sfide tecnologiche incluse nella iniziativa Mission Innovation;
- rappresentanza e partecipazione alle attività dell'Agenzia internazionale dell'energia, dell'Agenzia internazionale dell'energia rinnovabile;
- supporto alle politiche per gli investimenti e lo sviluppo e promozione all'estero delle imprese nazionali nel settore dell'energia e delle geo risorse, incluse le imprese della filiera cleantech, in collaborazione e in coordinamento con Agenzia ICE, e con altri enti e organismi a capitale pubblico e strutture private settoriali, anche per l'implementazione di Accordi o Memorandum d'Intesa bilaterali e multilaterali di collaborazione energetica;
- proposte per il rafforzamento della capacità e competitività delle imprese nazionali del settore dell'energia ai fini dello sviluppo delle loro attività sui mercati esteri;
- promozione e assistenza per interventi di sviluppo sostenibile nel campo dell'energia, delle materie prime e materie prime seconde in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;
- studi, analisi e promozione di nuove tecnologie in materia di idrocarburi, stoccaggio di gas naturale e di CO2, idrogeno, materie prime e materie prime seconde;
- programmi e promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e del suo trasporto nelle infrastrutture energetiche, in collaborazione con la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
- attività di promozione scientifica e tecnologica in materia di sicurezza anche ambientale delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;
- indirizzi e promozione di accordi, intese e relazioni con le amministrazioni centrali, le regioni e le amministrazioni locali, enti di ricerca, università e associazioni di stakeholders per programmi di ricerca nel settore energetico;
- analisi dei programmi di decommissioning di infrastrutture energetiche per il riutilizzo di infrastrutture minerarie in terraferma e in mare per la realizzazione di sistemi di produzione da rinnovabili, di utilizzo di GNL, di accumulo elettrochimico di energia e di idrogeno;
- partecipazione alle attività di pianificazione dello spazio marittimo, per il settore energetico;
- promozione di nuove tecnologie e progetti dimostrativi per lo stoccaggio di energia e sistemi di accumulo elettrochimico;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato ispettivo;
- contenzioso ammnistrativo e rapporti con l'Avvocatura di Stato nelle materie di competenza.

Divisione VII – UNMIG - Valutazioni e normativa tecnica nel settore geo risorse – Sezione laboratori e servizi tecnici

- normativa tecnica in materia di ricerca e coltivazione di sostanze energetiche nel sottosuolo e di materie prime minerali;
- pareri tecnici relativi ai procedimenti amministrativi in merito alle istanze di permesso di prospezione e di ricerca e di concessione di coltivazione di competenza della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza energetica e la competitività;
- conferimento e gestione dei titoli minerari relativi allo stoccaggio sotterraneo di CO2 e agli impianti pilota geotermici;
- sistemi informativi geominerari, analisi geologiche e modellistiche applicate al geo risorse;
- qualifica e verifica delle capacità tecniche, economiche, finanziarie, societarie e organizzative degli operatori richiedenti o titolari di permessi di prospezione o ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare, di concessioni di stoccaggio sotterraneo di CO2, e di risorse geotermiche e minerarie in mare e di impianti pilota geotermici;
- organizzazione e segreteria tecnica delle Sezioni a) e b) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) e coordinamento dei gruppi di lavoro tecnici;
- supporto tecnico-logistico ed amministrativo al Comitato centrale per la sicurezza delle operazioni in mare, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
- cooperazione con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri conformemente al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, in collaborazione con la Divisione II;
- supporto nell'elaborazione dei piani annuali ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
- attività di comunicazione, informazione e documentazione riguardante gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 24 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
- indirizzi e promozione di accordi, intese e relazioni con le amministrazioni centrali, le regioni e le amministrazioni locali, anche in materia di geo monitoraggio;
- identificazione dei criteri, procedure e norme per l'individuazione dei siti, pianificazione, zonazione in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di risorse minerarie e geotermiche, stoccaggio di CO2;
- attuazione dei programmi di decommissioning di infrastrutture energetiche in mare e in terraferma;
- indirizzi e promozione di accordi, intese e relazioni con le amministrazioni centrali, le regioni e le amministrazioni locali, enti di ricerca, università e associazioni di *stakeholders* per programmi di ricerca nel settore del geo risorse e della sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie e la loro transizione sostenibile, nonché per il monitoraggio degli aspetti territoriali e ambientali legati alle attività di sviluppo e utilizzo di geo risorse;
- gestione tecnica e valorizzazione sostenibile delle risorse del sottosuolo mediante la promozione di progetti, anche integrati, di ottimizzazione energetica degli impianti minerari e l'abbinamento con lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili:
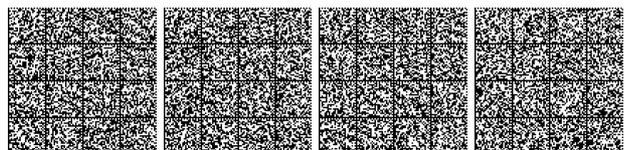
- promozione di nuove tecnologie e progetti dimostrativi per lo stoccaggio in sotterraneo di gas naturale, idrogeno e CO2;
- studi, analisi tecniche e monitoraggi in materia di attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi, stoccaggio di CO2, nonché' in materia di sicurezza impiantistica e ambientale delle stesse attività, ivi comprese le relative statistiche in materia di infortuni e sicurezza anche ambientale, anche ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 e regolamento EU 1112/2014.
- Sezione Laboratori chimici e mineralogici, con compiti di:
  - organizzazione e conduzione di sperimentazioni nel settore delle risorse minerarie e petrografiche e delle risorse energetiche;
  - programmazione e organizzazione delle indagini di natura chimico-fisica relative alla esistenza, classificazione, coltivabilità, utilizzazione e stoccaggio di risorse minerarie ed energetiche;
  - valutazioni e analisi sui progressi della tecnologia mineraria e sui nuovi campi di applicazione delle materie prime minerarie e sostanze derivate;
  - controlli sperimentali sui parametri riguardanti la prevenzione e la sicurezza nelle attività del settore energetico e minerario (in particolare vibrazioni del suolo, rumore, qualità dell'atmosfera);
  - supporto nei settori chimico-minerario e chimico-energetico alle altre Direzioni generali del Ministero;
  - supporto nei settori chimico-minerario e chimico-energetico a Regioni, amministrazioni territoriali, operatori pubblici e privati, anche avvalendosi della Sezione UNMIG competente per territorio;
  - organizzazione ed esecuzione di campagne di ispezione, prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche;
  - sperimentazioni, ricerche e studi su campioni di sostanze minerali e materiali geologici provenienti dal settore estrattivo, inclusi i relativi materiali di recupero e rifiuti finalizzati anche al loro riuso;
  - supporto alle Divisioni VIII, IX e X per lo svolgimento di verifiche e ispezioni degli impianti di competenza della Direzione, compresi i controlli di cui all'articolo 29-decies, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i;
  - analisi e proposte di normative tecniche nel settore chimico-minerario e chimico-energetico;
  - riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti all'impiego in attività estrattive e relativi rapporti con il Ministero dell'interno e altre amministrazioni;
  - partecipazione ai procedimenti AIA relativi agli impianti di competenza della Direzione;
  - verifica dell'efficacia degli apparati di odorizzazione o delle soluzioni impiantistiche alternative di cui al DM 18 maggio 2018.

Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale

- Autorità di vigilanza e di polizia mineraria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle attività in terraferma e in mare per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'Italia Settentrionale (Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, "Norme di Polizia Mineraria", decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e decreto legislativo n. 81/2009 e ss. mm., in quanto applicabile;
- controllo e ottimizzazione della gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas naturale e di CO2, e di impianti pilota geotermici e attività geotermiche in mare, svolte nell'Italia Settentrionale, anche ai fini della sicurezza ambientale;
- supporto tecnico-logistico e amministrativo al Comitato periferico ex art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015 per l'analisi e la valutazione delle relazioni sui grandi rischi, sulla prevenzione di incidenti gravi e delle comunicazioni di progettazione e di altri documenti tecnici affini per tutte le attività offshore;
- autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di cui alla normativa di sicurezza relative ad opere per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas naturale e di CO2, e per impianti pilota geotermici, e relazioni sulle attività svolte nei titoli minerari;
- partecipazione ai Comitati tecnici regionali di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nell'Italia Settentrionale (Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna) nelle materie di competenza;
- chiusura mineraria di pozzi in eruzione a carico dell'Amministrazione;
- valutazioni sulle strutture a mare in dismissione mineraria ai sensi del DM 15 febbraio 2019;
- rapporti con le Regioni e le amministrazioni locali per le materie e il territorio di competenza;
- istruttorie delle autorizzazioni, nelle Regioni di competenza, di rifacimenti/sostituzioni di metanodotti esistenti di interesse locale;
- competenze autorizzative per interventi sulla Rete di trasmissione nazionale realizzabili mediante denuncia di inizio attività (di cui all'art. 1 sexies, comma 4 sexies e seguenti del DL 230 del 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 290 del 2003);
- sopralluoghi sugli impianti energetici di competenza della Direzione, anche ai fini della sicurezza ambientale, su specifico incarico della Direzione;
- collaborazione con Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri in materia di controlli e accertamenti sul rispetto delle norme del settore;
- raccordo operativo con la Divisione I per le questioni di gestione contabile e del personale della Divisione e del contenzioso amministrativo;
- protocollo informatico e archivio tecnico dei documenti della Divisione;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato ispettivo;

Divisione IX – Sezione UNMIG dell'Italia Centrale

- Autorità di vigilanza e di polizia mineraria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle attività in terraferma e in mare per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'Italia Centrale (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, "Norme di Polizia Mineraria", decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e decreto legislativo n. 81/2009 e ss. mm., in quanto applicabile;
- controllo e ottimizzazione della gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas naturale e di CO2, e di impianti pilota geotermici e attività geotermiche in mare, svolte nell'Italia centrale, anche ai fini della sicurezza ambientale;
- supporto tecnico-logistico e amministrativo al Comitato periferico ex art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015 per l'analisi e la valutazione delle relazioni sui grandi rischi, sulla prevenzione di incidenti gravi e delle comunicazioni di progettazione e di altri documenti tecnici affini per tutte le attività offshore;
- autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di cui alla normativa di sicurezza relative ad opere per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas naturale e di CO2 e per impianti pilota geotermici, e relazioni sulle attività svolte nei titoli minerari;
- partecipazione ai Comitati tecnici regionali di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nell'Italia Centrale (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise) nelle materie di competenza;
- chiusura mineraria di pozzi in eruzione a carico dell'Amministrazione;
- valutazioni sulle strutture a mare in dismissione mineraria ai sensi del DM 15 febbraio 2019;
- rapporti con le regioni e le amministrazioni locali per le materie e il territorio di competenza;
- istruttorie delle autorizzazioni, nelle Regioni di competenza, di rifacimenti/sostituzioni di metanodotti esistenti di interesse locale;
- competenze autorizzative per interventi sulla Rete di trasmissione nazionale realizzabili mediante denuncia di inizio attività (di cui all'art. 1 sexies, comma 4 sexies e seguenti del DL 230 del 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 290 del 2003);
- sopralluoghi sugli impianti energetici di competenza della Direzione, anche ai fini della sicurezza ambientale, su specifico incarico della Direzione;
- collaborazione con Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri in materia di controlli e accertamenti sul rispetto delle norme del settore;
- raccordo operativo con la Divisione I per le questioni di gestione contabile e del personale della Divisione e del contenzioso amministrativo;
- protocollo informatico e archivio tecnico dei documenti della Divisione;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato ispettivo.

Divisione X – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale

- Autorità di vigilanza e di polizia mineraria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle attività in terraferma e in mare per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'Italia Meridionale (Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, “Norme di Polizia Mineraria”, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e decreto legislativo n. 81/2009 e ss. mm., in quanto applicabile;
- controllo e ottimizzazione della gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas naturale e di CO2, e di impianti pilota geotermici e attività geotermiche in mare, svolte nell'Italia Meridionale, anche ai fini della sicurezza ambientale;
- supporto tecnico-logistico e amministrativo al Comitato periferico ex art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015 per l'analisi e la valutazione delle relazioni sui grandi rischi, sulla prevenzione di incidenti gravi e delle comunicazioni di progettazione e di altri documenti tecnici affini per tutte le attività offshore;
- autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di cui alla normativa di sicurezza relative ad opere per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas naturale e di CO2 e per impianti pilota geotermici, e relazioni sulle attività svolte nei titoli minerari;
- partecipazione ai Comitati tecnici regionali di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 nell'Italia Meridionale (Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) nelle materie di competenza;
- chiusura mineraria di pozzi in eruzione a carico dell'Amministrazione;
- valutazioni sulle strutture a mare in dismissione mineraria ai sensi del DM 15 febbraio 2019;
- rapporti con le Regioni e le amministrazioni locali per le materie e il territorio di competenza;
- istruttorie delle autorizzazioni, nelle Regioni di competenza, di rifacimenti/sostituzioni di metanodotti esistenti di interesse locale;
- competenze autorizzative per interventi sulla Rete di trasmissione nazionale realizzabili mediante denuncia di inizio attività (di cui all’art. 1 sexies, comma 4 sexies e seguenti del DL 230 del 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 290 del 2003);
- sopralluoghi sugli impianti energetici di competenza della Direzione, anche ai fini della sicurezza ambientale, su specifico incarico della Direzione;
- collaborazione con Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri in materia di controlli e accertamenti sul rispetto delle norme del settore;
- raccordo operativo con la Divisione I per le questioni di gestione contabile e del personale della Divisione e del contenzioso amministrativo;
- protocollo informatico e archivio tecnico dei documenti della Divisione;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato ispettivo.

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola nelle seguenti 7 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Numerazione e metrologia. Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSST). Affari generali

- relazioni istituzionali ed esterne, rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio, con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato;
- attività di supporto per la pianificazione strategica e l'elaborazione degli obiettivi, attività connesse con il controllo di gestione e con il conto annuale;
- attività connesse alla gestione economico finanziaria delle risorse assegnate alla direzione generale;
- attività di economato e contrattualistica;
- coordinamento giuridico-amministrativo della direzione generale;
- gestione amministrativa del personale, istruttoria dei contratti di lavoro e attività di supporto per la valutazione dei dirigenti;
- ricognizione delle esigenze informatiche della direzione generale e supporto alla direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi ed il bilancio per implementazione e la conduzione di sistemi informativi dedicati;
- comunicazione interna ed esterna, attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti in tema di prevenzione della corruzione, attività di divulgazione scientifica;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- affari generali e programmazione interventi
- studi, ricerche, prove nel settore della metrologia elettrica di tempo e frequenza;
- attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del DPCM n. 93/2019, per quanto di competenza;
- partecipazione, anche in consorzio con Università e Istituti di ricerca nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese, a programmi di studio e ricerca nazionali, europei ed internazionali nelle materie di competenza;
- partecipazione alle attività dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU);
- individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti;
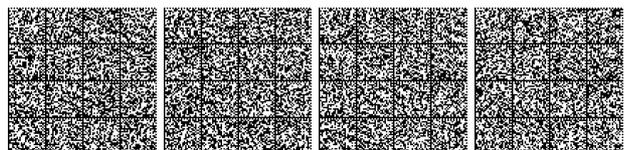
- partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro nazionali, europei ed internazionali nell'ambito delle proprie competenze;
- gestione dell'orologio nazionale di riferimento per la sincronizzazione delle reti;
- taratura di strumentazione di misura;
- Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
- attività di formazione tecnico-scientifica nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione e della sicurezza informatica per il personale del Ministero, della Pubblica Amministrazione e per il sistema delle imprese, anche in conto terzi;
- certificazioni di competenze informatiche;
- prestazioni, consulenze, collaborazioni tecniche per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
- accertamento delle violazioni e irrogazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs 65 del 2018;
- accertamento delle violazioni e irrogazione sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del DM 12 dicembre 2018;
- accertamento delle violazioni e irrogazione sanzioni, ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge n. 133 del 18 novembre 2019;
- supporto al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettera t) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93.

Divisione II – Attività delle Autorità in materia di sicurezza informatica. Qualità dei servizi

- studi, ricerche e sperimentazioni in materia di sicurezza delle informazioni e della tutela delle comunicazioni;
- studi, ricerche e sperimentazioni in materia di qualità dei servizi, di usabilità e di accessibilità dei siti web, del lavoro e del telelavoro con l'uso di tecnologie assistive;
- attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del DPCM n. 93/2019, per quanto di competenza;
- partecipazione, anche in consorzio con Università e Istituti di ricerca nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese, a programmi di studio e ricerca nazionali, europei ed internazionali nelle materie di competenza;
- partecipazione alle attività dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU);
- vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- attività di coordinamento dell'OCSI con organismi di certificazione ed altri organismi competenti europei ed internazionali;
- accreditamento dei laboratori di valutazione della sicurezza dell'OCSI anche in base alle norme ISO/IEC di riferimento ed abilitazione degli assistenti;
- implementazione del nuovo quadro di certificazione europeo per la sicurezza informatica di cui al Titolo III del regolamento (UE) 2019/881;

- supporto alla rappresentanza del Ministero nel Nucleo per la Sicurezza Cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017;
- valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, identificazione degli standard di qualità e delle misure di qualità;
- attività di supervisione, controllo e certificazione Delibera 244/08/CSP, Delibera 382/17/CONS;
- prestazioni, consulenze, collaborazioni tecniche per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
- Autorità NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori dell'Energia e delle Infrastrutture Digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
  - Verifica del rispetto degli obblighi da parte degli operatori di servizi essenziali di cui agli articoli 12 e 13 e da parte dei fornitori di servizi digitali di cui agli articoli 14 e 15;
  - predisposizione di linee guida per la notifica degli incidenti e misure specifiche sentiti gli operatori di servizi essenziali e trattamento notifiche degli incidenti;
  - partecipazione al Comitato tecnico di raccordo di cui all'art. 9, comma 1 e ai Gruppi di lavoro del Gruppo di cooperazione della Direttiva NIS presso la Commissione Europea;
  - Supporto alla rappresentanza del Ministero nel Nucleo per la Sicurezza Cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017;
- gestione dell'elenco degli operatori di servizi essenziali di cui all'articolo 4, comma 5, del D. Lgs 65 del 2018, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto;
- rapporti con l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e delle Informazioni (ENISA);
- attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità competente in materia di sicurezza informatica, ai sensi del DM 12 dicembre 2018:
  - Verifica del rispetto degli obblighi da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4 del Decreto;
  - Elaborazione e aggiornamento delle misure di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettronica;
  - Trattamento delle notifiche di incidenti significativi di cui all'articolo 7;
- partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro nazionali, europei ed internazionali nell'ambito delle proprie competenze;

Divisione III – Valutazione e certificazione di sicurezza informatica

- studi, ricerche e sperimentazioni in materia di sicurezza di sicurezza informatica, e, in particolare, per il contrasto alle principali minacce informatiche;
- attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del DPCM n. 93/2019, per quanto di competenza;
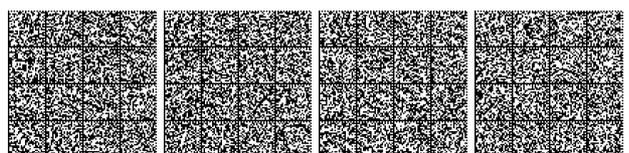
- partecipazione, anche in consorzio con Università e Istituti di ricerca nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese, a programmi di studio e ricerca nazionali, europei ed internazionali nelle materie di competenza;
- partecipazione alle attività dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU);
- attività di certificazione dell'OCSI per la sicurezza informatica dei prodotti e sistemi informatici commerciali di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2003;
- Organismo notificato nazionale per l'accertamento della conformità di un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD);
- attività di emissione dei certificati per i nuovi sistemi europei di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'art. 56 par. 5 e par. 6 del regolamento (UE) 2019/881;
- CVCN (Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 e del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge n. 133 del 18 novembre 2019;
- sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CEVA) accreditato ai sensi dell'art. 2 comma 18 del DPCM 11 aprile 2002;
- attività di valutazione in base alla norma ISO/IEC 27001 negli ambiti di competenza;
- supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni di cui al D.L. 15 marzo 2012, n. 21;
- partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro nazionali, europei ed internazionali nell'ambito delle proprie competenze;
- prestazioni, consulenze, collaborazioni tecniche per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti.

Divisione IV – Reti, sistemi e apparati di comunicazione elettronica – Internet Governance

- studi, ricerche, sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni radio e delle reti di nuova generazione (NGN) a larga e larghissima banda;
- attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del DPCM n. 93/2019, per quanto di competenza;
- partecipazione, anche in consorzio con Università e Istituti di ricerca nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese, a programmi di studio e ricerca nazionali, europei ed internazionali nelle materie di competenza;
- partecipazione alle attività dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU);
- studi e sperimentazioni in materia e inquinamento elettromagnetico e relativo impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;

- attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali nell'ambito dell'Internet Governance (IG);
- attività nazionale e internazionale relativa a Internet Governance e Sicurezza informatica;
- attività connesse alla rappresentanza nel GAC (Governmental Advisory Committee) di ICANN;
- prove di laboratorio per la sorveglianza ed il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche nonché negli altri settori di competenza del Ministero;
- certificazioni e rapporti di prova per la conformità di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica a norme nazionali, europee ed internazionali;
- attività di valutazione ispettiva per riconoscimento d' idoneità per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al DM 26 gennaio 2016;
- Organismo notificato ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128;
- gestione sala nautica;
- partecipazione a Comitati e Gruppi di Lavoro nazionali, europei ed internazionali nell'ambito delle proprie competenze;
- prestazioni, consulenze, collaborazioni tecniche per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti.

Divisione V – Attività internazionale e pianificazione delle frequenze

- elaborazione, aggiornamento e gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
- formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello della Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni e della Unione europea in materia di gestione dello spettro;
- coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e col Ministero della difesa in materia di pianificazione;
- analisi degli sviluppi delle politiche europee e internazionali nel settore, attività relative alla preparazione del Consiglio Telecom;
- partecipazione ai lavori e alle conferenze degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali di pianificazione e gestione delle frequenze per i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione;
- preparazione e partecipazione alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni (WRC);
- attività di coordinamento internazionale finalizzata alla sottoscrizione di accordi aventi ad oggetto frequenze per i servizi indicati dal Radio Regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni;
- attività conseguente agli accordi internazionali in materia di assegnazione delle frequenze;
- notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle assegnazioni delle frequenze per l'inserimento nel Master Register e nei piani regionali o internazionali al fine di ottenere il diritto al riconoscimento internazionale;
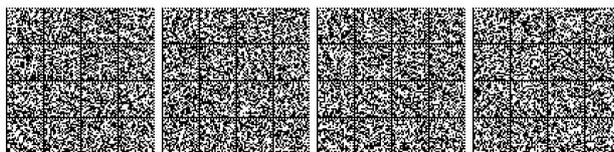
- coordinamento con il Ministero della difesa e l'Ente Nazionale Aviazione Civile nell'utilizzazione dello spettro radioelettrico;
- rilascio di pareri su normativa nazionale ed internazionale in materia di pianificazione, gestione e assegnazione di frequenze;
- elaborazione dei piani di assegnazione di competenza del Ministero;
- trattazione delle problematiche interferenziali originate o subite a livello internazionale;
- partecipazione alla gestione dei sistemi informativi nazionali e comunitari in materia di spettro radioelettrico;
- coordinamento e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle assegnazioni delle reti e delle orbite satellitari;
- attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del DPCM n. 93/2019, per quanto di competenza.

Divisione VI – Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio

- vigilanza dello spettro radioelettrico; sorveglianza e monitoraggio radioelettrico, a cura del Centro nazionale di controllo emissioni radioelettriche (CNCER);
- controllo delle emissioni radioelettriche tramite il CNCER in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali;
- partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche tramite il CNCER;
- partecipazione alle attività di organismi nazionali, comunitari ed internazionali per quanto di competenza;
- formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni e degli atti normativi dell'Unione europea per quanto di competenza;
- Collaborazione con la Direzione generale per le attività territoriali nelle attività tecniche di controllo delle emissioni radioelettriche svolte dagli Ispettorati territoriali;
- acquisti di strumentazione ed investimenti relativi allo svolgimento del controllo delle emissioni radioelettriche svolte dal CNCER;
- attività di omologazione degli apparati radio destinati ad essere installati a bordo per il servizio mobile aeronautico, nell'ambito delle apparecchiature escluse dalla direttiva europea 2014/53/UE – e successive modifiche ed integrazioni - attuata con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
- autorità di sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
- collaborazione con la Direzione generale per le attività territoriali nell'attività di vigilanza ispettiva di sorveglianza del mercato svolta dagli Ispettorati Territoriali;

- definizione delle interfacce radio nazionali ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 e successive modifiche e integrazioni;
- accreditamento dei laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, tenuta dei relativi albi degli ispettori e gestione della Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 e del Comitato tecnico;
- partecipazione alle attività di organismi nazionali, comunitari ed internazionali in materia di messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
- rapporti con la Commissione europea in materia di messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale dei relativi atti normativi;
- partecipazione alla gestione dei sistemi informativi nazionali e comunitari di cui alla Direttiva 2014/53/UE;
- autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE e successive modifiche e integrazioni;
- autorizzazione, di concerto con Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/30/UE;
- rapporti con Accredia (ente unico nazionale di accreditamento) per quanto di competenza;
- rapporti con la Commissione europea per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per paesi terzi;
- autorità di sorveglianza del mercato per l'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
- rilascio delle dichiarazioni di tipo approvato e dei certificati di equivalenza per le apparecchiature di radiocomunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
- elaborazione ed attuazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti relativamente alle apparecchiature di radiocomunicazioni, delle procedure per l'autorizzazione e controllo, per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione MED ai sensi della direttiva 2014/90/UE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
- autorizzazione e controllo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti relativamente alle apparecchiature di radiocomunicazioni, per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione MED ai sensi della direttiva 2014/90/UE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
- partecipazione alle attività di organismi nazionali, comunitari ed internazionali in materia di disciplina tecnica nel servizio mobile marittimo;
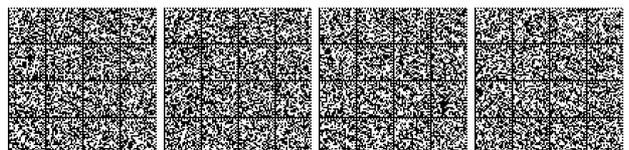
- formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e raccomandazioni emanate a livello della Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e telecomunicazioni e degli atti normativi dell'Unione europea in materia di disciplina tecnica nel servizio mobile marittimo;
- disciplina tecnica inerente gli impianti radio di comunicazione elettronica a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico nazionale, nonché rapporti con il Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- disciplina tecnica inerente i titoli di abilitazione per l'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica;
- autorizzazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, ad espletare le funzioni di Application Service Provider (ASP) per test sugli apparati installati a bordo delle navi di bandiera italiana;
- nulla osta al rilascio dei certificati in ottemperanza alle disposizioni internazionali marittime per gli apparati radio boe;
- assegnazione e gestione, ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni, dei codici MMSI (maritime mobile service identity) e altri identificativi per le stazioni operanti nel servizio mobile marittimo;
- riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radio operatori che operano su navi tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2016;
- attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del DPCM n. 93/2019, per quanto di competenza;
- Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
- Svolgimento delle attività effettuate in conto terzi sulla base della normativa vigente per quanto di competenza.

Divisione VII – Centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle frequenze. Condivisione del Registro Nazionale delle frequenze

- gestione del centro di calcolo utilizzato per la pianificazione e per il coordinamento delle frequenze con verifica con strumenti informatici del rispetto dei vincoli tecnici, contenuti in accordi e regolamentazione internazionale nonché nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze e nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, nella realizzazione delle reti e progettazione di impianti per l'esercizio di frequenze con esame dei relativi dati tecnici;
- implementazione degli algoritmi delle canalizzazioni previste dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;

- condivisione del Registro nazionale delle frequenze con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;
- emissione di parere tecnico a seguito delle attività del centro di calcolo al fine di effettuare il coordinamento con la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali per l'individuazione delle frequenze per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettroniche e radiodiffusione;
- assistenza agli Ispettorati territoriali della Direzione generale per le attività territoriali nelle pratiche di modifica delle caratteristiche degli impianti di radiodiffusione;
- adozione di direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti di comunicazione elettronica e radiodiffusione;
- trattazione degli aspetti tecnici del contenzioso nel settore di propria competenza in collaborazione con la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali e con la Direzione Generale per le attività territoriali;
- rapporti con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in relazione all'utilizzazione dello spettro radioelettrico in occasione di visite di Capi di Stato e di Governo;
- esame dei piani tecnici per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici;
- commissione tecnica paritetica di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 6 ottobre 1998;
- gruppo di lavoro tecnico con il Dipartimento della protezione civile in tema di realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso del servizio di protezione civile in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- gestione del catasto delle stazioni radio base (BTS) ad uso pubblico in condivisione con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- partecipazione ai lavori degli organismi nazionali, comunitari, ed internazionali per quanto di competenza;
- attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del DPCM n. 93/2019, per quanto di competenza.

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola nelle seguenti 7 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Affari generali. Vigilanza e controllo. Comitato Media e Minori

- supporto al Direttore generale, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione i sistemi informativi e il bilancio e con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con i Sottosegretari di Stato e con l'OIV, per le materie di competenza;
- supporto al Direttore generale per il coordinamento giuridico, amministrativo e del contenzioso della Direzione, per le relazioni istituzionali, i rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio, con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato;
- individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; pianificazione strategica, elaborazione degli obiettivi, attività connesse con il controllo di gestione e con il conto annuale, gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate; attività di economato e contrattualistica;
- istruttoria dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti, conferimento di incarichi, gestione amministrativa del personale, attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale, logistici ed acquisti; individuazione dei bisogni formativi;
- ricognizione delle esigenze informatiche della Direzione ai fini della programmazione dei fabbisogni, dell'acquisizione di beni e servizi e della gestione da parte della competente Direzione generale e supporto alla medesima Direzione per l'implementazione e la conduzione di sistemi informativi dedicati;
- comunicazione interna ed esterna, rapporti con la redazione intranet ed internet e con l'URP, pubblicazione degli atti e dei provvedimenti normativi;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al Programma per la prevenzione della corruzione;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dal servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche e dal contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, per la parte di competenza del Ministero;
- vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero;
- recupero coattivo di canoni e diritti amministrativi evasi nei settori di competenza della Direzione generale;
- funzione di Organismo intermedio nei programmi di intervento nazionali e regionali per la banda larga e ultra larga che assegnano tale compito al Ministero;
- controllo e verifiche amministrativo-contabile nelle attività svolte da Infratel Italia Spa su affidamento del Ministero;
- segreteria e supporto all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori;

- coordinamento delle attività internazionali e comunitarie nelle materie di competenza della Direzione;
- lavorazione del contenzioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).

Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

- attività di monitoraggio dello sviluppo di reti e servizi realizzati con tecnologie di tipo 5G, delle tecnologie innovative come blockchain, AI e IoT.;
- istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per le reti ed i per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relative sanzioni;
- attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- attribuzione dei diritti di uso delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nel rispetto del piano nazionale di numerazione;
- adeguamento periodico del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- disciplina dei servizi a sovrapprezzo;
- erogazione benefici in materia di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- studi anche comparati sull'evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica;
- regolamentazione in materia di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica;
- attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni relativi alle prestazioni a fini di giustizia degli operatori di comunicazioni elettroniche a uso pubblico;
- istruttoria per il conseguimento e rilascio delle autorizzazioni generali per l'installazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato richiedenti una assegnazione di frequenza e verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori;
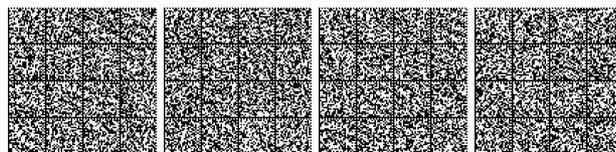
- istruttoria per il conseguimento e rilascio delle autorizzazioni generali per installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici e verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori;
- conferimento dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, assegnate dalla Divisione competente, nel rispetto del Piano nazionale di Ripartizione delle Frequenze;
- istruttoria e rilascio di autorizzazioni temporanee per l'uso di frequenze e per sperimentazione di sistemi ed apparecchiature di radiocomunicazione;
- istruttoria e rilascio di autorizzazioni temporanee per eventi speciali e manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento, per quanto di relativa competenza, con la Direzione generale per le attività territoriali;
- atti di consenso alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di impianti di comunicazione elettronica;
- rilascio di autorizzazioni per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi a rappresentanze diplomatiche straniere;
- disciplina e normativa primaria di competenza per i settori delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico ed ad uso privato;
- determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi dovuti per i servizi di comunicazione elettronica e accertamento e acquisizione al bilancio dello Stato degli stessi diritti e contributi;
- disciplina e gestione amministrativa del Registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010;
- attuazione dei provvedimenti sanzionatori, per gli ambiti di competenza, conseguenti ad inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, con particolare riguardo al recupero dei diritti amministrativi e dei contributi non corrisposti;
- adozione di direttive amministrative in materia di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e ad uso privato;
- lavorazione del contenzioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
- Partecipazione al gruppo di lavoro tecnico con il Dipartimento di protezione civile in tema di realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso del servizio di protezione civile in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- Attività relativa alla preparazione del Consiglio Telecom e delle riunioni di altri organismi europei ed internazionali operanti del settore.

Divisione III – Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga

- elaborazione e gestione dei programmi infrastrutturali per la banda larga e ultralarga e loro forme evolutive;
- gestione delle risorse finanziarie e dei programmi operativi nazionali e regionali assegnati al Ministero per la diffusione della banda larga e ultralarga;
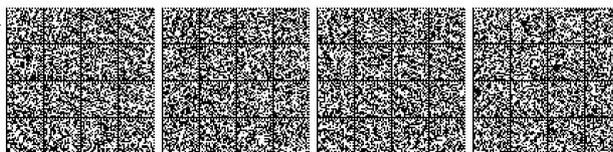
- elaborazione e definizione di accordi con regioni e altre amministrazioni per la realizzazione di programmi infrastrutturali;
- elaborazione di proposte normative, anche di derivazione comunitaria, in materia di reti infrastrutturali di comunicazione elettronica e di diffusione delle reti di banda ultralarga;
- rapporti con gli organismi comunitari in materia di regimi di aiuto di stato per la diffusione della banda ultralarga;
- disciplina e gestione amministrativa del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);
- rapporti di collaborazione tecnico-operativa con Infratel Italia Spa;
- lavorazione del contezioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta a ricorsi ammnistrativi e giurisdizionali.

Divisione IV – Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso

- rilascio e gestione amministrativa dei titoli abilitativi, ed eventuale esperimento di gara, e rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione televisiva e sonora, anche nelle forme evolutive;
- assegnazione e gestione amministrativa dei diritti d'uso delle frequenze per le reti di radiodiffusione televisiva e sonora;
- assegnazione e gestione amministrativa dei diritti d'uso delle numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre (LCN);
- rilascio e gestione amministrativa delle autorizzazioni alla fornitura dei servizi media audiovisivi alle emittenti televisive e radiofoniche;
- verifica delle condizioni dei diritti d'uso e dei titoli abilitativi e applicazione di sanzioni in caso di violazioni;
- adozione delle direttive amministrative in materia di radiodiffusione televisiva pubblica e privata;
- adempimenti inerenti al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- disciplina di competenza del settore della radiodiffusione televisiva e sonora;
- studi anche comparati sulla evoluzione dei servizi di radiodiffusione televisiva e sonora;
- lavorazione del contezioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta a ricorsi ammnistrativi e giurisdizionali.

Divisione V – Emittenza radiotelevisiva - Contributi

- determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi dovuti dalle emittenti radiofoniche e televisive e accertamento e acquisizione al bilancio dello Stato degli stessi diritti e contributi;
- disciplina e gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale;
- rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie;

- gestione e verifiche dei nulla osta relativi ai benefici tariffari riconosciuti alle imprese dei settori dell'editoria stampa e radiodiffusione, in raccordo con gli Ispettorati territoriali della Direzione generale per le attività territoriali;
- lavorazione del contenzioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta a ricorsi amministrativi e giurisdizionali

Divisione VI – Servizi postali

- predisposizione di schemi di provvedimenti inerenti la materia dei servizi postali;
- esame della normativa comunitaria e adozione delle iniziative necessarie al relativo recepimento nell'ordinamento interno;
- partecipazione alla definizione delle politiche dell'Unione europea ed all' attività degli organismi internazionali di settore;
- attività finalizzate alla predisposizione ed applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;
- elaborazione e perfezionamento della procedura di pre-notifica e notifica ai Servizi della Commissione europea del contratto di programma con il fornitore del servizio universale;
- amministrazione del fondo di compensazione del servizio postale,
- acquisizione e, ove previsto, aggiornamento periodico dei contributi connessi all'espletamento del servizio postale;
- rilascio e gestione amministrativa delle licenze individuali per la fornitura di servizi inclusi nel servizio universale;
- rilascio delle licenze speciali per notifiche di atti giudiziari e di contravvenzioni al codice della strada;
- istruttoria per il conseguimento e rilascio delle autorizzazioni generali per i servizi non rientranti nel servizio universale;
- acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi dovuti dagli operatori postali per istruttorie e verifiche dei titoli abilitativi,
- accertamenti e segnalazioni conseguenti;
- tenuta del registro degli operatori privati;
- attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali;
- attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
- rilascio di autorizzazioni per la rivendita di carte valori postali da parte dei rivenditori secondari non di generi di monopolio e conseguente riconoscimento dell'aggio;
- lavorazione del contenzioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta a ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Divisione VII – Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e ad uso privato e per la radio diffusione

- esame dei piani tecnici con l'individuazione delle frequenze per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in coordinamento per quanto di relativa competenza con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

- esame dei piani tecnici ed assegnazione delle frequenze per servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in coordinamento per quanto di relativa competenza con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- esame dei piani tecnici con l'individuazione delle frequenze per le stazioni del servizio fisso facenti parte di reti dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e ad uso privato per quanto di relativa competenza con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- esame dei piani tecnici per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici;
- esame dei piani tecnici, con l'individuazione delle frequenze, relativi agli impianti di radiodiffusione sonora, digitale e in onde medie e televisiva nazionale e locale in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- esame dei piani tecnici ed assegnazione delle frequenze per le stazioni del servizio fisso in ausilio al servizio di radiodiffusione in coordinamento per quanto di relativa competenza con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- esame dei piani tecnici ed individuazione delle frequenze da autorizzarsi in via temporanea, anche in occasione di eventi speciali e manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento, per quanto di relativa competenza, con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e con la Direzione generale per le attività territoriali e con gli Ispettorati territoriali;
- assistenza agli Ispettorati territoriali della Direzione generale per le attività territoriali nelle pratiche di modifica delle caratteristiche degli impianti di radiodiffusione;
- trattazione degli aspetti tecnici del contenzioso di pertinenza in collaborazione con le Direzioni generali competenti per materia;
- definizione dei parametri tecnici per la determinazione dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali ad uso privato;
- condivisione con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione per la tenuta del catasto delle stazioni radio base (BTS) ad uso pubblico;
- Gestione del Registro Nazionale delle Frequenze, in condivisione con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- individuazione delle frequenze per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso del servizio di protezione civile, in collaborazione con il gruppo di lavoro tecnico con il Dipartimento di Protezione civile.

Direzione generale per le attività territoriali

La Direzione generale per le attività territoriali si articola nelle seguenti 16 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

1. Divisione I - Ispettorato territoriale Sardegna - vigilanza, controllo, azione ispettiva, programmazione, con sede a Cagliari;
2. Divisione II - Affari generali e giuridici;
3. Divisione III - Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata e Molise, con sede a Bari;
4. Divisione IV - Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta, con sede a Torino;
5. Divisione V - Ispettorato territoriale Lombardia, con sede a Milano;
6. Divisione VI - Ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste;
7. Divisione VII - Ispettorato territoriale Veneto con sede a Venezia;
8. Divisione VIII - Ispettorato territoriale Calabria, con sede a Reggio Calabria;
9. Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna, con sede a Bologna;
10. Divisione X - Ispettorato territoriale Liguria con sede a Genova;
11. Divisione XI - Ispettorato territoriale Marche e Umbria, con sede ad Ancona;
12. Divisione XII - Ispettorato territoriale Campania, con sede a Napoli;
13. Divisione XIII - Ispettorato territoriale Lazio e Abruzzo, con sede a Roma;
14. Divisione XIV- Ispettorato territoriale Sicilia, con sede a Palermo;
15. Divisione XV - Ispettorato territoriale Trentino Alto Adige con sede a Bolzano;
16. Divisione XVI - Ispettorato territoriale Toscana con sede a Firenze;

Divisione I – Ispettorato territoriale Sardegna - Vigilanza, controllo, azione ispettiva, programmazione

- programmazione, organizzazione e coordinamento di collaudi e ispezioni alle stazioni radio all'estero a bordo delle navi. Raccolta e gestione dei dati relativi all'attività ispettiva alle stazioni radio a bordo delle navi e delle imbarcazioni da pesca;
- indirizzo delle attività ispettive svolte dagli Ispettorati territoriali sulle stazioni radio a bordo delle navi e delle imbarcazioni da pesca e degli impianti radio destinati alla salvaguardia della vita umana in mare nel territorio nazionale;
- predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, di concerto con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; rilascio dei titoli abilitativi ai sensi del decreto del Ministro per le Poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la marina mercantile 10 agosto 1965, del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, n° 68, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n° 134, tramite procedure certificate ISO 9001;
- predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio di stazioni radioelettriche di radioamatore ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
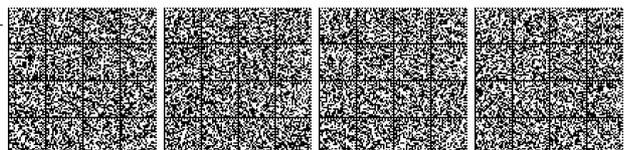
- attività di coordinamento per i profili tecnici nelle materie di competenza della Direzione generale;
- programmazione e coordinamento territoriale dell'attività ispettiva e relativa attività sanzionatoria svolta dagli Ispettorati territoriali, in coordinamento con le Direzioni generali competenti;
- coordinamento delle attività svolte dagli Ispettorati territoriali per le prestazioni in conto terzi anche tramite predisposizione di convenzioni e accordi con altre Amministrazioni pubbliche, Autorità garanti, Enti e privati;
- gestione ed aggiornamento dell'albo degli Ispettori delle stazioni radio a bordo delle navi e delle imbarcazioni da pesca;
- coordinamento territoriale di specifiche campagne di controlli derivate da gravi disservizi anche su impulso degli atti di sindacato ispettivo in materia di reti e servizi al cittadino, nonché in materia di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128 per gli aspetti di competenza;
- attività di analisi, coordinamento e verifica in materia di omogeneizzazione e standardizzazione dei processi di lavoro e della modulistica relativa alle attività tecniche e amministrative di settore nonché in materia sanzionatoria anche tramite l'adozione di atti di indirizzo per assicurare uniformità nelle attività di vigilanza e controllo;
- coordinamento, in raccordo con la competente Direzione generale, delle attività di revisione e controllo sugli Enti cooperativi, effettuate dagli Ispettorati territoriali;
- coordinamento per l'attività relativa al monitoraggio radioelettrico a tutela dei servizi di radiocomunicazione richiesta per gli eventi di particolare rilevanza su territorio nazionale e per attività di radiomonitoring anche derivanti da accordi a carattere europeo;
- coordinamento e organizzazione per la gestione di sportelli unici per i servizi ai cittadini e alle imprese nelle materie di competenza del Ministero;
- gestione della comunicazione. Coordinamento delle fonti informative del sito istituzionale, informatizzazione e digitalizzazione dei documenti. Rapporti con l'Ufficio relazioni con il pubblico per le materie di propria competenza;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Divisione II – Affari generali e giuridici

- trattazione degli affari generali e giuridici nelle materie di competenza della Direzione;
- armonizzazione dell'attività di contenzioso della sede centrale e di quelle territoriali;
- gestione dei rapporti istituzionali con l'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali, con i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato in materia di contenzioso;
- coordinamento giuridico ed amministrativo nell'analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali ed europei e relativi adempimenti attuativi. Predisposizione di proposte normative nelle materie di competenza della Direzione e degli Ispettorati territoriali;
- coordinamento amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio a spesa diretta e a gestione unificata destinati al funzionamento della Direzione e delle strutture territoriali per le relative attività di competenza. Pianificazione e programmazione delle risorse finanziarie sui capitoli di spesa a gestione diretta e a gestione unificata; procedure di acquisto di beni e

servizi per gli Ispettorati territoriali. Rapporti istituzionali con l'Ufficio Centrale del bilancio e con la Ragioneria generale dello Stato per la predisposizione degli atti inerenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa o di sola cassa;
- gestione dei capitoli di bilancio a spesa diretta di funzionamento e di investimento inerenti l'attività di controllo delle emissioni radioelettriche svolta dagli Ispettorati territoriali e relativa pianificazione e programmazione delle risorse finanziarie disponibili da utilizzare con procedure in sede centrale per il contenimento dei costi. Decentramento di risorse finanziarie alle sedi territoriali per procedure locali, destinate all'acquisto di beni strumentali per le misure radioelettriche e servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria degli stessi;
- gestione dei rapporti istituzionali con l'Ufficio Centrale del bilancio, con la Ragioneria generale dello Stato e con la Corte dei Conti in materia di contratti e convenzioni che superano la soglia comunitaria;
- predisposizione di procedure di acquisto di beni e servizi connessi all'attività inerente il controllo delle emissioni radioelettriche, attraverso affidamenti diretti, gare ad evidenza pubblica o tramite mercato elettronico, da destinare alle strutture territoriali;
- coordinamento del parco automezzi in dotazione agli Ispettorati territoriali e gestione delle coperture assicurative. Acquisizione del carburante in sede centrale e gestione dei relativi fabbisogni;
- redazione di Accordi quadro pluriennali per la manutenzione straordinaria degli allestimenti presenti sui laboratori mobili di radiomonitoring e relativa gestione delle modalità operative degli interventi;
- coordinamento delle procedure contrattuali svolte in sede territoriale e dei collaudi effettuati dai Funzionari tecnici su mandato della Direzione;
- coordinamento dei gruppi di lavoro costituiti per la redazione di capitolati tecnici tesi ad acquisire sistemi di misura di elevata tecnologia, laboratori mobili allestiti per il radiomonitoring ed implementazione/aggiornamento/upgrade di strumentazione radioelettrica in dotazione agli Ispettorati territoriali;
- gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie destinate alle missioni istituzionali svolte dalla Direzione e dagli Ispettorati territoriali;
- gestione amministrativo-contabile delle attività ispettive in conto terzi, nazionali ed estere, svolte dalle strutture territoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 e 15 febbraio 2006;
- coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze per le procedure di riassegnazione delle entrate provenienti dall'attività istituzionale inerente il conto terzi;
- predisposizione di Convenzioni/Protocolli d'intesa con Società in house, altre Amministrazioni pubbliche, Autorità garanti, Enti e/o privati nelle materie di competenza della Direzione;
- gestione del bilancio annuale e pluriennale per i capitoli di competenza della Direzione. Predisposizione della Nota preliminare e del budget economico di tutti gli uffici territoriali. Predisposizione della Relazione al Rendiconto generale dello Stato per la Corte dei Conti e della Relazione annuale al Parlamento;
- pianificazione strategica, definizione degli obiettivi della Direzione e degli Ispettorati territoriali ed individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità delle azioni amministrative connesse.
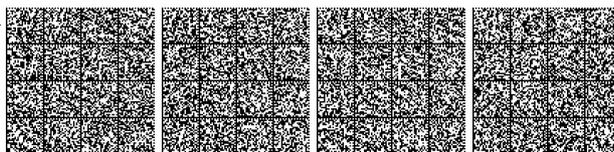
- Controllo di gestione, conto annuale e analisi di benchmarking delle strutture appartenenti alla Direzione. Coordinamento dei rapporti istituzionali con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, con gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e i Sottosegretari di Stato e con l'Organismo indipendente di valutazione;
- predisposizione dei contratti di lavoro e conferimento di incarichi dirigenziali. Valutazione dei dirigenti;
- gestione amministrativa del personale, dell'anagrafe delle prestazioni, attribuzione di risorse umane e programmazione di nuovi fabbisogni;
- individuazione dei bisogni formativi ed organizzazione di corsi di formazione generica e specialistica per la Direzione e gli Ispettorati territoriali d'intesa con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
- ricognizione delle esigenze informatiche della Direzione e degli Ispettorati territoriali, programmazione dei fabbisogni da segnalare alla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio e supporto alla medesima per l'implementazione e la conduzione di sistemi informativi dedicati;
- pianificazione, programmazione annuale e triennale, gestione dei fabbisogni del patrimonio immobiliare degli Ispettorati territoriali, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti nonché di beni e servizi per il funzionamento degli uffici, da segnalare alla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per le relative procedure di acquisizione da porre in essere con le risorse finanziarie disponibili sui capitoli di spesa a gestione unificata;
- supporto all'ufficio competente in materia di Conferenza Stato- Regioni;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
- trattazione degli atti di sindacato ispettivo parlamentare nelle materie di competenza della Direzione Generale e predisposizione, in raccordo con gli ispettorati territoriali e le altre Direzioni Generali competenti, di elementi informativi di risposta per le esigenze dell'Ufficio di Gabinetto;

Gli Ispettorati territoriali, su ciascun territorio di appartenenza, svolgono le seguenti funzioni tecniche e amministrative:

- collaborazione, ove richiesta, con enti pubblici e privati, nell'individuazione di postazioni di irradiazione radio elettricamente compatibili con la realtà radioelettrica esistente e con i vincoli urbanistici territoriali nei casi di richieste di valutazione della delocalizzazione di impianti radioelettrici o nella definizione delle procedure di riduzione a conformità anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;

- verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e alla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione per quanto di rispettiva competenza;
- verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio delle autorizzazioni alle modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione degli impianti secondo la normativa vigente;
- controlli sulle reti di comunicazione elettronica anche su disposizione dell'autorità giudiziaria e delle Autorità garanti, anche ai fini dell'accertamento dei livelli di inquinamento elettromagnetico;
- verifiche ispettive e controlli anche su disposizione dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ai fini dell'attività di vigilanza e ispettiva per la sorveglianza e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aeronautici, dei servizi pubblici essenziali tutelati dalla legge n. 110/83 e dalla vigente normativa;
- collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante manifestazioni pubbliche ed i Grandi Eventi di interesse nazionale;
- vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti, interconnessi e collegati alle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private, previsti dal decreto legislativo n. 259 del 2003 e dalla vigente normativa;
- -individuazione e rimozione delle interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione segnalate dai privati, nonché compatibilizzazione tra impianti di emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva pubbliche e private anche attraverso l'utilizzazione di sistemi informatici di pianificazione;
- monitoraggio radioelettrico a tutela dei servizi di radiocomunicazione sul territorio nazionale e per attività di radiomonitoring derivanti da accordi a carattere internazionale ai fini della trattazione delle situazioni interferenziali originate o subite da stazioni estere, in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni delle tecnologie dell'informazione;
- monitoraggio con sistemi elettronici fissi e mobili del corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, anche in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni delle tecnologie dell'informazione;
- collaudi ed ispezioni alle stazioni radio e agli impianti radio destinati alla salvaguardia della vita in mare, sul territorio nazionale e all'estero, installate a bordo delle navi, delle imbarcazioni da pesca e degli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale, svolgimento degli esami per il rilascio dei relativi certificati e titoli abilitativi;
- vigilanza e controllo relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui al d.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239, in raccordo con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

- vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attività di call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come sostituto dall'art. 1, comma 243 della legge n. 232 del 2016;
- attività di vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra, impianti, condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e linee di comunicazione elettronica;
- rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 259 del 2003, partecipazione alle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241;
- verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli Istituti di vigilanza privata di cui all'allegato E del decreto 1 dicembre 2010, n. 269, in coordinamento con il Ministero dell'interno, e verifica della marcatura e certificazione CE ai sensi del d.lgs. n.128 del 2016;
- svolgimento delle attività effettuate in conto terzi sulla base della normativa vigente per quanto riguarda in particolare:

  assistenza ai concorsi pubblici e privati nonché agli esami di Stato per prevenire l'utilizzo di terminali di comunicazione elettronica;

  analisi e verifiche con sistemi dedicati, su istanza dei concessionari e dei soggetti autorizzati, di progetti tecnici di compatibilizzazione, razionalizzazione, ottimizzazione e trasferimento di impianti radioelettrici, anche con interventi in opera sul territorio per le verifiche tecniche, della marcatura e certificazione CE ai sensi del d.lgs. n. 128 del 2016;

  effettuazione di interventi in assenza di violazioni, svolgimento di campagne di misura straordinarie, controlli per quanto di competenza in materia di inquinamento elettromagnetico, attività di monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi pubblici e istituzionali, su richiesta di operatori di comunicazione elettronica, Associazioni, Enti, Autorità garanti e privati;

  attività di disattivazione, suggellamento, riattivazione e dissequestro di impianti radioelettrici effettuate a carico del trasgressore;

  attività di verifica tecnico-amministrativa e di monitoraggio dello spettro radioelettrico tramite la rete nazionale di stazioni remote di misura distribuite sul territorio, previste da atti di natura convenzionale stipulati con altre Amministrazioni pubbliche, Autorità garanti, Enti e privati;

  prestazione di consulenze tecnico-amministrative;

  prestazioni di consulenze tecnico-amministrative previste da atti di natura convenzionale stipulati con altre Amministrazioni pubbliche, Autorità garanti, Enti e privati nelle materie di competenza del Ministero;

  analisi tecniche preventive di scenari radioelettrici complessi e prestazioni a garanzia degli operatori broadcasting in occasione di eventi speciali e manifestazioni sportive che si svolgono in siti con elevata densità di dispositivi elettronici;
- attività di vigilanza ispettiva di sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio ai sensi del d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128 e del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 per gli aspetti di competenza, in raccordo con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
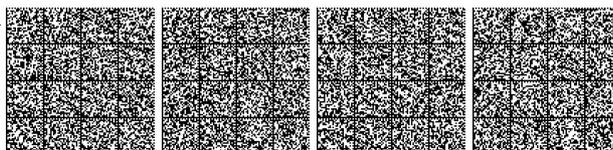
- monitoraggio dello spettro radioelettrico in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, verifica dei titoli autorizzativi e delle caratteristiche tecniche dei dispositivi radioelettrici presenti, bollinatura degli apparati, in raccordo con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- svolgimento degli esami per il rilascio della patente di radioamatore ai sensi del D.P.R. 1214/1966 e s.m.i. e rilascio delle abilitazioni all'esercizio della stazione di radioamatore con attribuzione dei relativi nominativi;
- istruttoria per l'autorizzazione dei nominativi speciali per Contest e manifestazioni marconiane, in raccordo con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- istruttoria per l'autorizzazione di stazioni ripetitrici radioamatoriali e radiofari amatoriali con attribuzione dei relativi nominativi, in raccordo con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- rilascio titoli abilitativi, autorizzazioni e licenze di propria competenza;
- nulla osta relativi a benefici tariffari riconosciuti alle imprese dei settori dell'editoria, stampa e radiodiffusione in raccordo con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- attività di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato di cui agli articoli 25 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
- accertamento delle violazioni di leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio nell'ambito delle materie di spettanza del Ministero e applicazione delle relative sanzioni amministrative per la parte di propria competenza;
- vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio universale di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
- collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale nella organizzazione e gestione dell'attività di revisione e di ispezione sugli enti cooperativi e nell' esame dei relativi verbali;
- controlli e ispezioni a supporto della Direzione generale per gli Incentivi alle imprese relativamente alla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazione anche attraverso gli ex uffici periferici territoriali trasferiti dalla medesima Direzione generale;
- ulteriori attività di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni normative in materia;
- supporto all'attuazione di nuove disposizioni normative a livello territoriale in coordinamento con le Direzioni generali nelle materie di competenza del Ministero;
- organizzazione e gestione di sportelli unici per i servizi ai cittadini e alle imprese nelle materie di competenza del Ministero;
- organizzazione e gestione dei servizi generali di funzionamento;
- funzioni di consegnatario;
- controllo di gestione;

- gestione delle risorse finanziarie decentrate dalla Direzione e acquisti di beni servizi in sede territoriale, posti in essere sulla base delle singole esigenze locali e delle indicazioni fornite dalla sede centrale;
- affari legali e contenzioso;
- relazioni sindacali e attività di contrattazione in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
- supporto al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché in materia di sorveglianza sanitaria in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
- organizzazione e gestione del parco automezzi e del servizio garage con l'utilizzo delle risorse finanziarie decentrate dalla Direzione;
- verifica della regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi acquisiti in sede territoriale. Collaudi, su appositi incarichi conferiti dalla Direzione, sia per manutenzioni straordinarie eseguite sui beni già in dotazione sia per strumentazione acquista in sede centrale;
- contenzioso e rapporti con l'Autorità giudiziaria, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, rappresentanza in giudizio, ove previsto, nel settore delle telecomunicazioni.

In ciascun ambito territoriale operano le Dipendenze provinciali, che effettuano a livello locale, i compiti demandati dall'Ispettorato di riferimento, comprese le funzioni di sportello per il pubblico.
L'eventuale istituzione o soppressione di Dipendenze provinciali viene disposta, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con provvedimento del Direttore generale, acquisito il parere del Segretario generale, sentito il Direttore generale della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio e il Dirigente dell'Ispettorato di riferimento.

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si articola nelle seguenti 12 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Affari generali, contabilità e bilancio

Supporto al Direttore generale, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio e con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con i Sottosegretari di Stato, con il Segretariato generale e con l'OIV, per quanto di competenza, in materia di:
- relazioni istituzionali ed esterne, rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio e con la Corte dei conti;
- pianificazione strategica, sistema della performance, e connessa individuazione degli obiettivi e degli indicatori delle attività;

- monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo e della direttiva generale del Ministro;
- attività connesse con il controllo di gestione e con il conto annuale;
- politiche di bilancio, predisposizione del budget economico della Direzione generale e rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale, supporto alla gestione dei capitoli di bilancio delegati ai titolari degli uffici e coordinamento. Gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie;
- definizione della nota preliminare del progetto di bilancio annuale, predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e predisposizione del rendiconto finanziario per quanto di competenza della Direzione Generale;
- monitoraggio e analisi dei costi di funzionamento della Direzione ed eventuali azioni correttive, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
- contratti per il trattamento economico e valutazione dei dirigenti; conferimento di incarichi; gestione amministrativa del personale, telelavoro e part-time; attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale, logistici ed acquisti; individuazione dei bisogni formativi;
- supporto alle Divisioni interessate per la definizione di atti contrattuali e convenzioni con soggetti terzi, stipula e gestione di atti e convenzioni con enti e soggetti esterni;
- attività di economato, missioni del personale;
- rilevazione e programmazione dei fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, della Direzione generale, in raccordo, per le spese in gestione unificata, con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, e collaborazione con la medesima Direzione generale per l'implementazione e la conduzione di sistemi informativi dedicati. Gestione e aggiornamento procedure informatiche e banche dati;
- protocollo informatico, sistema documentale ed archivio centralizzato della Direzione generale;
- rilevazione dei fabbisogni formativi del personale in collaborazione con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- supporto al Direttore generale per la programmazione dell'attività direzionale, ivi inclusa la predisposizione delle direttive per l'utilizzo delle risorse finanziarie;
- comunicazione interna ed esterna, rapporti con la redazione intranet ed internet, con l'URP e con l'Ufficio stampa, predisposizione del Piano della Comunicazione della Direzione generale;
- predisposizione e pubblicazione del Quaderno informativo e promozione di iniziative editoriali e campagne di informazione e organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparen-

za; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
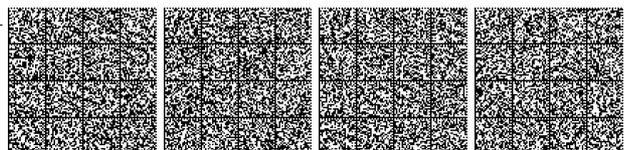
Divisione II – Affari giuridici e normativi

- rapporti con l'Ufficio legislativo del Ministero e, per quanto di competenza, con gli altri Uffici di diretta collaborazione e con il Segretario generale sulle materie inerenti norme e regolamenti di competenza della Direzione generale;
- raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per il contenzioso in materia di personale;
- trattazione, nelle materie di competenza della Direzione generale, in raccordo con la divisione competente per materia, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, dei ricorsi giurisdizionali, dei ricorsi gerarchici e del contenzioso comunitario, ove non diversamente previsto;
- esame dei disegni di legge e di altri atti normativi adottati nelle materie di interesse della Direzione generale, in raccordo con le Divisioni competenti per materia;
- supporto giuridico all'elaborazione di proposte legislative e atti normativi adottati nelle materie di interesse della Direzione generale;
- supporto giuridico all'elaborazione di proposte legislative, atti normativi ed amministrativi adottati nelle materie di interesse della Direzione generale, in coordinamento con le divisioni competenti, ed in particolare con le Divisioni VI, VII e VIII;
- supporto al Direttore generale nell'elaborazione di studi e ricerche in materia giuridica;
- rapporti con il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato;
- coordinamento delle Divisioni competenti per materia della Direzione generale e predisposizione di elementi di risposta della Direzione medesima a richieste di esprimere parere su atti normativi;
- coordinamento delle Divisioni competenti per materia della Direzione generale e predisposizione di elementi di risposta della Direzione medesima ad atti di sindacato ispettivo e agli altri atti di indirizzo e controllo parlamentare;
- monitoraggio ed analisi della normativa nazionale, europea e regionale, in coordinamento con le divisioni competenti per materia;
- monitoraggio ed analisi del contenzioso nazionale, comunitario e internazionale;
- monitoraggio dello stato di avanzamento dei provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale, in coordinamento con le Divisioni competenti per materia;
- supporto al Direttore generale nella predisposizione di rapporti periodici sull'attività giuridica e normativa della Direzione generale, in coordinamento con le Divisioni della Direzione.

Divisione III – Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi

- disciplina in materia di attività imprenditoriali regolamentate;
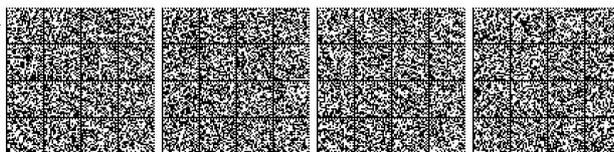
- disciplina e contenzioso relativo agli ausiliari del commercio iscritti nel Registro delle imprese e nei residuali albi e ruoli tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- elaborazione di indirizzi in materia di artigianato, con riferimento esclusivo alle disposizioni di pertinenza statale
- monitoraggio delle legislazioni nazionali e regionali concernenti la regolazione del settore dei servizi e delle professioni;
- iniziative per lo sviluppo concorrenziale del settore dei servizi, in coordinamento con la Divisione IV;
- attività concernenti l'informazione in materia di emissioni di C02 di autoveicoli e rapporti con le altre Amministrazioni interessate;
- studio e analisi in materia di certificazione ed attestazione della qualità di prodotti e servizi e di carte di qualità dei servizi pubblici;
- monitoraggio e pubblicazione dei marchi ed altri attestati di qualità dei servizi;
- attività di promozione e di informazione sulla qualità e sull'etichettatura dei prodotti;
- tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
- tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti e gestione dei relativi procedimenti amministrativi;
- adempimenti in materia di organi responsabili per la soluzione extragiudiziale delle controversie nonché di rete europea degli organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 agosto 2015, n.130, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (c.d. Direttiva sull'ADR per i consumatori);
- gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza, ivi compresi i ricorsi gerarchici impropri, e relativi rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

Divisione IV – Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese, e servizi assicurativi

- supporto all'iniziativa normativa del Ministero in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese, anche in materia di assicurazioni e di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi, anche ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza;
- promozione e gestione delle politiche per la concorrenza anche per gli aspetti connessi alla regolamentazione di singoli settori economici e di categorie professionali;
- politiche di promozione delle dinamiche di mercato concorrenziali;
- promozione della concorrenza nel settore del commercio e dei servizi ed elaborazione di proposte normative, anche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del commercio;
- valutazione ed esame delle indagini e delle segnalazioni formulate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ed istruttoria delle eventuali decisioni da assumere;
- confronto ed elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le Regioni nel campo della regolazione dei mercati e delle attività economiche, ivi comprese le attività commerciali e i connessi rapporti con Comuni e Regioni;
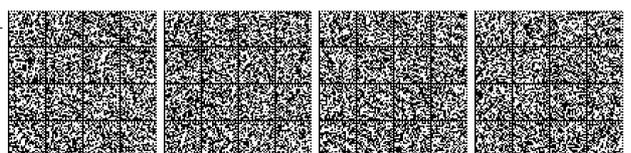
- concorso alla disciplina in materia di nuove forme di distribuzione commerciale e di commercio elettronico;
- elaborazione di proposte in materia di disciplina della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori anche in materia di assicurazioni con particolare riferimento alla RC Auto e connessi rapporti istituzionali con l'Autorità della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
- politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'IVASS e vigilanza su alcuni Fondi di garanzia gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.a.) nel settore assicurativo;
- gestione ed organizzazione delle iniziative a vantaggio dei consumatori in materia di assicurazioni in collaborazione con l'IVASS;
- elaborazione normativa e attività connesse all'attuazione della disciplina europea, del Codice delle assicurazioni private e della regolamentazione di settore;
- questioni generali in materia di responsabilità civile veicoli e natanti;
- revoca, commissariamento e liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione.

Divisione V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori

- elaborazione di proposte normative in materia di tutela del consumatore;
- attività connesse all'attuazione del Codice del Consumo ed al recepimento di direttive europee in materia di tutela del consumatore;
- problematiche generali inerenti agli interessi economici e ai diritti dei consumatori e connessi rapporti con Regioni, Enti locali, Camere di Commercio ed altre Amministrazioni centrali;
- risposte ai quesiti e alle segnalazioni dei consumatori e/o imprese, in collegamento con gli uffici competenti e relativo monitoraggio, nonché connessi rapporti con l'Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero;
- gestione dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici e predisposizione delle linee progettuali di intervento;
- attività istruttoria delle iniziative a vantaggio dei consumatori, concessione, erogazione e controllo sulle iniziative finanziate;
- predisposizione della relazione annuale alle Commissioni Parlamentari competenti;
- gestione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo in materia di tutela del consumatore e relativi rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

Divisione VI – Normativa tecnica – Sicurezza e conformità dei prodotti

- vigilanza del mercato ai sensi del Regolamento UE 765/2008 e Decisione UE 768/2008 relativamente ai prodotti ricadenti nelle direttive di competenza del Ministero e attività amministrativa restrittiva dell'offerta tesa a garantire la circolazione di soli prodotti sicuri;
- cooperazione e contatti con le Amministrazioni, istituzioni pubbliche e sistema camerale, per la gestione di piani di sorveglianza, nonché con gli organismi di valutazione della conformità;

- organizzazione e gestione della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 106 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005);
- rapporti con le Amministrazioni e le istituzioni europee ed internazionali coinvolte nella materia e gestione delle procedure di infrazione;
- partecipazione al processo normativo comunitario e nazionale relativo alle direttive europee di prodotto di competenza esclusiva del Ministero e collaborazione con altre Amministrazioni per quelle di competenza concorrente;
- rapporti con gli enti di normazione nazionali UNI, CEI e connessa vigilanza;
- rapporti con enti di normazione comunitari ed internazionali per la predisposizione, aggiornamento e modifica delle norme tecniche per la certificazione di prodotti ed impianti e relativa pubblicazione;
- vigilanza sui soggetti abilitati nei settori di competenza della Divisione;
- Unità centrale di notifica per le norme e regole tecniche e TBT, procedure di informazione e notifica delle norme e regole tecniche (direttiva 2015/1535/UE ed Accordo Uruguay Round –WTO –TBT);
- informazione e notifica di norme e regole tecniche nell'ambito del PCP (Punto contatto prodotti);
- gestione del sistema di informazione rapido scambio europeo RAPEX e del sistema di informazione e comunicazione in materia di sorveglianza del mercato ICSMS;
- Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011;
- attività di controllo connessa alla sicurezza degli impianti civili ed industriali ad esclusione dei profili di sicurezza sul lavoro e di quelli di competenza di altre Amministrazioni.

Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento

- disciplina della certificazione CE relativa ai prodotti di competenza del Ministero;
- disciplina dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e dei laboratori di prova;
- rapporti con enti, associazioni, autorità nazionali, comunitarie ed internazionali, amministrazioni, enti di normalizzazione tecnica nelle materie della certificazione e dell'accreditamento;
- esercizio delle funzioni amministrative connesse e conseguenti al procedimento di accreditamento a fini di notifica degli organismi di valutazione della conformità;
- esercizio delle funzioni tecnico-amministrative non fondate sull'accreditamento a fini di notifica degli organismi di valutazione della conformità;
- Punto di contatto nazionale in qualità di Autorità notificante nell'ambito del sistema informativo comunitario NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations);
- sorveglianza su Accredia - Organismo unico nazionale di accreditamento - e supporto alla relativa Commissione interministeriale di sorveglianza;
- vigilanza, per la parte non attribuita ad Accredia, sugli organismi di valutazione di conformità e i laboratori di prova notificati per le direttive prodotti;
- tenuta dell'elenco gestione dati e monitoraggio degli Organismi di valutazione della conformità.

Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi

- attività tecnico-amministrativa relativa ai procedimenti di accertamento della conformità di strumenti metrici secondo la normativa nazionale e comunitaria (Direttive MID e NAWI);
- attività relative al Sistema Internazionale di misura ed al Sistema Nazionale di Taratura;
- attività relativa all'emissibilità di monete in metallo prezioso coniate dall'IPZS;
- attività tecnico-amministrativa per laboratori di prove metrologiche;
- attività tecnico-amministrativa di vigilanza e controllo relativamente agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada;
- rapporti con gli istituti metrologici primari e attività di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento delle competenze della Direzione nel settore metrologico;
- rapporti istituzionali in materia di metrologia con gli Organismi nazionali, l'Unione Europea, gli Organismi internazionali ed europei;
- attività normativa e di indirizzo in materia di servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi;

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

- rapporti istituzionali con gli organismi e gli Stati membri dell'Unione Europea, con l'OCSE e altre organizzazioni internazionali, nelle materie di competenza della Direzione e con la collaborazione delle Divisioni competenti per materia;
- partecipazione alla elaborazione delle politiche della concorrenza e dei consumatori in ambito europeo in collaborazione con le Divisioni competenti per materia;
- preparazione e supporto al coordinamento dei lavori per i Consigli dei Ministri dell'Unione Europea nelle materie di competenza della Direzione;
- istruttoria e predisposizione dei contributi della Direzione in relazione agli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento, connessi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
- predisposizione, negoziazione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
- Ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 come sostituito dal Regolamento UE 2017/2394, nei confronti di tutte le Autorità competenti e nei rapporti con la Commissione europea e gestione della rete europea CPS di rilevazione dei casi di violazione transfrontaliera;
- esercizio delle funzioni di Autorità competente, attribuite al Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento (CE) n.2006/2004, come sostituito dal Regolamento UE 2017/2394;
- attività amministrativa connessa alle funzioni di Centro Nazionale della Rete Europea per i Consumatori (ECC-NET);
- riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero e valutazione preventiva della dichiarazione di prestazione temporanea, nelle materie di competenza del Ministero non diversamente attribuite;
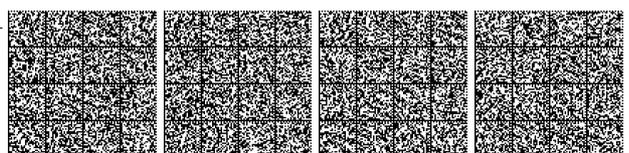
- rilascio del certificato CE previsto dagli articoli 8 e 16 della direttiva 36/2005/CE ai cittadini italiani per l'esercizio dell'attività nei Paesi UE/SEE e Confederazione elvetica.

Divisione X – Manifestazioni a premio

- definizione di iniziative di regolamentazione delle manifestazioni a premio;
- esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione delle comunicazioni e cauzioni relative alle manifestazioni a premio;
- funzioni di vigilanza e controllo, anche di natura ispettiva e sanzionatoria, rapporti con gli uffici di altre Amministrazioni e gestione del contenzioso giurisdizionale in materia.

Divisione XI – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

- attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del CNCU e del Comitato permanente;
- attività relative all'esecuzione delle decisioni e delle iniziative promozionali del CNCU;
- gestione amministrativa e contabile;
- rapporti con le associazioni dei consumatori;
- rapporti con organi istituzionali, amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali, e associazioni imprenditoriali;
- organizzazione dell'annuale sessione programmatica con le Regioni.

Divisione XII – Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario

- analisi economica delle politiche di competenza della Direzione generale;
- studi e statistiche sui servizi, sui settori professionali, sulle caratteristiche dell'apparato distributivo dei mercati, delle imprese e delle attività commerciali anche a supporto della definizione delle politiche nelle materie di competenza della Direzione generale;
- analisi congiunturali e strutturali dell'andamento di prezzi e tariffe;
- supporto all'attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
- indagini e analisi settoriali sui processi di formazione dei prezzi e delle tariffe e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche mirati alle funzioni di segnalazione di anomalie alle Autorità dotate di poteri di intervento sul mercato;
- organizzazione e gestione dell'Osservatorio prezzi e tariffe;
- sviluppo e gestione del sistema dedicato alla raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti realizzato in attuazione dell'art.51 della legge n.99 del 2009, nonché attuazione delle altre misure relative alla conoscibilità dei prezzi dei carburanti;
- supporto all'Osservatorio nazionale del commercio e raccordo con l'attività di Regioni e Comuni;
- coordinamento delle fonti informative e statistiche della Direzione, raccolta e predisposizione di studi e dossier tematici, raccordo con altri soggetti e istituzioni per lo scambio dei dati e la collaborazione in materia di prezzi e nelle altre materie di competenza.
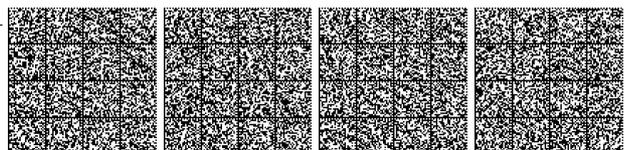
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale si articola nelle seguenti 8 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Affari Generali, pianificazione e formazione

- trattazione degli affari generali della Direzione e coordinamento delle strutture di segreteria del Direttore generale;
- rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con l'OIV, con l'Ufficio centrale di bilancio e con la Corte dei Conti;
- supporto al Direttore generale per le attività di pianificazione strategica e di elaborazione e monitoraggio degli obiettivi;
- supporto e coordinamento all'elaborazione di proposte per il documento di politica economica e finanziaria, predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario, politiche di bilancio, predisposizione del budget economico;
- gestione dei capitoli di bilancio e gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie, ivi comprese le procedure di impegno e liquidazione delle spese;
- attività connesse con il controllo di gestione e con il conto annuale;
- acquisizione di beni e servizi non in gestione unificata;
- gestione amministrativa del personale, predisposizione dei contratti di lavoro dei dirigenti e supporto alla valutazione dei medesimi, attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale, strumentali e logistici;
- individuazione dei bisogni formativi, gestione delle iniziative di formazione a cura della Direzione generale ivi compresi la prima formazione e l'aggiornamento dei revisori degli enti cooperativi;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- comunicazione interna ed esterna in raccordo con i competenti Uffici del Ministero, rapporti con la redazione intranet ed internet, l'URP e l'Ufficio Stampa;
- gestione del protocollo e dell'archivio della Direzione;
- supporto per la gestione dei sistemi informatici in uso alla Direzione generale;
- attività connesse al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione; monitoraggio del Piano Anticorruzione per le attività di competenza della Direzione e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza; adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- attività connesse in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).

Divisione II – Società fiduciarie e di revisione

- disciplina in materia di società fiduciarie e di revisione;
- attività amministrativa, sanzionatoria e di vigilanza;
- attività ispettiva periodica e straordinaria;
- liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, delle società ad esse collegate o delle società esercenti l'attività in assenza di autorizzazione;
- procedimenti connessi alle predette procedure: nomina, sostituzione e revoca dei commissari liquidatori;
- costituzione dei comitati di sorveglianza;
- attività di vigilanza sulle procedure;
- atti finali delle procedure di liquidazione;
- rapporti con le altre Amministrazioni, Autorità ed Istituzioni, per le materie di competenza.

Divisione III – Gestione del contenzioso, affari giuridici, relazioni con l'utenza e attività di promozione del sistema cooperativo

- predisposizione delle memorie difensive per il contenzioso nelle materie afferenti il sistema cooperativo, il sistema camerale e le società fiduciarie, in collaborazione con le Divisioni competenti per materia, e relativo monitoraggio;
- supporto alla Divisione I in materia di contenzioso attinente la disciplina dei rapporti di lavoro;
- supporto e coordinamento delle divisioni competenti per materia nell'analisi e monitoraggio degli atti normativi, nella predisposizione di proposte normative e relativo monitoraggio;
- supporto giuridico al Direttore generale e alle Divisioni, redazione di pareri;
- attività di segreteria e supporto alla Commissione centrale per le cooperative e al Comitato centrale per le cooperative;
- monitoraggio periodico delle legislazioni nazionali e regionali concernenti la regolazione del settore camerale, imprenditoriale e artigiano a supporto delle competenti Divisioni;
- predisposizione degli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo nelle materie di competenza della Direzione generale, in collaborazione con le Divisioni competenti per materia;
- accesso agli atti e aggiornamento del registro della trasparenza per tutte le materie di competenza della direzione generale;
- coordinamento delle attività di relazione con l'utenza;
- coordinamento delle attività di relazione con gli Uffici di diretta collaborazione e con il Segretariato generale per le informative sulle procedure liquidatorie e sanzionatorie degli enti cooperativi;
- Punto di contatto con l'Autorità giudiziaria, anche in relazione a provvedimenti e richieste di acquisizione atti e informazioni;
- elaborazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese.

Divisione IV – Albi, contributi degli enti cooperativi, studi e analisi sul sistema cooperativo

- gestione dell'Albo delle società cooperative;
- gestione dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi e supporto al relativo Comitato;
- rapporti con il sistema camerale e le relative società strumentali finalizzati alla corretta gestione dell'Albo delle società cooperative;
- riconoscimento dei consorzi di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti ai sensi della legge n. 422 del 1909 e approvazione delle relative modifiche statutarie;
- adempimenti connessi alla determinazione del contributo biennale di revisione;
- accertamento e riscossione dei contributi di revisione dovuti dagli enti cooperativi e delle somme relative all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e relativa attività esecutiva;
- istruttoria delle istanze di riesame in materia di contributi dovuti dagli enti cooperativi;
- irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti cooperativi previste per legge;
- raccolta ed elaborazione dati sulle attività di vigilanza e sanzionatorie degli enti cooperativi, ivi comprese le procedure liquidatorie in corso;
- studi ed analisi sul sistema cooperativo, centro di documentazione ed elaborazione di rapporti periodici in materia cooperativa;
- relazione triennale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 59 del 1992.

Divisione V – Vigilanza sul sistema cooperativo

- riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, esame delle modifiche apportate agli statuti delle stesse e relativa vigilanza;
- approvazione degli statuti e delle successive modifiche statutarie dei fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e vigilanza sui medesimi;
- programmazione dell'attività di vigilanza sul sistema cooperativo, pianificazione, conferimento e monitoraggio degli incarichi di revisione, organizzazione e realizzazione dell'attività ispettiva;
- valutazione dei verbali di revisione e di ispezione e adempimenti conseguenti;
- coordinamento con gli uffici territoriali facenti capo alla Direzione generale per le attività territoriali nelle attività di supporto alla vigilanza sugli enti cooperativi;
- attività di controllo sulle banche di credito cooperativo e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, per quanto di competenza della Direzione generale, e sulle società di mutuo soccorso;
- vigilanza sulle società cooperative europee;
- supporto, coordinamento e indirizzo, anche giuridico, delle attività dei revisori e degli ispettori degli enti cooperativi;
- determinazione dei compensi dovuti per le attività ispettive e di revisione;
- autorizzazione dei corsi di formazione organizzati dalle Associazioni nazionali di rappresentanza e relativa vigilanza;

- supporto alla Divisione I per la predisposizione dei pacchetti formativi connessi all’attività di revisione;
- tenuta dell'elenco dei revisori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 220 del 2002;
- tenuta dell'elenco delle società di revisione di cui all'articolo 15 della legge n. 59 del 1992.

Divisione VI – Provvedimenti sanzionatori e liquidatori degli enti cooperativi

- procedimenti di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;
- procedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- provvedimenti di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies c.c.;
- provvedimenti di scioglimento degli enti cooperativi ai sensi degli articoli 2545 septiesdecies c.c, e 223 septiesdecies disp. att. e trans c.c.;
- provvedimenti di sostituzione dei liquidatori nella liquidazione volontaria ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies c.c.;
- pareri ai tribunali ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c.;
- istruttoria per la nomina, sostituzione e revoca dei commissari liquidatori e dei commissari governativi e per la costituzione dei comitati di sorveglianza;
- vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta e di scioglimento con nomina del liquidatore;
- procedimenti autorizzatori nelle procedure di gestione commissariale;
- riparti, atti finali delle procedure di liquidazione e determinazione del compenso dei commissari liquidatori e dei commissari governativi;
- disposizioni ai Conservatori dei pubblici registri per la cancellazione delle ipoteche, comunicazioni al Registro delle imprese e notifiche alle altre amministrazioni competenti;
- Istruttoria per l’autorizzazione al deposito dei concordati di liquidazione coatta amministrativa e rilascio del prescritto parere ai Tribunali competenti.

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d’impresa

- disciplina in materia di ordinamento delle Camere di commercio, loro unioni, centri esteri, aziende speciali e connessa attività di vigilanza per gli aspetti di competenza;
- esercizio dei compiti in materia di riconoscimento e regolamentazione delle Camere di Commercio italiane all'estero e delle relative attività di progettazione di iniziative promozionali e di partenariato, ai sensi della legge 1 luglio 1970, n. 518 e relative norme applicative;
- esercizio dei compiti in materia di riconoscimento e monitoraggio delle Camere di Commercio estere e italo-estere in Italia;
- vigilanza sull’Unione italiana delle Camere di Commercio e svolgimento di attività di interesse comune, sotto il coordinamento e la programmazione del Segretario generale;
- predisposizione della relazione generale al Parlamento sull’attività delle Camere di Commercio;
- disciplina e monitoraggio in materia di fascicolo informatico di impresa;
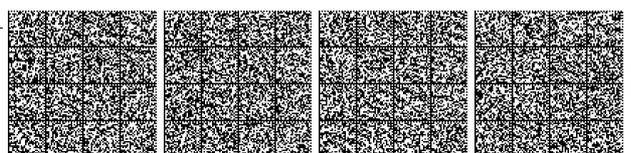
- accreditamento e monitoraggio degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese ed eventuali attività in materia di registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese;
- disciplina e tenuta dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese INI PEC;
- ~~elaborazione di indirizzi in materia di artigianato~~;
- disciplina relativa alla costituzione e pubblicità delle *startup* e PMI innovative, in coordinamento con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;
- disciplina e indirizzi interpretativi in materia di adempimenti di pubblicità legale d'impresa;
- attività ispettiva e di vigilanza in materia di pubblicità legale e delle relative procedure di iscrizione;
- ~~disciplina in materia di attività imprenditoriali regolamentate~~;
- nomina dei Conservatori del Registro delle imprese;
- rapporti istituzionali con gli organismi e gli Stati membri dell'Unione Europea, con l'OCSE e altre organizzazioni internazionali nelle materie di competenza.

Divisione VIII – Finanza e funzionamento del sistema camerale

- disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, loro aziende speciali, unioni regionali ed attività connessa;
- determinazione del diritto annuale e della quota relativa al fondo perequativo;
- determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe relative ai servizi camerali e definizione dei costi standard;
- individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi in capo al sistema delle camere di commercio;
- composizione dei Consigli camerali;
- tenuta dell'elenco dei revisori dei conti delle Camere di Commercio, loro aziende speciali, unioni e centri esteri e procedure per la nomina dei rappresentanti ministeriali nei Collegi;
- tenuta dell'Elenco dei Segretari generali delle Camere di Commercio e procedimenti connessi alla relativa nomina;
- gestione del fondo intercamerale di cui alla legge n. 557 del 1971.
- disciplina in materia di registro informatico dei protesti
- studi e supporto ai fini delle iniziative di coordinamento per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale;
- disciplina in materia di borse merci, fiere e magazzini generali;
- accertamento dei requisiti delle società per l'esercizio dei magazzini generali e depositi franchi;
- accertamento dei requisiti delle società per l'esercizio di attività di emissione di buoni pasto;
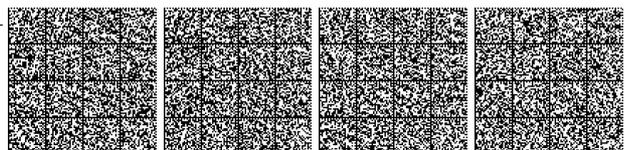
- vigilanza sulle borse merci e sul consorzio Infomercati fino a compimento della liquidazione e supporto al Segretariato generale per quanto di competenza nelle attività di cui all'articolo 3 comma 3 lettera u) del DPCM 19 giugno 2019 n. 93;

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio

La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola nelle seguenti 7 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il pubblico

- organizzazione e disciplina degli uffici, determinazione della dotazione organica;
- monitoraggio e analisi dell'organizzazione del lavoro e proposte per la semplificazione e il miglioramento dell'efficienza;
- attività finalizzate al benessere organizzativo e alle politiche per le pari opportunità;
- supporto al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- supporto alle attività del Mobility manager;
- supporto al datore di lavoro per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria;
- supporto alla delegazione di parte pubblica nella gestione delle relazioni sindacali e delle attività di contrattazione;
- rappresentatività sindacale e monitoraggio delle prerogative sindacali;
- rilevazione dei dati sugli scioperi;
- affari generali della Direzione, ivi comprese le risposte alle interrogazioni parlamentari;
- attività pertinenti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- applicazione, per gli aspetti di competenza della Direzione, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- servizio all'utenza per i diritti di partecipazione e di accesso di cui alla legge 241/90, accesso civico e accesso generalizzato di cui al decreto legislativo n.33 del 2013 e successive modificazioni;
- monitoraggio dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza;
- rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione per il raccordo tra la stesura del Piano della prevenzione della corruzione ed il contributo di cui agli obblighi di trasparenza;
- supporto agli Uffici della Direzione per le misure di prevenzione rischio corruzione;

- supporto alla redazione internet per la pubblicazione sul sito web dei dati relativi a quanto previsto nel Piano della prevenzione della corruzione/Trasparenza;
- definizione di strategie di comunicazione interna;
- relazioni esterne e rapporti con l'utenza, sia interna che esterna;
- supporto alla redazione del piano di comunicazione del Ministero;
- gestione uffici di prima accoglienza;
- monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini, anche ai fini della progettazione di proposte di miglioramento;
- organizzazione e partecipazione a mostre e convegni;
- valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Ministero;
- gestione Polo culturale: biblioteca, centri di documentazione, musei.

Divisione II - Programmazione, bilancio e controllo di gestione

- assegnazione degli stanziamenti di bilancio ai centri di responsabilità;
- previsioni di bilancio annuale e pluriennale;
- assestamenti e variazioni di bilancio;
- analisi delle risultanze di consuntivo;
- predisposizione della relazione al conto annuale del Ministero;
- supporto alle attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo;
- supporto al direttore generale per la definizione delle proposte da inserire nella direttiva annuale del Ministro;
- supporto al direttore generale per la programmazione ed il coordinamento delle attività e degli obiettivi annuali delle Divisioni della Direzione;
- supporto per la fase di programmazione e consuntivazione finanziaria degli obiettivi annuali della Direzione;
- supporto al direttore generale nella valutazione dei dirigenti;
- studi e proposte sulle metodologie di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- supporto per la misurazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
- redazione del budget articolato per missioni e programmi;
- monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- controllo di gestione;
- rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Ufficio centrale per il bilancio;
- gestione stralcio degli enti soppressi per gli aspetti di competenza della Direzione;
- attività di supporto in materia di revisione della spesa e analisi economico finanziaria.

Divisione III – Contenzioso e procedimenti disciplinari

- contenzioso in materia di lavoro;
- contenzioso in materia contrattuale di competenza della Direzione;
- contenzioso in materia pensionistica;
- rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli organi giurisdizionali;

- pignoramenti presso terzi di competenza della Direzione e fermi amministrativi;
- riscossione dei crediti erariali derivanti da decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti;
- rimborso delle spese legali sostenute dal personale dipendente sottoposto a procedimento penale, civile o amministrativo–contabile;
- Ufficio Procedimenti disciplinari.

Divisione IV - Risorse strumentali

- pianificazione, programmazione e gestione dei fabbisogni del patrimonio, beni e servizi per il funzionamento a valere sui capitoli in gestione diretta e su quelli in gestione unificata;
- pianificazione, programmazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per i fabbisogni di beni e servizi relativi alle attività di competenza e per le categorie su delega;
- pianificazione, programmazione e gestione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi sul mercato elettronico per le materie di competenza e per le categorie su delega;
- rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- tenuta dell'Albo delle imprese di fiducia;
- predisposizione e gestione dei contratti;
- gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Ministero e rapporti con l'Agenzia del Demanio;
- predisposizione dei programmi annuale e triennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti e degli immobili e gestione degli interventi, in coordinamento con gli Uffici del Manutentore unico;
- verifica della regolare esecuzione dei servizi acquisiti, dei contratti di fornitura nonché collaudi sui lavori eseguiti e sui beni;
- servizio di consegnatario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002;
- organizzazione e gestione dei servizi generali di funzionamento del Ministero;
- organizzazione e gestione del parco automezzi e del servizio di garage;
- gestione delle attività di stralcio inerenti il trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del D.L. 104/2019.

Divisione V - Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione

- assolvimento, in qualità di centro di competenza del Ministero, dei compiti stabiliti, dalla vigente normativa, per il Responsabile dei Sistemi Informativi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- definizione degli standard tecnici per lo sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia;
- predisposizione, aggiornamento, attuazione e vigilanza sul rispetto del piano di sicurezza informatica del Ministero;
- progettazione e coordinamento per l'erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese;
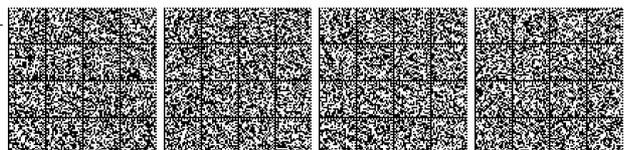
- predisposizione e implementazione di accordi di servizio in compartecipazione con le Pubbliche Amministrazioni;
- promozione di iniziative per l'attuazione di direttive per l'innovazione tecnologica impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- pianificazione, promozione e coordinamento dell'utilizzo dei sistemi di posta elettronica, firma digitale e mandato informatico;
- gestione del protocollo informatico unificato e dell'ufficio di protocollo della Direzione Generale;
- gestione del sistema di rilevazione delle presenze;
- progettazione, sviluppo e controllo dei sistemi informativi;
- controllo e implementazione dell'intera rete e della connettività interna e verso i sistemi esterni al Ministero e gestione della fonia;
- programmazione e coordinamento degli investimenti e delle forniture di beni e servizi informatici bilanciando le esigenze con risorse, sostenibilità tecnica e sicurezza informatica;
- studi di fattibilità e redazione dei capitolati tecnici relativi ai sistemi informativi;
- assistenza al Segretariato, alle Direzioni generali e agli Uffici di diretta collaborazione per progettazione e sviluppo, od individuazione ed acquisto, di sistemi informativi dedicati;
- predisposizione e gestione dei contratti e delle forniture di beni e servizi informatici;
- supporto, pareri e consulenze in materia informatica;
- regolamentazione e gestione tecnica del portale web internet ed intranet;
- predisposizione ed aggiornamento, in coordinamento con il Segretariato, le Direzioni generali e gli Uffici di diretta collaborazione, dell'inventario dei beni informatici;
- individuazione dei bisogni formativi e coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
- definizione dei piani di formazione, progettazione e gestione dei corsi di formazione;
- rapporti con enti e organismi di formazione e relative convenzioni;
- valutazione dell'efficacia degli interventi formativi;
- gestione della banca dati della formazione;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento;
- supporto informatico per le attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo 2016 n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);

Divisione VI - Reclutamento e trattamento giuridico

- programmazione triennale fabbisogni di personale e richieste di autorizzazione;
- prospetto nazionale informativo sulla consistenza numerica e nominativa del personale in forza nell'amministrazione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- organizzazione e gestione delle procedure concorsuali e di altre procedure di assunzione;
- passaggio diretto di personale tra amministrazioni, ai sensi dell'articolo30 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- assegnazioni temporanee;
- pubblicità delle posizioni dirigenziali vacanti e delle procedure di assegnazione;
- inquadramenti e cancellazione dai ruoli e contratti di lavoro del personale;
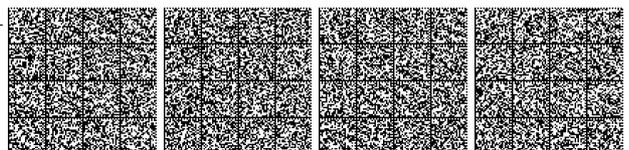
- aspettativa e collocamento fuori ruolo;
- mobilità interna;
- rapporti di lavoro part-time;
- gestione degli stati matricolari, dei fascicoli personali e del bollettino del Ministero;
- gestione della banca dati anagrafica del personale;
- autorizzazione all'assunzione di incarichi aggiuntivi e gestione dell'anagrafe delle prestazioni;
- accertamenti sanitari;
- rilascio delle tessere ministeriali di riconoscimento;
- decadenze e riammissioni in servizio;
- procedure per passaggi d'area e per passaggi di fascia economica all'interno delle aree.

Divisione VII - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza

- provvedimenti relativi al trattamento economico del personale;
- servizio cassa;
- liquidazione competenze fisse e accessorie;
- liquidazione spese di missione;
- liquidazione spese sanitarie;
- gestione del Fondo unico di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti;
- gestione dei buoni pasto;
- adempimenti in materia fiscale e previdenziale;
- collocamento in quiescenza del personale di ruolo;
- cancellazione dal ruolo ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
- progetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto per il personale di ruolo e non di ruolo;
- istruttoria delle istanze di riscatto dei servizi e degli studi universitari ai fini previdenziali;
- istruttoria ricongiunzione e computo di periodi di servizio ai fini di quiescenza;
- anticipazione e svincolo polizze assicurative per il personale transitato ai sensi di disposizioni normative;
- attività finalizzate al consolidamento delle posizioni assicurative del personale in coordinamento con l'INPS.

20A01415
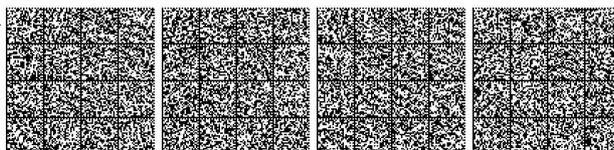
DECRETO 13 febbraio 2020.

Scioglimento senza nomina del liquidatore delle novantaquattro società cooperative aventi sede nelle Regioni Sardegna, Toscana, Puglia, Lazio e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le novantaquattro società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di novantaquattro società cooperative aventi sede nelle Regioni: Lazio, Veneto, Puglia, Toscana e Sardegna riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO

ELENCO N. 1/SC/2020 DI 94 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 septiesdecies c.c. C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE per le regioni: Lazio, Veneto, Puglia, Toscana, Sardegna e istanze di parte.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	LA BOUTIQUE DEL PANE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	11419081002	RM - 1301477	NETTUNO	RM	LAZIO	2011	20/04/2011
2	SMILE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02160170979	RM - 1369415	ROMA	RM	LAZIO	NO	17/02/2010
3	NEODESMO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	11319271000	RM - 1294205	ROMA	RM	LAZIO	NO	03/02/2011
4	PRIOLO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11134031001	RM - 1281145	ROMA	RM	LAZIO	2010	11/10/2010
5	SOCIETA' COOPERATIVA OLIMPIA A R.L. - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	11146311003	RM - 1282125	ROMA	RM	LAZIO	2010	11/10/2010
6	IL BRIGANTINO SOC. COOP	11482131007	RM - 1306066	ANZIO	RM	LAZIO	NO	26/05/2011
7	UNICORNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	11742151001	RM - 1324928	ROMA	RM	LAZIO	NO	17/01/2012
8	SOCIETA' COOPERATIVA SMART COOP A RESPONSABILITA' LIMITATA	11028801006	RM - 1273426	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/06/2010
9	VIP CARS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	11443241002	RM - 1303399	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/05/2011
10	BENECOMUNE - SOCIETA' COOPERATIVA	11195761009	RM - 1286064	ROMA	RM	LAZIO	NO	29/11/2010
11	CARTAGINE - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSA BILITA LIMITATA	11071011008	RM - 1276647	ROMA	RM	LAZIO	NO	03/08/2010
12	ALEXANDRU EDILE SOCIETA' COOPERATIVA	11376981004	RM - 1298360	ROMA	RM	LAZIO	NO	24/03/2011
13	COOPERATIVA KING SERVICE 2010 - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. IN SI GLA COOP. KING SERVICE 2010 - S.C.A.R.L.	10883111006	RM - 1262010	TIVOLI	RM	LAZIO	NO	11/03/2010
14	SELECT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10786221001	RM - 1255978	ROMA	RM	LAZIO	NO	07/01/2010
15	BELLISSIMA - SOCIETA' COOPERATIVA	11341921002	RM - 1295718	ROMA	RM	LAZIO	NO	23/02/2011
16	FREE TOUR SERVICES - COOPERATIVA S.R.L.	10880371009	RM - 1261374	ROMA	RM	LAZIO	NO	11/03/2010
17	ROOM SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	11203271009	RM - 1286725	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/12/2010
18	MARIANA - SOCIETA' COOPERATIVA	11249751006	RM - 1289653	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	22/12/2010
19	XLS EXCLUSIVE LIMOUSINE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	11023011007	RM - 1274026	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/06/2010
20	PREMIUM - SOCIETA' COOPERATIVA	11340081006	RM - 1295590	ROMA	RM	LAZIO	NO	01/03/2011
21	M.E.F. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	11147231002	RM - 1282199	NETTUNO	RM	LAZIO	NO	07/10/2010
22	"NUOVA TOLLI SOCIETA' COOPERATIVA"	11293251002	RM - 1292346	FIANO ROMAN(	RM	LAZIO	NO	31/01/2011
23	FAMILY - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	11506501003	RM - 1307787	ROMA	RM	LAZIO	NO	01/07/2011
24	NORD ITALIANA SOCIETA' COOPERATIVA	03196720985	RM - 1341661	ROMA	RM	LAZIO	NO	17/02/2010
25	PLURISERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	11588461001	RM - 1313939	ROMA	RM	LAZIO	NO	28/09/2011
26	A.D. MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10933271008	RM - 1343727	ROMA	RM	LAZIO	NO	08/04/2009
27	INSIEME 2011 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11532001002	RM - 1311097	ROMA	RM	LAZIO	NO	25/07/2011
28	ROD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	11192841002	RM - 1286221	ROMA	RM	LAZIO	NO	01/12/2010
29	STEP CALL SOC. COOP.	10851541002	RM - 1260669	ANZIO	RM	LAZIO	NO	19/02/2010

ELENCO N. 1/SC/2020 DI 94 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 septiesdecies c.c. C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE per le regioni: Lazio, Veneto, Puglia, Toscana, Sardegna e istanze di parte.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
30	C.I.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	11072671008	RM - 1276842	ROMA	RM	LAZIO	NO	29/07/2010
31	MASSIMO E SABRINA PULIZIE E SERVIZI - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	11521551009	RM - 1309269	ROMA	RM	LAZIO	NO	05/07/2011
32	EDIL ERRE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10767851008	RM - 1254895	ROMA	RM	LAZIO	2012	11/01/2010
33	MAVI - SOCIETA' COOPERATIVA	10765091003	RM - 1254441	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/01/2010
34	PIELLE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	11173961001	RM - 1284250	ROMA	RM	LAZIO	2010	11/11/2010
35	SOCIETA' COOPERATIVA NEW TIME CORPORATION	10875991001	RM - 1261545	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/03/2010
36	LA PERLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10993881001	RM - 1270244	LADISPOLI	RM	LAZIO	NO	27/05/2010
37	GRIFO 2008 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	10242181005	RM - 1220758	POMEZIA	RM	LAZIO	2010	21/11/2008
38	FERSERVIZI 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	11596901006	RM - 1314558	ROMA	RM	LAZIO	NO	29/09/2011
39	GI.SCO. SOCIETA' COOPERATIVA	10876111005	RM - 1260787	ROMA	RM	LAZIO	NO	08/03/2010
40	TOUR AND TRANSFER SOCIETA' COOPERATIVA	10386201007	RM - 1230076	ROMA	RM	LAZIO	2010	04/03/2009
41	CSL SOCIETA' COOPERATIVA	11437791004	RM - 1302840	ROMA	RM	LAZIO	NO	05/05/2011
42	GI.MAR. - SOCIETA' COOPERATIVA [LAZIO] (RM)	01813550660	RM - 1308109	ROMA	RM	LAZIO	NO	22/07/2010
43	TOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10978831005	RM - 1269138	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/05/2010
44	LA LUPA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	11104361008	RM - 1279201	ROMA	RM	LAZIO	NO	16/09/2010
45	BROTHERS 80 MULTISERVICE COOPERATIVA A R.L.	11029441000	RM - 1273075	ROMA	RM	LAZIO	NO	30/06/2010
46	AEVEE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	10860521003	RM - 1260643	ROMA	RM	LAZIO	NO	23/02/2010
47	ASSOCIAZIONE MONARCHICA RELIGIOSA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10886591006	RM - 1262069	ROMA	RM	LAZIO	NO	08/03/2010
48	SERVICE.GEST SOCIETA' COOPERATIVA	11125171006	RM - 1281139	ANZIO	RM	LAZIO	NO	30/09/2010
49	PULCINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	11240881000	RM - 1289148	ROMA	RM	LAZIO	NO	11/01/2011
50	COOPERATIVA CONSORTILE EUR DUE A RL	07790340587	RM - 635455	ROMA	RM	LAZIO	2010	23/01/1987
51	SERVIZI SANITARI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DOMICILIARE - SOCIE TA' COOPERATIVA	11402431008	RM - 1300221	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/04/2011
52	GECOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	11340491007	RM - 1295610	ROMA	RM	LAZIO	NO	01/03/2011
53	MONTE TUSCOLO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	04456511007	RM - 769711	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/02/1993
54	LOGISTIC SECURITY SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	11151291009	RM - 1282512	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	21/10/2010
55	MAG SOCIETA' COOPERATIVA	11186051006	RM - 1285207	ROMA	RM	LAZIO	NO	24/11/2010
56	AZZURRO 2010 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10987521001	RM - 1269794	LADISPOLI	RM	LAZIO	NO	26/05/2010
57	COOP. ITALIANA LEADER - SOCIETA' COOPERATIVA	11959701001	RM - 1339834	ROMA	RM	LAZIO	NO	06/06/2012
58	ROEDIL SOCIETA' COOPERATIVA	12107621000	RM - 1350735	ROMA	RM	LAZIO	NO	16/10/2012

ELENCO N. 1/SC/2020 DI 94 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 septiesdecies c.c. C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE per le regioni: Lazio, Veneto, Puglia, Toscana, Sardegna e istanze di parte.								
N.	***Denominazione sociale***	***Codice fiscale***	***REA***	***SEDE***	***Prov.***	***Regione***	***Bilancio***	***Costituzione***
59	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASAMIA	08689951005	RM - 1112030	ROMA	RM	LAZIO	2010	30/09/2005
60	TERRA MADRE SOCIETA' COOPERATIVA DI GIARDINAGGIO	09490361004	RM - 1166484	ROMA	RM	LAZIO	2010	24/04/2007
61	A E H COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	11569661009	RM - 1312616	ROMA	RM	LAZIO	NO	14/09/2011
62	ARCIONE SOCIETA' COOPERATIVA	11575071003	RM - 1313001	ROMA	RM	LAZIO	NO	15/09/2011
63	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI DEL CASTELLO A R.L	11109251006	RM - 1279409	ROMA	RM	LAZIO	NO	17/09/2010
64	"THAI SOCIETA' COOPERATIVA"	11402571001	RM - 1300236	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	07/04/2011
65	CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO DI PRODUZIONE FRA PROPRIETARI ED UTILISTI DI ORTI IRRIGUI IN TIVOLI - SOCIETA COOPERATIVA A RESP. LIM	94002940586	RM - 418387	TIVOLI	RM	LAZIO	2013	13/05/1977
66	EUR 2004 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	04084411000	RM - 733272	TIVOLI	RM	LAZIO	2009	23/04/1991
67	COOPERATIVA SOCIALE ROMEA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ' LIMITATA	09983561003	RM - 1202115	ROMA	RM	LAZIO	2010	24/04/2008
68	GISA LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.IN BREVE GISA SOCIETA IN BREVE "GISA SOCIETA	11417451009	RM - 1301599	ROMA	RM	LAZIO	NO	22/04/2011
69	L'ISOLA DEI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA	11010271002	RM - 1271557	LADISPOLI	RM	LAZIO	NO	16/06/2010
70	GEO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	11249761005	RM - 1289652	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	22/12/2010
71	EDILCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	11841761007	RM - 1331446	ROMA	RM	LAZIO	2012	15/03/2012
72	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	11182801008	RM - 1284922	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/11/2010
73	FI.GI. SOC. COOP.	10897501002	RM - 1262700	ANZIO	RM	LAZIO	NO	15/03/2010
74	MATIAS 2007 SOCIETA' COOPERATIVA	11169831002	RM - 1283925	LADISPOLI	RM	LAZIO	NO	02/11/2010
75	PIANETA AUTO - SOCIETA' COOPERATIVA	11454081008	RM - 1303983	ROMA	RM	LAZIO	2011	19/05/2011
76	COOPERATIVA GUIDONIA G.O.L.	09170761002	RM - 1144603	MONTECELIO	RM	LAZIO	2010	10/10/2006
77	JOI SI A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	12122481000	RM - 1352613	VELLETRI	RM	LAZIO	2012	08/11/2012
78	COSMOS SOCIETA' COOPERATIVA	11504271005	RM - 1307657	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/06/2011
79	J.D. PRODUCTION SOC. COOP	10846781002	RM - 1260673	ANZIO	RM	LAZIO	NO	19/02/2010
80	C.M. SOCIETA' COOPERATIVA	10759111007	RM - 1254305	ROMA	RM	LAZIO	NO	11/01/2010
81	GENERAL SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	10920721007	RM - 1264306	ROMA	RM	LAZIO	NO	07/04/2010
82	ANTICO CASALE - SOCIETA' COOPERATIVA	11208171006	RM - 1287193	ROMA	RM	LAZIO	2011	15/12/2010
83	PIZZA CLUB SOCIETA' COOPERATIVA	11996511009	RM - 1342528	ROMA	RM	LAZIO	2013	28/06/2012
84	MEDICAL CARE SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA	12019141006	RM - 1345666	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/07/2012
85	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LEARO A R.L.	09635921001	RM - 1178630	ROMA	RM	LAZIO	2010	11/09/2007
86	AGRAPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	13404111000	RM - 1444612	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/05/2015
87	**COOP SERVICE 87 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.**	01643920604	FR - 91967	FROSINONE	FR	LAZIO	NO	10/11/1987

ELENCO N. 1/SC/2020 DI 94 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 septiesdecies c.c. C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE per le regioni: Lazio, Veneto, Puglia, Toscana, Sardegna e istanze di parte.								
N.	***Denominazione sociale***	***Codice fiscale***	***REA***	***SEDE***	***Prov.***	***Regione***	***Bilancio***	***Costituzione***
88	CRESCERE IN ARMONIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	12657111006	RM - 1391832	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/12/2013
89	CASEIFICIO SOCIALE S. GAETANO DI POIANA DI GRANFION - S.C.A R.L	00171670243	VI - 49568	VICENZA	VI	VENETO	NO	28/12/1950
90	MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04846290759	LE - 322730	TRICASE	LE	PUGLIA	NO	30/01/2017
91	**L'AMARANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALIDAMENTE IDENTIFICABIL E IN SIGLA CON LA DENOMINAZIONE L'AMARANTO S.C.S.**	01392470538	GR - 120025	GROSSETO	GR	TOSCANA	2011	08/02/2007
92	**PORTO CONTE SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE**	01903470902	SS - 133895	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2011	17/12/1999
93	**SARROCH MONTAGGI INDUSTRIALI SOCIETA' COOPERATIVA**	03447470927	CA - 272165	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2012	21/09/2012
94	**PORTO CONTE SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE**	11300491005	SS - 133895	ALGHERO	SS	SARDEGNA	NO	17/12/1999

20A01336

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020 e n. 644 del 4 marzo 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: «Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: «Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, recante «Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» con la quale sono stati stanziati ulteriori 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato lo straordinario numero di chiamate registrato a partire dal 21 febbraio 2020 dal Servizio 1500 attivato dal Ministero della salute sull'emergenza in rassegna avvalendosi di personale sanitario;

Tenuto conto della necessità di destinare parte del contingente di incarichi a personale medico già autorizzati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, per il potenziamento urgente del sopra richiamato Servizio 1500;

Rilevata, conseguentemente, l'esigenza di incrementare in misura corrispondente il numero di incarichi conferibili da parte del Ministero della salute al personale medico, per far fronte al fabbisogno degli Uffici periferici USMAF-SASN;

Dato atto della necessità di un ulteriore potenziamento del Servizio 1500, attraverso l'attivazione di un contact center non sanitario, per assicurare una risposta adeguata all'attuale straordinario numero di chiamate al numero di pubblica utilità, attraverso una idonea selezione delle chiamate da far gestire al personale sanitario;

Vista la richiesta del Ministero della salute del 28 febbraio 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 6 marzo 2020;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Potenziamento Servizio 1500

1. Il Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, così come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, è autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di *contact center* di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi.

Art. 2.

Incremento del personale medico

1. Il Soggetto attuatore di cui all'articolo 1 è autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

2. Ai soggetti incaricati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 637 del 21 febbraio 2020.

Art. 3.

Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute

1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, si provvede nel limite di euro 5.400.000, a valere sulla contabilità speciale intestata al medesimo Soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 1 risorse pari a euro 5.400.000 per l'anno 2020, iscritte sul capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute. A tal fine il capitolo 4393 è integrato di 2.184.000 euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

3. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, si provvede nel limite di euro 1.213.000 a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01534

ORDINANZA 8 marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 646).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

Visti gli esiti della riunione del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020;

Considerato di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 marzo 2020;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
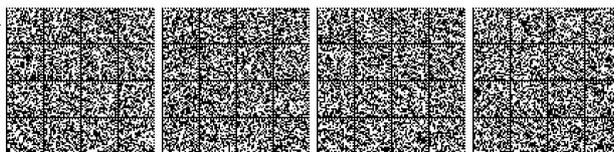
Dispone:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E' esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera *a)* non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.

2. L'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *r)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01535

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 febbraio 2020.

Inserimento del medicinale «Venetoclax», in combinazione con «Azacitidina» o «Decitabina», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥75 anni. (Determina n. 12137/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerati i dati clinici a supporto del trattamento della leucemia mieloide acuta con «Venetoclax» in associazione ad «Azacitidina» o «Decitabina» e l'autorizzazione del medicinale «Venclexta» da parte della Food and Drug Administration;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti adulti con neodiagnosi di leucemia mieloide acuta non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'8, 9 e 10 maggio 2019 - Stralcio Verbale n. 8;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Venetoclax», in combinazione con «Azacitidina» o «Decitabina», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale VENETOCLAX è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in combinazione con «Azacitidina» o «Decitabina», per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: VENETOCLAX.

Indicazione terapeutica: in combinazione con «Azacitidina» o «Decitabina», nel trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con età ≥ 75 anni.

Criteri di inclusione:

1) pazienti di età > di 18 anni con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta, non eleggibili a chemioterapia intensiva di induzione;

2) pazienti di età ≥ a 75 anni con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta.

Criteri di esclusione:

1) precedente trattamento con agenti ipometilanti;

2) pazienti adulti candidabili a chemioterapia intensiva di induzione;

3) pazienti in cui la terapia con ipometilanti e «Venetoclax» è controindicata (es. ipersensibilità al principio attivo, tumori epatici maligni in stadio avanzato, gravidanza, allattamento).

Per le «Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego» e le «controindicazioni» si rimanda al riassunto delle caratteristiche del prodotto dei singoli medicinali.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

schema posologico:

1) «Azacitidina» 75 mg/mq giorni 1-7+«Venetoclax» 400 mg giorni 1-28 (100 mg il giorno +1, 200 mg il giorno +2 e 400 mg dal giorno +3) ogni 28 giorni;

oppure

2) «Decitabina» 20 mg/mq giorni 1-5; «Venetoclax» 400 mg giorni 1-28 (100 mg il giorno +1, 200 mg il giorno +2 e 400 mg dal giorno +3) ogni 28 giorni.

I pazienti sono candidati a ricevere il trattamento fino a progressione di malattia, tossicità o intolleranza.

Altre condizioni da osservare

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

Durante il trattamento si raccomanda nei primi cinque giorni un'attenta valutazione della funzionalità epatica e renale e la prevenzione della possibile Sindrome da lisi tumorale (TLS).

Successivamente i pazienti vanno monitorati settimanalmente per il primo ciclo di trattamento con esame emocromocitometrico, chimica renale ed epatica.

Dal secondo ciclo, si raccomanda un monitoraggio clinico-laboratoristico al giorno +1 di ogni ciclo.

20A01496

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020)**, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: « 11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute. »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. ».

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di *2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca*. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 *e di euro 80.000 annui* a decorrere dall'anno 2021.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O., come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione;

12) Ministero dell'università e della ricerca;

13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

14) Ministero della salute.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

4-bis. *Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.*».

Art. 2.

Istituzione, aree funzionali e ordinamento dei ministeri

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«Capo XI. *(Ministero dell'istruzione)*. — Art. 49. *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o

ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50. *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione *del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore*; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)*, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione*, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; *supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;* riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi *nazionali nel settore dell'istruzione* finanziati dall'Unione europea; *istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione*, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni*.

Art. 51. *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a *venticinque*, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Capo XI-*bis*. *(Ministero dell'università e della ricerca)*. — Art. 51-*bis*. *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di *ricerca scientifica, tecnologica e artistica* e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-*ter*, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 51-*ter*. *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale*, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;* programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, *delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica* (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione *in materia universitaria e di alta formazione* artistica, musicale e coreutica; *attuazione delle norme europee e internazionali* in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria *e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*; formazione di grado universitario *e di alta formazione artistica e musicale*; razionalizzazione delle condizioni d'accesso

all'istruzione universitaria *e accademica*; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca *nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;* integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)*, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca*; cooperazione scientifica in ambito nazionale, *europeo e* internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi *nazionali* finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica *e artistica*; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Art. 51-*quater*. *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-*ter*. ».

1-bis. *Al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):*

a) *la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro - ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

b) *fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera* a)*, l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a quindici unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5*-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.*

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di *655.000 euro per l'anno 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021*.

Art. 3.

Ripartizione delle strutture e degli uffici

1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo *presso il medesimo Dipartimento*. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate *le strutture*, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo *presso il medesimo Dipartimento*.

3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non
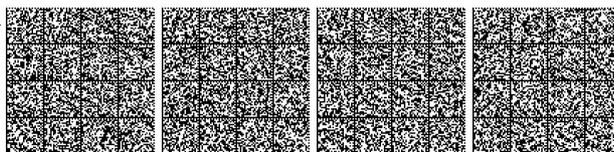
dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3-bis. *Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

3-ter. *Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3*-bis*, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.*

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. *Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.*

7. (*soppresso*).

8. (*soppresso*).

9. All'articolo 9, comma 11-*ter*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

9-bis. *All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera* f) *è aggiunta la seguente:*

*«f-*bis*) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale».*

9-ter. *Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:

«Art. 4. *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 11-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2015, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9. *(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)*. — 1-11-*bis* (*Omissis*).

11-*ter*. *Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca* e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2019, n. 252, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51. *(Attività informatiche in favore di organismi pubblici)*. — 1. (*Omissis*).

2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, possono avvalersi della Società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;

b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;

c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici;

d) l'amministrazione di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;

e) la Società di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio;

f) la Società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalità di realizzazione.

*f-*bis*) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale.*

2-*bis* (*Omissis*).

2-*ter* (*Omissis*).

2-*quater* (*Omissis*).

3 (*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19. *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di
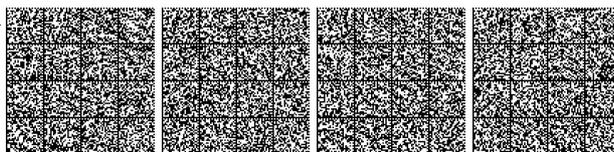
cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

Art. 3 - *bis*

Funzione dirigenziale tecnica

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizza-

ta, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri regolatori:

a) *accesso riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo;*

b) *il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, a cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;*

c) *le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;*

d) *commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;*

e) *previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;*

f) *previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis *e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione.*

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2013, n. 155.

— Per il testo dell'art. 19, comma 5-*bis* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si rinvia alle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 19, comma 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 3.

— Il testo degli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), abrogati dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

Art. 3 - *ter*

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca

*1. All'articolo 12, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera* c)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine».*

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 35, comma 3, lettera e-*ter*), la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;*

b) *all'articolo 35, dopo il comma 3-*ter *è inserito il seguente:*

*«3-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-*ter*) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso»;*

c) *all'articolo 52, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-*quater*».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2016, n. 276, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12. *(Disposizioni sul personale)*. — (*Omissis*).

4-*ter*. Con riferimento alle procedure di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, del predetto art. 20, si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. *Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera* c)*, del medesimo art. 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.*».

— Si riportano i testi degli articoli 35 e 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dalla presente legge:

«Art. 35. *(Reclutamento del personale)*. — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-*bis*);

e-*ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dott. di ricerca, che deve *prioritariamente* essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera *a)* e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-*bis* e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-*bis* costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

*3-*quater. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dott. di ricerca di cui alla lettera* e-ter*) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.*

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'art. 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'art. 4, comma 3-*septies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
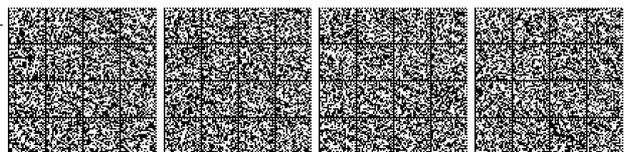
5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»

«Art. 52. *(Disciplina delle mansioni)*. — 1. (*Omissis*).

1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. *La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dott. di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'art. 35, comma 3*-quater.

2 - 6 (*Omissis*).».

Art. 3 - *quater*

Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2017- 2018 incluso» sono sostituite delle seguenti: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso».

Riferimenti normativi:

— Si riportano i testi vigenti degli articoli 2 e 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 recante «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2019, n. 294:

«Art. 2. *(Programmazione e reclutamento del personale)*. — 1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche e dei servizi amministrativi, della propria dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, nonché degli equilibri di bilancio.

2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile.

3. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera *c)*, si conforma ai seguenti criteri:

a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non può comunque essere superiore allo 0,5;

b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del trenta per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unità superiore;

c) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:

1) del cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2) di un importo non superiore al dieci per cento, per l'anno accademico 2020/2021, della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal C.C.N.L., a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera *c)* e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il trentacinque per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:

1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'art. 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

2) nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
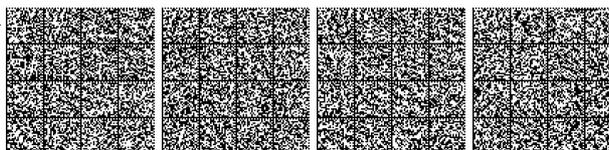
3) nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera *c)* e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il dieci per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata di coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera *c)* e nei limiti della relativa capienza, una quota complessiva pari ad almeno il dieci per cento e non superiore al venti per cento del budget al reclutamento di docenti di prima fascia:

1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 4, ad esclusione della prova di cui alla lettera *h)* a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 4, a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere *d)*, *e)* e *g)*;

g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera *c)* e con riferimento all'anno accademico 2020/2021, di destinare una quota minima del dieci per cento del budget di cui alla lettera *c)* al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;

2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;

3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.

4.Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettere *d)* ed *e)*, non possono superare il limite del cinquanta per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'art. 4.

5.Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere *d)* ed *e)*, l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha quindici giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente è cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.»

«Art. 8. *(Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni).* — (*Omissis*).

4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, sono abrogati:

a) l'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) l'art. 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

c) l'art. 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'art. 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citatoart. 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) l'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera *d)*, è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge:

«655. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, *fino all'anno accademico 2020-2021 incluso*, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

Art. 4.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.

2-bis. *Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una po-*
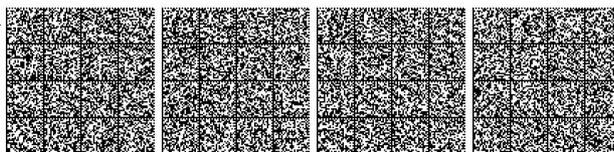
sizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una prevista in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, *nonché del dirigente di cui al comma 2-*bis. *I predetti Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi* per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. *Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra le altre, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.*

4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bise 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.

6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione *con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca*. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

7-bis. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in ter mini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.*

8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

9. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bise 51-terdel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

12. Le funzioni di controllo della *regolarità amministrativa* e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai
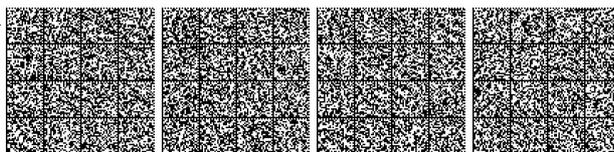
sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2019, n. 290.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155 recante «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2019, n. 299.

— Per il testo vigente dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si rinvia alle note all'art. 3.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 6. *(Il segretario generale)*. — 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O:

«Art. 21. *(Bilancio di previsione)*. — 1-16 (*Omissis*).

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

18. (*Omissis*).».

— Per il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si rinvia alle note all'art. 3.

— Il testo degli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, abrogati dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), modificata dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O,

— Si riporta il testo dell'art. 111 del codice di procedura civile di cui al R.D. 28/10/1940, n. 144 recante «Approvazione del codice di procedura civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1940, n. 253:

«Art. 111. *(Successione a titolo particolare nel diritto controverso)*.

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenireo essere chiamatonel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolareed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobilie sulla trascrizione.».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) *quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, a 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*

b) *quanto a 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

c) *quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. *L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell'anno 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.*

2-ter. *All'onere di cui al comma 2*-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

Riferimenti normativi:

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440 recante «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:

«Art. 19. *(Copertura finanziaria)*. — 1.Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma 6.

2-3 (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162:

«125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:

«256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera *e)* del comma 7 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'art. 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«*Tabella A*
(articolo 3, comma 3-bis*)*

	Dirigenti di prima fascia	*Dirigenti di seconda fascia*	*III area funzionale*	*II area funzionale*	*I area funzionale*
Ministero dell'istruzione	*25*	*381*	*2.307*	*2.909*	*322*
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	*1*	*6*	*130*		
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva		*190*			
Ministero dell'università e della ricerca	*6*	*35*	*195*	*244*	*28*
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	*1*	*3*	*60*		
Totale	*31*	*416*	*2.502*	*3.153*	*350*

».

20A01520
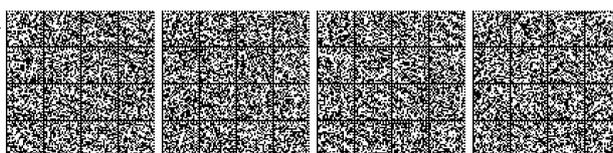
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020)**, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 6)**, recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus*, le autorità competenti*, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,* sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione *del funzionamento* dei servizi educativi dell'infanzia*, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti* di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del *codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al* decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune *o dell'area* indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

«Art. 101 (*Istituti e luoghi della cultura*). — 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
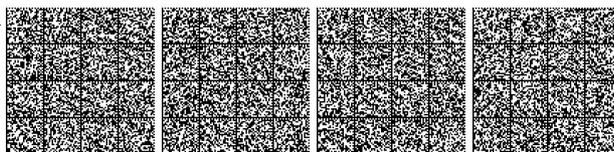
b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) “area archeologica”, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) “parco archeologico”, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto;

f) “complesso monumentale”, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.».

— Si riporta il testo dell’articolo 41 del decreto legislativo 23/05/2011, n. 79 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O. :

«Art. 41 (*Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto*). — 1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 12/06/1990, n. 146 recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge», pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137:

«Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

Art. 2. - 1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 12.
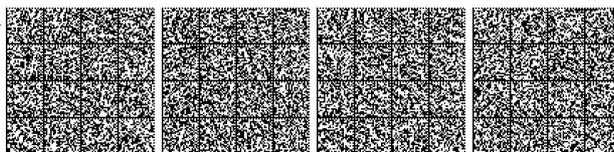
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 e dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1 . Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuali ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-*bis* della presente legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-*bis*. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-*sexies*.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.».

Art. 2.

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti*, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,* possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche *fuori dei casi* di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, *sentiti* il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della *Conferenza delle regioni e delle province autonome,* nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. *Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione*.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalen-

dosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. *Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.*
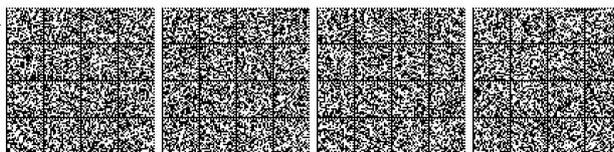
6. *Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,* i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.:

«Art. 32 (*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*). — Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».

— Si riporta il testo dell'articolo 117 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«Art. 117 (*Interventi d'urgenza*). — 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.».

— Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.» Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

«Art. 50 (*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*). — 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7-*bis*. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

7-*bis*.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48,* anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

7-*ter*. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli *articoli 109 e 110,* nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.».

— Si riporta il testo dell'articolo 650 del codice penale, recante «Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità»:

«Art. 650. — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.».

— Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 24/11/2000, n. 340 recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275:

«Art. 27 (*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*). — 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 07/08/1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.» Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192:

Art. 21-*bis* (*Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*). — 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-*ter* (*Esecutorietà*). — 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-*quater* (*Efficacia ed esecutività del provvedimento*). — 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-*nonies*.».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, *pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 26 del 1° febbraio 2020,* lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui *all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.* Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La Delibera del Consiglio dei Ministero del 31 gennaio 2020 reca "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazz Uff 01 febbraio 2020 n. 26.

— Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n. 17:

«Art. 44 (*Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)*). — 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:

«542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

20A01521

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Alkaeffer», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 122/2020 del 17 febbraio 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ALKAEFFER.

Confezioni:

004601 011 «compresse effervescenti» 2 compresse;

004601 023 «compresse effervescenti» 20 compresse;

004601 047 «compresse effervescenti» 30 compresse;

004601 050 «compresse effervescenti» 10 compresse;

004601 062 «compresse effervescenti» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Procedura nazionale.

Codice pratica FVRN/2010/743,

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2019/487 concernente l'adeguamento degli stampati alla «Linea guida sugli eccipienti nell'etichettatura e nel foglio illustrativo dei medicinali» e l'allineamento dell'etichettatura al QRD template.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A01453

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Deflamon», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 121/2020 del 17 febbraio 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: DEFLAMON;

confezioni:

A.I.C. n. 02129901920 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 021299033 «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 021299045 «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 25 flaconi;

titolare A.I.C.: SPA Società prodotti antibiotici S.p.a.;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2010/500,

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2019/442 concernente l'adeguamento degli stampati (riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo della formulazione ev) alle informazioni riportate nel *Public Assessment Report* condotto sugli studi pediatrici SE/W/011/pdWS/001 (art. 45 regolamento n. 1901/2006) pubblicato il 5 gennaio 2011 sul portale web del gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate CMDh e la variazione N1B/2019/524,concernente le raccomandazione PRAC (EMA/PRAC/634818/2016 di settembre 2016) sul segnale «Metronidazolo - Grave tossicità epatica e neurologica in pazienti affetti da sindrome di Cockayne» più l'adeguamento degli stampati alle informazioni riportate nel *Public Assessment Report* condotto sugli studi pediatrici SE/W/011/pdWS/001 (art. 45 regolamento n. 1901/2006) più l'adeguamento al formato predisposto dal QRD (*Working Group on Quality Review of Documents*) a seguito di indagini compiute su gruppi mirati di pazienti al fine di assicurare che le informazioni riportate siano facilmente leggibili, per la formulazione compresse.

In adeguamento alla lista degli *standard terms* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione già autorizzata:

da: confezione: A.I.C. n. da: 02129901920 compresse 250 mg;

a: confezione: A.I.C. n. 021299 019 «250 mg compresse» 20 compresse.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A01454

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Novalgina», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 81/2020 del 3 febbraio 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: NOVALGINA;

confezioni:

A.I.C. n. 008679021 «1 g/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 008679033 «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2010/1183,

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2019/420, concernente l'adeguamento della decisione della CE del 20 marzo 2019 a seguito della procedura di *referral* secondo art. 31 della direttiva 2001/83/EC concernente i prodotti medicinali contenenti metamizolo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A01455

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la ditta Angeloni Alberto, con sede in Aprilia (LT), via dei Lauri n. 61, già assegnataria del marchio d'identificazione 96 LT, ha cessato in data 31 dicembre 2019 l'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 94 del 28 febbraio 2020.

La ditta ha provveduto a restituire due punzoni recanti il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, in dotazione alla medesima.

20A01476

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

All'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, ultimo periodo, del decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, Edizione straordinaria, n. 59 dell'8 marzo 2020, alla pagina 4, prima colonna, anziché: «libertà vigilata», leggasi: «semilibertà».

20A01553

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
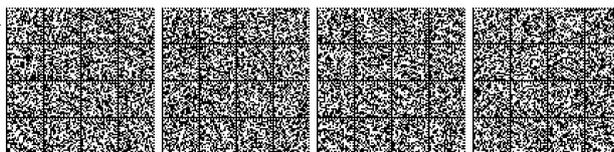
(WI-GU-2020-GU1-061) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
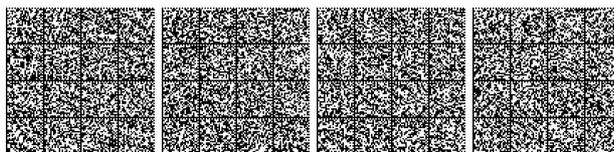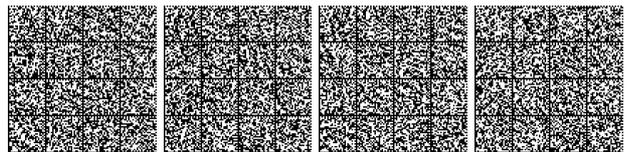
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.